DELLA

MONETA ANTICA

DI GENOVA

LIBRI IV.

DELLA

MONETA ANTICA DI GENOVA.

DELLA MONETA ANTICA DI GENOVA

LIBRI IV

DI

GIO. CRISTOFORO GANDOLFI.

TOMO I.

GENOVA

TIPOGRAFIA FERRANDO

MDCCCXLI.

ALLA SACRA MAESTÀ

DEL RE

CARLO ALBERTO

QUESTI IV LIBRI

SULLA MONETA ANTICA DI GENOVA

UMILMENTE CONSACRA

L' AUTORE.

INTRODUZIONE

La moneta antica di Genova, se si eccettua il breve Discorso che lesse sopra la stessa il March. Girolamo Serra all' Accademia Ligustica di scienze lettere ed arti, addì 15 luglio 1810, non ebbe mai l' onore d' un apposita storia, od illustrazione. Quelle poche volte in cui dai numismatici, o dagli storici ne venne fatto parola, non fu che per incidente, sempre a salti, e pel bisogno di collegare il discorso d' alcun altro lavoro. Non essendo adunque mai stata studiata fondatamente ed estesamente, e forse mancandosi di sufficienti

*

materiali all' uopo, sia documentali che metallici, ne avvenne che da cotai cenni parziali e disgiunti, ben lungi dal sorgerne qualche luce in quel genovese numismatico bujo di tanti secoli, pullulassero necessariamente perpetui errori, da crescere meglio che assottigliare le difficoltà.

Il Conte Carli suppose un' antichità che non regge alla critica; il Federici notò monete delle quali non diede, e forse non potea dare una ragione; Muratori stesso vide sì pochi antichi nummi genovesi da non poterne inferire più che vaghe supposizioni. La serie metallica ducale non si sapeva accordar colla cronologica; e tutti, senza la necessaria scorta d' un sufficiente numero di monete, poneano svariate ipotesi a talento. Le opinioni stesse più universalmente ricevute sul tenore della moneta in Italia nei primi secoli dopo il mille, discordando coi fatti dell' antica disconosciuta zecca di Genova, addensavano vieppiù l' oscurità in cui dessa giaceasi nascosta.

Non fu mai pubblicata raccolta veruna de-

gli antichi ordinamenti monetarii, e posso aggiungere che, se ne hanno esistito negli archivii del Governo, oggidì non si ritrovano più oltre a quei degli ultimi secoli. Lo stesso privilegio di zecca dato a Genova da Corrado II. Re dei Romani, nè anco si volle far palese a chi ebbe incarico di difendere i diritti dello Stato; ma ricordato da tutti, visto da nissuno, lo sformava a suo comodo chi lo riferiva per attaccarli. Federici, quell' infaticabile raccoglitore delle patrie memorie, non vide più che tre o quattro monete veramente antiche; ed al Serra ne capitarono poche di più; ragion per cui, comechè per lo singolare acume del proprio ingegno che facea mirabilmente fruttificare in sue mani le più sbiadite notizie, abbia saputo afferrare molte verità nascoste nella densa caligine dei tempi, però non potè dare al proprio lavoro quello sviluppo che abbisognava, nè sempre guardarsi dallo incorrere in supposizioni men vere.

Tale era la condizione della storia monetaria genovese, quando collocatasi nella R. Uni-

versità di Genova la ricca e singolare collezione delle ligustiche monéte che avea lasciata il Cav. Héydéken [1], mi venne, come a Bibliotecario', il carico di ordinarle; locchè tornava ad uno stesso che studiarle dal loro cominciamento.

Infinite furono le ricerche cui tosto mi applicai per veder di trovare illustrazioni all' uopo; ma invece d' incontrarmi in ajuti, capitava ognora a leggere dicerìe, le quali inesatte od incompiute, nè reggendo incontro ai nummi che avea per mano, mi ritardavano ed inasprivano anzi che agevolarmi il cammino. Laonde, se l' esordio del mio lavoro fu prima lo sperare ajuti senza pro, dovetti poi smetterne ogni speranza, e riconoscere infine aver non che un vero sodo a rompere e coltivar novellamente, sippure col bisogno di nettarlo anzi tutto dall' ingombro di parecchi rottami, che inscientemente vi erano stati messi. E quindi, siccome di vaghe asserzioni eravi già

[1] V. Nota in fine alla presente Introduzione.

copia non piccola, così mi fu necessario dilungarmi in prolisso discorso per confutare o per istabilire i diversi particolari dimostrativamente; e non opporre senz' altro nudi giudizi a nude sentenze.

L'esame dei *quattro libri sulla moneta antica di Genova*, che comincio a pubblicare, spero comproverà la verità delle presenti dichiarazioni, che volentieri ommetterei per non aver l'aria di cercare favore, ma che mi sento nella necessità di proferire ai miei lettori, acciò non mi vogliano accusato d'aver fatto troppo poco.

Le svariate quistioni sulla più remota antichità della Zecca di Genova, sul vero suo cominciamento quale Zecca se non di diritto almen di fatto, vennero troppe fiate messe in campo e contraddette da distinti scrittori, perchè non dovessi risguardarle siccome il primitivo oggetto delle mie ricerche, e meditazioni. Cotale punto, sebben poco più che di pura storica disquisizione, pur vuol precedere ogni altro studio sull' antica moneta genovese,

o almen battuta in Genova; ed io vi dedicava pertanto il primo libro, nella speranza di fermar così un importante particolare della storia patria.

L'istituzione poi legale di questa zecca, comechè riconosciuta in genere da ogni erudito, pur negli effetti e nei modi de' suoi primordii presentava un altro argomento di controversia, altri limitandoli troppo, altri soperchiamente allargandoli. Era quindi necessario lo indagare anzi tutto a quali dei metalli monetabili ella si appigliasse nel suo primo secolo XII.; e se proprio sia vero non abbia coniato in oro innanzi al fiorino di Firenze. Queste ricerche non che tornar necessarie per la precisa notizia della primitiva moneta genovese addivenivano face di molta luce sulla generale numismatica dei primi secoli dopo il mille. Bramo essere felicemente uscito da un tanto arringo; certo che studiaimi seguir la scorta di prove conchiudenti, e scacciar ogni preoccupazione figlia di amor patrio. Intanto la molta, ed universale importanza di

tali ricerche m'indusse a dedicarvi il II. libro, cui necessariamente ha pure una perpetua relazione anco il IV.

Mancanti della data le antiche monete, come ognun sa; privo io delle notizie dei successivi monetieri, e delle loro note distintive, cose tutte che indarno ricercai fralle vecchie carte; vien necessario dedurre l' epoca delle diverse monete da tutti quegli altri fonti, storici, artistici, od altrimenti, dai quali si possa cavare qualche notizia. Se per quelle che precedettero l' anno 1339, epoca in cui cade la prima istituzione del Dogado, mi son adoperato a provvedervi nel IV. libro; le stesse monete ducali, benchè a prima giunta sembrino offrir un mezzo facile, mercè della numerazione dei Dogi che di solito vi si rinviene; pure, a motivo delle frequenti perturbazioni dei numeri preferiti dai diversi Dogi, offrono tali e tante anomalie, da uscirne fuora una perpetua confusione di epoche, ed un continuo dissenso tra gli eruditi. A schiarire dunque questo punto importante ho destinato

il libro III.; e se mi riuscì assai faticoso il combinar tante discrepanze; e se a dimostrare il mio sistema fui condotto a molto prolisso discorso, sarò pago almeno, qualora, spero, ne risulterà il genuino ordinamento della serie metallica ducale; ed avrò così troncato il filo ad ulteriori controversie.

Al IV. libro destinava le valutazioni, parte più importante e più spinosa di tutta la numismatica. Necessariamente tale argomento si riattaccava a quello del libro II., e se non osai per li primi secoli stendere delle tavole annue di valutazioni, per non espormi alle solite sirti di tali imprese, pure confido aver dato delle notizie, e proferite delle considerazioni, che non eran pur anco state avvertite, e potran dare qualche luce sull' universale della moneta. Più per disteso condussi il lavoro dopo il secolo XIV., ma però non credetti dovermi appositamente innoltrare oltre al XVI., perchè ivi pareami ravvisare il natural confine della pretta *moneta antica genovese*, preciso assunto del presente mio lavoro.

Per osservare appunto i veri limiti di cotale titolo del mio argomento, ommisi pur le monete battute in tempi di straniera dominazione. Avrei sturbato l' ordine adottato, e sarei entrato in un campo meritevole di apposite e peculiari locubrazioni.

Se mi sono studiato di chiarire dei punti storici, e di rimovere delle controversie, non mi affido essere sempre andato esente da ogni equivoco ed errore; ma qui farò preghiera perchè mi tiri la prima pietra colui che in siffatte investigazioni ne sia uscito salvo, sperando che gli altri mi vorran compatito.

So bene che una compiuta illustrazione monetaria vorrebbe comprendere molti altri particolari che ho dovuto ommettere; ma ove mancano i materiali non si può nella Storia inventar come nei romanzi; ma prima di procedere a qualche più minuta e più parziale descrizione, toccar ogni punto, e scendere alle men remote epoche della Zecca genovese, occorreva chiarirne e fermarne le primordiali notizie involte in troppo densa oscurità; laonde,

comechè il mio lavoro non meriti salire più alto che ad una introduzione, così umile però, e così ristretto quale ei si sta, spero possa giovare assai per far intendere l' importanza dell' antica Zecca di Genova, la quale montò già in tanta riputazione da venir norma altrui [1].

[1] V. T. II. pag. 246.

—

NOTA

—

Il Cav. Carlo Héydéken, Consigliere di Stato *attuale* di S. M. l'Imperatore di tutte le Russie, nato in Pietroburgo, addì 20 settembre (1.° ottobre) 1780, ma originario di una nobile famiglia di Riga in Livonia, Cav. dell'Ordine de' SS. Maurizio e Lazzaro, e di parecchi altri Ordini, fu nominato nel 1826 a Console Generale di Russia negli Stati Sardi, e perciò da quell'epoca dimorò in Genova sino alla di lui morte accaduta per effetto del colera li 7 settembre (26 agosto st. gr.) del 1835. Fu inumato nel cimitero Greco-Russo in Genova, con epitaffio nelle due lingue tedesca e russa.

Detto Cav. Héydéken fu caldissimo e dottissimo raccoglitore numismatico, e dopo la di lui morte gli eredi chiamarono a S. Pietroburgo il ricco medagliere che si era composto. Or, siccome in quella universale collezione di monete, medaglie, tessere ec., stava una straordinariamente copiosa raccolta di nummi propriamente genovesi, od attinenti al genovesato, così fu tosto riconosciuto dal March. Commendatore Sig Marcello Luigi Durazzo, in allora Presidente della R. Deputazione agli studii, come sarebbe stato conveniente il comprarla per la Biblioteca della R. Università di Genova.

Andarono in lungo quelle pratiche, ed intanto avviavasi in Russia il rimanente del medagliere, restando però ancora in Genova, per gentile condiscendenza del Sig. Cav. Giovanni De Smirnoff nuovo Console Generale, e del Consigliere

Sig. Giorgio Belzo V. Console di Russia la sopra menzionata collezione genovese.

Intanto succedette a Presidente della Regia Deputazione il March. Commendatore Sig. Vincenzo Serra, e fu nel 1838 che per graziosa Sovrana autorizzazione si pervenne alla felice conchiusione del divisato acquisto. Per ciò la Biblioteca si arricchì d' un monumento infinitamente raro, e tanto più pregievole in quanto che la moneta antica di Genova, ch'è di speciale importanza, era poco men che disconosciuta per difetto d' una sufficiente collezione. Per ciò venne al Bibliotecario il debito di curare quel cimelio, che potè aggiungere alle altre parti della libreria; dovette ordinarne le monete, giacchè non ancora classificate; veder di riempiere le lagune della serie; e ravvisare pur tosto il bisogno d' una qualche illustrazione.

Il dì primo di dicembre dell' anno 1839 fu giorno di perpetua onorevolissima memoria per la R. Università di Genova, perciocchè S. M. il Re nostro Signore, accompagnato da S. A. R. il Duca di Savoia degnavasi benignamente visitarne ogni stabilimento. In quella occasione arrestossi a sapiente e prolisso esame della nuova collezione monetaria, consentendo graziarla con ispeciali prove di sua Regale soddisfazione.

LIBRO I.

DELLA ZECCA GENOVESE

INNANZI ALL' ANNO 1139.

LIBRO I.

DELLA ZECCA DI GENOVA
INNANZI AL 1139.

CAPITOLO I.

NOTIZIE PRELIMINARI
SULL'ANTICHITA' DELLA ZECCA GENOVESE.

Perchè è comunemente conosciuto che Corrado II. re d'Italia, nell'anno 1139 diede ai Genovesi il privilegio di coniar moneta, si credette pure da molti essere stata quell'epoca il primo cominciamento della Zecca di Genova; non intendendosi poter essere concessa cosa che già si avesse; nè sapendosi immaginare a que'secoli o l'onore, o il fatto della Zecca, se non se autenticato dall'imperiale autorità. Inoltre, perchè tutte le più antiche monete di Genova che si

conoscono, recano il nome di Corrado; e poichè niun'altra venne mai fatto trovarne d'epoca anteriore, la quale si appalesi con alcun altro marchio apertamente genovese, credesi cavarne una piena confermazione del non essersi innanzi al privilegio imperiale coniato mai moneta veruna in Genova, e moneta che non fosse corradina. Però se tale è la comune opinione, se fu pur quella di parecchi dotti, non lo è di tutti, nè si potrebbe dir vera; e pertanto vien prezzo dell'opera il soggettarla ad un esame accurato.

Il Cav. P. Gio. Batista Spotorno, nel primo volume della Storia Letteraria di Liguria [1] inseriva *un cenno sulle monete*, nè consentendo col Muratori: *che le più antiche monete di Genova fossero battute dopo il 1139, nel quale anno da Corrado re di Germania* MONETA DATA FUIT JANUENSIBUS, *come si legge negli annali del Caffaro*, opina che il dotto Scrittore abbia confuso il *dritto*

[1] Cap. V. § VI.

col *fatto*, e Genova coniasse *prima che il re Corrado gliene accordasse il diploma*. Comprova una cotal sua opinione con ragioni, e con fatti; e si accorda perciò con altro moderno Scrittore delle cose genovesi, il Marchese Girolamo Serra, che replicatamente [1] sostenne l'esistenza d'una Zecca innanzi al privilegio corradino.

A cosiffatta sentenza per altro non si mostrava ultimamente facile sottoscrittore il chiarissimo Gazzera, ma con quella urbanità che è propria ai veri letterati, scrisse allo Spotorno [2] non sembrargli abbastanza concludenti le prove da lui riferite sur una monetazione anteriore al 1139, giacchè, com'ei dice, non è bastevole argomento a indicar una moneta propria quel trovare negli antichi documenti, *monetæ nostræ*, *hujus monetæ*, *denari novi etc.* Veramente

[1] *Discorso sulla moneta di Genova*, Vol. 3. degli Atti dell'Accademia di Genova. *Storia della Repubblica di Genova*, Lib. 3. Cap. 4.

[2] Gazzera, *lettere bibliografiche; lettera* 2.ª

queste sole erano le prove di fatto recate dallo Spotorno, cioè *denari novi* in atto del 1110; *XX. librarum monetæ novæ* in altro del 1111, e *libras denariorum brunetorum hujus monetæ* in un terzo del 1124. Ma se questi pochi documenti recati dallo scrittore della *Storia Letteraria*, non per esaurir la materia, com' egli avrebbe saputo farlo assai compiutamente, ma soltanto per toccar di passaggio un argomento che pareagli avere una qualche relazione col proprio lavoro, han potuto apparire non affatto bastevoli all' uopo; potranno essi acquistar novello peso, ove sieno da ben altri documenti, e con molte nuove ragioni confermati.

Prima però di entrare positivamente nei particolari di queste ricerche, è d' uopo avvertire poter accennar elleno a molto diversi periodi, i quali pertanto è necessario conoscere anticipatamente, acciocchè si sappia tosto con quale metodo, e con quali cautele sia nostro pensiere di condurre le

indagini cui ci proponiamo dar opera. L'epoca del 1139 è tempo determinato; un principio della Zecca anteriore al privilegio corradino può risguardare un tempo indeterminato: cotal tempo, per altro, può dividersi in parecchi periodi, che torna bene far tosto distintamente conoscere. Noi dunque per trattare l'argomento della primitiva monetazione genovese alcun poco più diffusamente, e per mettere nel lavoro un qualche ordine, distingueremo quei primordii in più epoche diverse; cioè porremo nella prima anteriore al mille, ciò che fu detto ed opposto intorno a quell'antica esistenza d'una cotal monetazione; ripiegheremo quindi il nostro discorso ad una monetazione meglio accertata, che più o meno portasi dopo il mille sino al 1139; e finalmente verremo a parlare di quella nata dopo cotal anno, e per effetto del privilegio imperiale; che al postutto è specialmente quella cui vien diretta la raunata delle notizie che ci accingiamo a pubblicare.

CAPITOLO II.

—

DELL' OPINIONE D' UNA MONETAZIONE IN GENOVA ANTERIORE AL MILLE.

Davide Bertolotti il quale studiò l'antica moneta genovese, e conobbe la raccolta del Cav. Heydeken, pone la seguente quistione[1]: *Perchè Genova, emporio dei Liguri, non avrebbe ai buoni tempi di Roma coniato monete proprie di molto credito e corso? Il passo*, ei soggiunge, *in cui Cicerone parla dei* Genuarj *sembrerebbe levarcene ogni dubbio.* Ma invece ei dubita poi sulla sicurezza di quella lezione. E di vero, anche nell'edizion recente delle opere di Tullio, fatta dal Pomba in Torino, è tolta la parola *genuarios*, e vi è sostituito

[1] *Viaggio nella Liguria marittima*; lettera 95.

un bello *jamne vos*, che, giusta il dire di Bertolotti, abbatte tutto l' edifizio. Stanno per una lezione buoni latinisti, fra quali Manuzio; altri stanno per l' altra, fra quali lo Schützio. Noi qui non ci arrischieremo decidere in mezzo a cotai dotti, che tutti avranno avuto loro buone ragioni nel regolare la propria lettura. Ognuno vede come la quistione si riduca ad un fatto, come cotal fatto non possa venire chiarito se non se coll' ispezione de' migliori Codici mss. lavoro cui manco di mezzi, e di forze ad applicarmi. Ci limiteremo dunque solo ad osservare come per una parte nelle cose antiche, e tanto più se sono minute, e speciali, e di non poco recondita antichità, la mancanza di notizie non sia sempre un immancabile prova di non esistenza; e per altra parte, confesserò ingenuamente che sebben l'amor patrio possa fare inchinevoli a supporre quella tanto rimota antichità ed origine alla Zecca genovese; però dee tenere in molta dubbiezza questo stesso non

averne altra prova che un unico testo controverso.

Un' altra epoca per la Zecca genovese, e pur essa di poco men rispettabile antichità, pareva al Conte Gian Rinaldo Carli vederla nelle leggi Burgunidiche, dalle quali è fatta eccezione per quattro specie di soldi d'oro, fra i quali sono i *genavenses* [1]. Ma qui ne avvisa il Bertolotti [2] doversi rispettare il giudizio del Serra, ove ei dice [3]: *è più verisimile che appartenessero alla Città di Ginevra, nominata a quei tempi della corrotta latinità come nominavasi la città principale della Liguria.*

Una terza epoca finalmente fra le remotissime, ne vien pure indicata dal Carli; questa risguarderebbe l' anno 796, ed è fra gli altri accettata anche dal diligente annotatore all' accurata edizione del Caffaro,

[1] Carli *Opere* T. 2. pag. 294 — præter quatuor tantum monetas, Valentiniani, Genavenses, et Gothinm qui a tempore Alarici regis adœrati sunt, et Ardaricanos.

[2] *Lettera* citata.

[3] *Dissert.* citata.

cominciatosi in Genova nel 1828 coi tipi del Carniglia. Così l' Annotatore [1]: *La Zecca esisteva in Genova nell' anno 796, come ci attesta Giovanni Rinaldo Carli nelle sue ricerche storiche intorno alle Istituzioni delle Zecche d' Italia* [2]. Ma qui levasi contro il Gazzera [3], e giovandosi egli dell' autorità del P. Angelo Fumagalli, oppone, che se una siffatta sentenza ha potuto nascere dall' aver letto in una scrittura dell' Archivio dei Monaci di S. Ambrogio in Milano, che i denari *genenses* erano pari ai Milanesi, deesi correggere quella lezione, e leggervi piuttosto *ticinenses*. Certamente che se il Fumagalli ha letto meglio del Carli, svanisce quella documentata prova della

[1] *Caffaro e suoi Continuatori*, pag. 21.

[2] Non si creda essere solamente questo annotatore al Caffaro, che tratto da un amor patrio accettasse troppo facilmente il documento ambrosiano prodotto dal Carli; ma ben molti numismatici forestieri lo hanno ammesso; fra i quali Monsignor Gradenigo nel suo *Indice delle monete d'Italia* (Zanetti, T. 2. pag. 94) etc.

[3] *Lettera* citata.

Zecca genovese al secolo VIII; ma siccome ambidue furono molto dotti e periti leggitori delle antiche pergamene, così non ci pare poter tosto su due piedi, e senza qualche speciale disamina soscrivere anzi all' uno che all'altro. Per ora dunque ci contentiamo aver notato quelle opinioni concernenti i secoli anteriori al mille, poscia vi ritorneremo più posatamente; poichè sebbene ci possa esser caro il trovare dei fatti che onorino la patria, però anzi tutto amiamo la verità; e questa quando si trova controversa, è debito il chiarirla diligentemente. Non è men bello rimovere un errore, che trovar un *vero* non ancor conosciuto.

Abbiamo creduto dover tosto passare in rivista tutte le diverse opinioni che sulla Zecca di Genova per le epoche più remote ebbero spaccio, ed incontrarono opposizioni; ora poi vuole chiarezza che ordiniamo il nostro discorso, e dichiariamo perciò senza giri ed oscurità quale sia propriamente la

tesi che ci proponiamo difendere: eccola dunque in brevi parole.

Pensiamo potersi provare con certezza una Zecca la quale abbia lavorato in Genova innanzi al 1139, e precisamente sino al 1102: essere quasi ugualmente certo, aver essa battuto un qualche tempo innanzi al 1102: da questi esempli, ed oltrepassato così il solito limite, che parea più inalterabile delle colonne d'Ercole, non ne conseguitare, che si possa molto ardimentosi progredire sempre innanzi; ma sino a che non sieno fatte novelle scoperte, essere debito il modestamente ritrarsi da più remote supposizioni. Questa scala così ordinata sui diversi fondamenti, e gradi varj di certezza, che ci è paruto poter proferire, valga per lo meno a conciliarci una qualche confidenza appo i più schifiltosi fra i nostri leggitori.

CAPITOLO III.

SUI PRIMORDII DI ALCUNE ZECCHE, PARECCHIE CONSIDERAZIONI APPLICABILI ALLA GENOVESE

Perchè Corrado II. mandò il privilegio della monetazione ai genovesi, (già lo abbiam detto, e giova ripeterlo, avvegnachè in ciò sta tutto il cardine dell' equivoco) si crede che a quell' ora solo abbiasi potuto cominciare a battere moneta. Importa anzi tutto rimovere un opinione, che mette di mal umore ogni lettore, cui caggia trovare scritto che anche prima la Zecca abbia lavorato. E su questo lavorare senza privilegio, per non irne in cerca di moltiplicate testimonianze, e stancare con soperchie citazioni, basti consultare quello stesso Lodovico Antonio Muratori, che appunto è invocato da coloro, i quali si rifiutano

accettare per Genova un' antichità di Zecca anteriore al 1139.

Ei crede che Lucca abbia ricevuto un privilegio monetario da alcuno degli Ottoni germanici, ma però riconosce [1] che già vi si coniava ai tempi dei Longobardi, ed in ispecie di Desiderio, ultimo re di quella nazione. Medesimamente ci avvisa avere Piacenza nel 1140 avuto da Corrado il privilegio *faciendi monetam*, e che *eodem anno dicta moneta incœpta fuit*; ma ciò nondimeno consente col Locati, che già si godesse uguale privilegio per favore d'un Arrigo quarto, o quinto di quel nome; locchè indicherebbe come Corrado sapesse regalare le sue carte graziose, anche a coloro che non ne avessero uno stretto bisogno. Ma se non appagassero interamente questi esempli, perchè l'antichissima, e potentissima Lucca, potè avere altri titoli; perchè Piacenza avrebbe ad ogni modo bat-

[1] *Antichità italiane ecc.* diss. 27.ma

tuto con imperial privilegio; abbiamo però l'esempio di Siena, nella quale lo stesso Muratori opina si monetasse prima del 1180, comecchè l'anno 1186 da Arrigo VI. abbia ottenuto privilegio in cui: *auctoritatem concedimus ipsis Senensibus potestatem cudendæ, et faciendæ monetæ in Civitate Senensi.* Abbiamo Pisa la quale battea moneta certamente innanzi al 1175, perchè di quell'anno l'Imperatore sentenziò non potesse ella falsificare la moneta lucchese. E Muratori che opina avesse quella città il privilegio da Corrado II. ovvero da Federico Primo Augusto, però trova in atto del 782 *Solidos septientos Lucani et Pisani.* Bastino questi esempli a persuadere altrui, che privilegio di Zecca, e principio di monetazione non furono sempre sinonimi; e non esser quindi caso impossibile il trovare una monetazione anteriore al privilegio col quale è autorizzata.

Lo Spotorno, cui non erano ignote siffatte anomalie, intese la differenza che,

corre fra una Zecca abusiva, ed una legale; laonde notava come avesse il Muratori rispetto a Genova confuso il *dritto* col *fatto*, quando non seppe ancora vedere una moneta genovese, perchè non trovava il titolo che la legittimasse. Questa distinzione fra diritto e fatto, importa non dimenticarla così di leggieri, perchè apertamente avvalorata degli esempli riferiti, e da ben altri, che si ommettono onde non andar più per le lunghe; e perchè è sustanziale nella presente disamina.

Il non trovare una spezie di moneta, non vuolsi ammettere per argomento bastante a poter dire che siffatta moneta non abbia esistito mai. E questo s'intende facilmente da sè, perciocchè tutto giorno scopronsi cose non mai conosciute prima, che però dissotterrate ci avvisano di loro esistenza; perchè *vice versa* se anche una tale moneta non esistesse più nè sopra, nè sotto terra, questo suo non essere più in un tempo, non fa prova certa del non aver mai esistito in

altri tempi. Muratori riferisce parecchi atti che ricordano una moneta veronese del secolo XI., eppure, tranne una sola che non arriva a intender bene, ei non sa riferire se non se monete del secolo XIV., siccome appartenenti a quella illustre città [1].

[1] Anche rispetto a Volterra, Muratori confessa non aver potuto vedere una sola moneta, ma però trovare in istrumento del 1231: *Centum librarum Vultarensis monetæ.* Lo stesso potrebbesi dire di Albenga, pella quale si hanno documenti che portano contrattazioni in moneta albinganese; ma però di quelle monete mancano i nummi effettivi, nè se ne hanno altre certe testimonianze; laonde io non mi valgo di siffatti esempli, perchè potrebbero dai più fini critici essere mandati fra i dubbii. Dico però che se torna bene molta cautela nello accettare, deesi pur guardare un giusto riserbo nel rifiutare; perciocchè tutto dì arrivano scoperte le quali fan chiaro e certo, quanto prima potea parer oscuro e dubbio. La *lettera* del prof. Pier Vittorio Aldini scritta al Cav. Tamassia addì 3 maggio 1836, e pubblicata in Pavia dal Fusi, è un ben recente, ed insieme un ben grande esempio d'inopinate scoperte. Ei ci proferisce una prima moneta di Lodi, comechè gli storici di quella città tenessero generalmente mancarle l'onore della moneta propria; benchè non ne avessero avuto contezza i primarii monetografi; sebbene gli antichi documenti e contratti passati in Lodi ricordino soltanto monete forestiere. Solo in tanto silenzio era sorta in Milano sin dal secolo XV la voce di Tristano Calco, e certo era voce

Vincenzo Bellini [1] dice apertamente: *del peso poi, lega, e forma di questi aquilini siamo affatto all'oscuro; sappiamo però che ciascun d'essi nel MCCCIL. correva nel commerzio ....;* eppure ei si possedeva gran numero di *ferrarini* moneta, che assegna al secolo XII; locchè ci avvisa, non essere l'antichità maggiore ciò solo che può rendere meno comuni li vecchi nummi; ma poter accadere, che una moneta tuttocchè più vicina a noi sia meno reperibile d'un altra più antica, senza che però da tal fatto possasi inferirne non aver mai esistito.

Il Cav. Giulio Cordero dei Conti di San

da suonar molto alto; or questi avvertiva sotto l'anno 1236 della storia sua milanese, che Federico Imperatore *Laudem reversus jus cudendæ monetæ civitati ipsi concessit.* Grave scrittore è quello storico, ma però tutti i fatti apparivano contrarii al detto di lui; quindi si poteva a ragione rifiutarlo: ora la novella moneta, dimostra vana una lunga serie di fatti, e d'argomenti contrarii vigenti in paese; verace invece una semplicissima notizia contenuta in uno storico straniero. Molto dunque dee Lodi al chiarissimo Aldini pel rivendicatole onore.

[1] *Delle monete di Ferrara Cap. III. pag.* 91.

Quintino volendo negare una molto rimota antichità alla Zecca dei Marchesi di Saluzzo [1] ne prende bensì sospetto dall'assoluta mancanza di antiche monete che vi abbiano relazione; ma ciò fa, non tanto perchè una tale mancanza sia accompagnata dal silenzio degli scrittori passati; simmeglio, perchè gli si prestano prove dirette, quale sarebbe quella di vedere quei Marchesi [2] valersi di moneta forestiera in contratti coi proprii sudditi, e nel proprio paese.

Tutto ciò sia detto per comprovare come l'assenza di appositi nummi possa bensì

[1] *Dell' istituzione delle Zecche già possedute dai marchesi di Saluzzo in Piemonte. Pag.* 3.ª

[2] Non a caso il San-Quintino osservò che appunto la moneta forestiera era in uso nei contratti medesimi marchionali, perciocchè riesce ben duro a creder che lo stesso Autore della moneta si presti a rifiutar la moneta propria. Ciò monta più alto dell' esempio veduto per Lodi; ma però considerando che Lodi si reggeva a Comune, non evvi tanta distanza quanto a prima giunta potrebbe apparire, poichè anche il popolo potea tenersi superbo della patria monetazione. Ciò dicea per provare quanto occorra irne a rilento nel formare sentenze per mezzo di conghietture.

aversi quale un probabile argomento negativo, non mai siccome certa prova diretta; e vedremo in seguito, come per Genova una tal assenza possa essere anzi apparente che reale; e venga compensata dalla testimonianza di antichi scrittori, e di antichi documenti [1].

Abbiam veduto che Federico Imperatore sentenziò contro i Pisani nel 1175 perchè falsificavano la moneta lucchese. Successivamente pel 1181 si trova scritto: *Pisani et Lucenses inter se paciscuntur de monetâ cudenda; conveniunt ut in moneta Pisana nomen Lucæ vel Henrici non contineatur, immo nominatim contineatur in moneta quam Pisani fabricare debent nomen Friderici, seu Cunradi, et nomen Pisae; testantur etiam ante haec pacta Pisani se habuisse potestatem faciendi Lucensem monetam, vel de ipsa moneta ex concessione seu*

[1] Per Lodi il solo Calco fu lo storico venuto in campo a fare testimonianza; e fu testimone verace: per Genova sono parecchi, e più vicini di tempo, anzi uno è contemporaneo.

datione Cunradi Regis, *et Friderici Imperatoris*; così Gio. Lamio nelle sue *deliciæ eruditorum* [1]. Ai tempi di Oddone di Savoja, e di Adelaide (1145 — 1160) si cominciò in Aiguebelle di Moriana a battere moneta viennese, del che mosse lagnanze l'Arcivescovo di Vienna in Delfinato; e si soprassedette per un tempo, ma poi si ricominciò quella coniatura [2]. Il Cordero [3] pensa che Vercelli non abbia mai battuto moneta con impronto proprio, sibbene contraffacesse il pavese, perchè grandemente accreditato [4]. Altri esempli si potrebbero addurre di cotali estranee fabbricazioni, ma questi

[1] *Adnotationes ad Leonis urbevetani Chronic. Imper.*

[2] Cibrario *dell' Economia del medio evo.*

[3] *Della Zecca dei marchesi di Saluzzo.*

[4] In un atto del 15 novembre 1253 Notaro De-Fornarii si legge, che Pasquale de Balneo e socio confessano aver avuto da Oberto de Grimaldi tanti oggetti pei quali promettono pagargli Bisanzii 4062 miliaresi d' argento *de ceca Janue*, *vel de ceca Thuscie.* In altro atto dello stesso Notaro, anno, ed addì 22 dello stesso mese abbiamo, che Orlando Palea e Guido Barba, ambi Lucchesi, confessano aver avuto da Obertino Ponzano figlio di Giacomo Lire 882. 10 *Janue*, per le

parmi possano bastare ad avvisarci non essere strano quel vedere nei secoli dopo il mille segnarsi da un paese la moneta altrui. Gioverà però il notare come siffatto genio di coniare moneta forestiera sorgesse specialmente per quelle che aveano maggiore credito in commercio. Ben veduti erano i viennesi, e per tutta l'Italia di mezzo i denari lucchesi, e perciò li vedemmo essere stati di preferenza ricopiati dalle altre Zecche vicine; e qui per valercene a suo tempo ci occorre avvertire che nel x., ed xi. secolo era spezialmente accetta a tutta l'alta Italia la moneta pavese [1].

quali promettono pagargli tanti Bisancii miliaresi d'argento in ragione di SS. 4 - 8 *pro quolibet Bisancio boni et justi ponderis de Ceca Janue*; *aut tam bonos velut sunt de Ceca Janue*. Ed ecco con ciò due esempli che ci avvisano come in Genova anche dopo il privilegio della Zecca si coniasse moneta altrui; come ciò si praticasse pure altrove.

[1] Arrigo III nell'anno 1042 concedendo facoltà di Zecca al Vescovo di Padova, volle che la di lui moneta fosse *secundum pondus veronensis*; e con ciò ecco un altro esempio sul dare corrispondenze fralle monete dei varii paesi. Murat. *Diss.* 27.

Scrisse il Serra nella sua Storia di Genova [1] ... *leggendo con attenzione le cronache del Caffaro, e dell'Arcivescovo Jacopo da Varagine, non si può dubitare di tre diverse stampe dopo il* x. *secolo, l'una più antica... l'altra dei bruni, e la terza.... dei bruniti che.... ebbe corso fino al 1138.* Quanta sapienza sia compresa in queste poche parole, e di quante conseguenze elle sieno feraci, si conoscerà appieno seguitando le indagini alle quali ci proponiamo dar mano. Intanto egli è necessario che il nostro lettore si arresti un momento a ponderare la forza di quelle parole. È detto *leggendo con attenzione*, e di vero, è solo da un'attenta lettura, e fatta con riflessione che ci proponiamo cavarne di molto importanti ed aperte conchiusioni. Il trasandarla, non che lasciar nel bujo condurrebbe ad errori. Quindi il venirne in campo delle opinioni mal fondate,

[1] Lib. III. Cap. IV.

che facilmente possono trovar ripetitori ed essere scambiate col vero. Convien vedere le cose al proprio fonte, e parmi poter asserire essere oggidì la storia della monetazione genovese, non tanto un campo ancora vergine, simmeglio un cotal sodo, in cui prima di eseguire utilmente il divelto, è necessario sgomberarlo dalle opere disutili che lo ingombrano. Per arrivare ad una tal meta felice, avvisa il Serra essere necessario l'accurato esame degli storici genovesi; e vedremo come sia questa la via sicura, e forse unica a conseguire lo intento. E dicea sicura, perchè Genova può gloriarsi di primeggiare fra tutti i popoli d'Italia in coppia di storici antichi, esatti, ed autentici.

Egli è chiaro che ove si potessero avere tutti i documenti, e materiali o perduti affatto, o non ancora scoperti, ma capaci a dar lume su tutte le vicende dei tempi andati; ci ne verrebbe sicuramente fermato ogni punto della storia, come già ben molti

lo sono senza patir più opposizione veruna. Ma nell'attuale condizion delle cose bisogna accomodarsi con ciò solo che si può avere; e tenendosi ugualmente lungi da un borioso scetticismo, e da ogni puerile credulità, conviene cercar molto; sentenziar poco; nè giurando mai alla cieca in nome di alcuno, intendere ad accettar per vero ogni detto, ogni fatto, allora solo che da una ragionevole critica si trovi approvato e confermato. Importa altresì distinguere i documenti sicuri dai dubbi, e fra questi riconoscere i diversi ordini di storica sicurezza. Per questi motivi, se noi ci occuperemo a dimostrare come l'epoca del 1139 sia troppo moderna pel primo cominciamento della Zecca di Genova; abbiamo pure indicato per altra parte, in che modo rispetto alle altre epoche anteriori, ci vogliam limitare a risguardar siccome certe quelle soltanto che ci sarà paruto risultar tali; e dopo ciò terremo per più, o meno, o niente probabile ogni altra epoca in pro

della quale stieno ragioni più valide o meno, o non ne stieno di bastanti. Intanto dalle già poste considerazioni speriamo poterne ricavare:

1.° Non essere impossibile una monetazione anteriore al titolo legale che vaglia ad autenticarla; ma doversi distinguere *Zecca di fatto*, da *Zecca di diritto*.

2.° Non essere nuovo il caso che in un paese siasi battuto la moneta d' un altro paese.

3.° Non essere prova bastante a negare una monetazione, il non trovare, o conoscere moneta veruna di quella stampa.

CAPITOLO IV.

MONETAZIONE IN GENOVA DAL 1102 AL 1139.

Caffaro che dell' anno 1168 morì nella grave età di ottantasei anni, fu il padre degli annalisti genovesi; ma ciò che più monta, ei fu uomo di fino ingegno, sedette molte volte Console del Comune, molte dei placiti, ebbe pubbliche incombenze così di guerra che di pace; quindi è, che potè avere ogni opportunitade a frugare negli archivii della Repubblica, ed a conoscere per pratica ogni fatto, e particolare di lei. Niente adunqne mancandogli all' uopo, ei potè farsi ottimo compilatore di quelli castigatissimi annali patrii, i quali poi solennemente regalati al Governo, riuscirono tanto approvati ed accetti, da ve-

nirne comandata per legge la conservazione, e da esserne della regolata continuazione loro fatto pubblico incarico. Egli è dunque da Caffaro, che noi potremo degnamente dar principio alle nostre ricerche.

Or ecco le di lui parole [1]: *Anno 1102 — Primo anno histius consulatus moneta denariorum papiensium veterum finem habuit, et alia incepta nove monete Brunitorum fuit.* Poi giunto all'anno 1114 (in cui si cominciò un consolato per 4 anni) soggiunge: *In secundo anno predicti consulatus* (locchè porta all'anno 1115) *denari bruni prioris nove monete mense octobris finem habuerunt, et alia moneta Brunitorum incepta fuit.* Finalmente pervenuto all'anno 1139 conchiude: *Et in isto consulatu Bruneti finem habuerunt: et in isto Consulatu moneta data fuit Januensi Urbi a Conrado Theutonico Rege, et privilegia inde facta, et sigillo aureo sigillata, Can-*

[1] Caffaro. Edizione del 1828.

cellarius Regis Januam duxit, et Consulibus dedit.

Chi pensasse vedere nelle relazioni di Caffaro niente più che la notizia delle monete le quali, per effetto delle vicende commerciali, ora ebbero spaccio, ora furono rifiutate alla piazza di Genova; ponga mente a quel dirsi *denari bruni . . . . . . mense octobris finem habuerunt, et alia moneta Brunitorum incœpta fuit.* Un generale ed assoluto mutamento di moneta non si fa tutto d'un tratto pel solo favore o disfavor commerciale, ma l'espressione dello storico appalesa invece un ordinamento governativo arrivato quando piacque mandarlo, ed avente effetto quando fu mandato. Ciò posto, ci sarà lecito dire: se Genova non poteva coniar moneta senza facoltà del Re d'Italia; non poteva neppure abolire la moneta regia della Città di Pavia. Questi son due gius regali correlativi. Se poteva abolire nel mese di ottobre una moneta corrente, il Governo di Genova si riconosceva in diritto di co-

niare in qualche guisa una moneta, la quale per lo meno avesse corso in paese. Importa distinguere bene il battere una moneta in Genova, dal procacciare ovunque favore speciale alla propria moneta. Quello potea farsi in qualche modo da ogni città libera, e lo diremo il *fatto legale* della monetazione; ma questo favore si conseguiva per grazia imperiale, e lo ravviseremo siccome il *diritto autentico* della moneta.

Se Genova potea battere moneta potè pure aver molto bisogno di batterla. Grande era il commercio suo con Lucca; ne abbiamo frequenti prove, e molto eruditamente lo dimostrò il Cav. di San Quintino ne' suoi *cenni sul commercio dei Lucchesi coi Genovesi nei secoli* XII. *e seguente*. La moneta lucchese andava declinando di valore in faccia alle pavese; G. A. Zanetti ci avvisa di ciò intorno al 1100 [1], e fa corrispondere 3 denari lucchesi ad un pavese; Genova

[1] T. 2. p. 396.

impicciolì sempre la sua moneta in proporzione alla pavese; forse con ciò mirava a mettere in miglior relazione la propria moneta con quella dei lucchesi.

Questi tre passi del Caffaro ci recano la distinta storia monetaria per lo spazio di tre diversi tempi dal 1102 al 1139. Veggiamo ora quanto concordino gli altri scrittori delle cose genovesi; e primamente consultiamo il Vescovo di Nebbio, quell'Agostino Giustiniani che fu portento di dottrina a' suoi tempi. Sotto l'anno 1102 ecco le di lui parole: *Et avvenga che per questi tempi la Città fossi potente e rica, non dimeno non gli era ancora l'uso della moneta propria, ma si spendevano e costumavano denari di Pavia, i quali il primo anno di questo Consolato ebbero fine, e si cominciò moneta nuova, e si chiamavano denari bruni pavesi.* Poscia venendo all'anno 1114, ecco ancora le di lui parole: *in questo Consolato fu dimessa la moneta della quale avemo fatto menzione di sopra, e fu introdotta*

un altra moneta denominata bruniti picolini. Infine pervenuto all' anno 1139, riferisce ei pure il privilegio di Corrado.

Se prendiamo a leggere l'Arcivescovo Jacopo da Varagine, che vivea nel XIII. secolo, troviamo ugualmente ricordata la moneta sotto l' anno 1113. *Hoc etiam tempore inventa est moneta denariorum qui bruni dicebantur; prius etiam Civitas januensium papiensibus utebatur.* Ei pure ricorda poscia il privilegio di Corrado, e perciò a suo tempo ci dice.... *moneta quæ dicebatur Brunitorum, quæ tunc Janua fiebat cassata fuit, primo enim in Janua expendebantur papienses, deinde Bruni, postea Bruneti qui erant minores quam primi, ultimo expendebantur Januini.*

Finalmente ricorderemo ancora quel tratto di Giorgio Stella in cui dice: *Januenses papiensium et alienigenarum pecuniam expendebant, postque nummos alios Brunos vocatos, deinde Brunetos factos Januæ, non ad insignia Januensium.*

Dopo cotali storiche testimonianze, pare, o non si debba tener conto veruno delle più concordi relazioni di molti storici, o sia forza lo ammettere due monetazioni diverse del 1102, e del 1115. Oltracciò, alle testimonianze degli scrittori si aggiungono pure i fatti, e già vedemmo dallo Spotorno riferiti tre documenti degli anni 1110, 1111, 1124, nei quali è detto, *denari novi* — *monete nove*, — *denariorum brunetorum hujus monete*; ma ultimamente ei ne pubblicava un nuovo ed importantissimo del 1109, in cui senz' altro è detto: *et hoc habent pro li. sexaginta denariorum Jan.*[1]. Che si vorrebbe di più? Ed ecco come *denari novi*, — *denari hujus monete*, *denari januensium*, o forse meglio *januini* sieno sinonimi; ecco i contratti combaciar colle storiche memorie; ecco un complesso di prove raccolte dalle relazioni, e dai fatti.

Mancano però, o pare che manchino le

[1] Documento N.° 1.°

monete battute prima del 1139, ma che importa ciò, dopo tante prove dirette, ed indirette? Dimostrammo come anche senza la legalità delle carte imperiali, però le Zecche abbiano in qualche modo lavorato; indicheremo assai presto essere molto probabile che non si possano conoscere monete anteriori a quell'anno 1139; ed intanto, a non menar più il can per l'aja, come dicono i fiorentini, conchiuderemo fiduciosi: essere cosa certa che si coniasse almeno fra il 1102, ed il 1139.

Se qui poi mi si domanderà quale sia stato il conio e la forma di cotal moneta, francamente risponderò non saperlo, nè credere che alcuno oggidì lo sappia con certezza; ma aver molto forti ragioni a sospettare che non fosse di stampo, ossia d'impronta genovese; e questo essere forse uno dei precipui motivi pei quali non potendosi di presente conoscere siffatta moneta, non si sappia trovarla; laonde dal non saperla trovare, siasi creduto poterne

cavare un valido argomento a negarne la esistenza. I Bruni ed i Bruniti coniati in Genova dal 1102 al 1139, crediamo avessero impronto pavese, e ciò ne vien suggerito da più ragioni.

Primamente Giorgio Stella ci avvisa che erano *factos .... non ad insignia januensium*; in secondo luogo Giustiniani li noma *denari bruniti pavesi*. E sempre confermando la storia coi fatti e questi con quella, ci è caro recare con documento di convenzione stretta nel 1140 fra i Pavesi ed i Genovesi [1], nel quale così per la parte di Pavia

[1] V. Docum. II.

Questo documento porta che nei due paesi un omicidio si emendi con sette lire e mezza *brunæ monetæ*; e qui si potrebbe dubitare altra essere la *moneta bruna*, altra i *bruni*, o *brunetti*. Ma puo schiarire quel tratto del Borghini ove dice: *Et quanto al nome della moneta nera, che a differenza di quell' altra che si usava innanzi, che o per essere tutta o per haversene molto*, (rame) *o per essere come di que' Bargellini dice il Villani Bianchita d' ariento, appariva molto bianca, prese dal colore del rame brunito questo nome, il quale, non si trovando prima, non si può credere nuova invenzione et di questo tempo. Et è stato ben notare di sopra, acciò non si credesse nuovo nome, e posto per differenza di*

come per quella di Genova, è menzionata la *moneta bruna*. Dunque i Bruni o i Bruneti, (chè Bruneti non è se non se diminutivo di Bruni, perchè ridotti a minor valore; e Bruni, e Bruneti credo si debbano ravvisare per gli appellativi della moneta di bassa lega, ossia della *moneta bruna*) erano moneta comune ai due popoli, comunque questi popoli appellassero propriamente siffatta moneta. Che un paese prendesse a coniare la moneta d'un altro, vedemmo aversene gli esempli molti; che si scegliesse di preferenza quella moneta avente miglior fama, è naturale: quindi è, che se i Pisani batterono la lucchese, i

que' quattrini bianchi, che intorno al 1480 per accrescere le gabelle furono trovati. (Vincenzo Borghini: — *Discorsi — della moneta fiorentina*) Ei parla del secolo XIII., e di moneta inargentata, *o brunita*, e del resto di rame; e tutto al più riconosce in quel secolo una lega di un' oncia di fino per libbra. Ma cotal moneta niente più che abbellita, prese nome dal rame *brunito*; e certo che *bruni*, e *bruneti* non si slontanano da quella etimologia: quindi è che *moneta bruna*, e *bruneti*, sembranmi sinonimi; e questi già stavano in Genova, ed in Pavia prima che si conoscessero in Firenze.

Genovesi aveano buone ragioni a preferire la pavese, siccome quella che sì godea grande riputazione in tutta la Lombardia, ove i Genovesi non aveano piccioli traffici. Perchè i Pisani coniavano moneta lucchese? Perchè Lucca dopo Carlo Magno, era capitale della Toscana. Perchè Genova la pavese? Perchè Pavia era capitale del Regno. Si dirà: ma Genova era libera: sì; ma essa doveva presciegliersi una moneta che già avesse spaccio, che niuno potesse rifiutare. Or questa moneta era per Genova la pavese, come per Pisa stava la lucchese.

Questo veder che allora si stampava una moneta, ma non d'impronta genovese, fa pure buon accordo colla privazione d'un titolo imperiale a poter coniare; giacchè pare siasi inteso a comporre le cose quale si potean meglio, acciò d'aver una moneta pei bisogni del commercio, comechè si mancasse d'un titolo a possederla legittimamente.

Oltre alle relazioni di traffico, puossi al-

tresì rimarcare, quanto la buona ed amichevole relazione che per lo più correa fra Genova e Pavia abbia potuto influire a far preferita la moneta pavese.

Che in Genova si coniasse moneta innanzi al 1139, ci pare averlo dimostrato; che poi cotal moneta non avesse impronto genovese appoggiati allo Stella, ed al Giustiniani ci pare averlo pure proposto qual dubbio molto fondato. Non neghiamo potersi fare delle obbiezioni; ma però giova osservare che degli antichi denari pavesi facilmente se ne scoprono anche oggi giorno nel territorio genovese; io posso dire di averne veduto più di sei, coll'Ottone, e coll'Enrico, e quali vengono riferiti dal Muratori; ma non mi è mai capitato trovare un solo Bruno, o Bruneto; ossia una moneta di bassa lega, la quale rechi un qualche marchio genovese [1].

[1] Non Bruni o Bruneti con marchio genovese, ma conosco bensì degli Enrichi pavesi di bassa lega. Trovo invece gli Ottoni tutti di fino argento. Perchè questa diversità di nomi

CAPITOLO V.

MONETAZIONE IN GENOVA ANTERIORE AL 1102.

Dopo essermi adoperato a dimostrar vere e reali le due monetazioni del 1102, e del 1115; ricordiamoci che il Serra ne riconobbe anche una terza anteriore al 1102; ma questa doversi argomentare dall' *attenta* lettura degli storici genovesi. Ritorniamo dunque anzi tutto al Caffaro; e qui notiamo primamente che l'edizione pubblicata dal Muratori, ed inserita nella grande raccolta: *Rerum italicarum scriptores* è inesatta;

imperiali sopra monete di titolo molto diverso? Non oso tosto proferir qui tutti i sospetti che mi si affacciano alla mente; vorrei prima avere una maggior coppia di quelle monetine; giacchè bisogna persuadersi, che in numismatica, è sempre rischioso lavorare sovra pochi esemplari. Se mi riuscirà trovare un maggior materiale, forse mi avrò allora il bisognevole per un' appendice al presente capitolo IV.

se certo non per colpa di quel sommo, sì veramente di colui che gli procacciò il ms. Ecco il testo dell' edizione muratoriana: *Primo anno istius consulatus moneta denariorum papiensium finem habuit, et alia incœpta nova moneta Brunitorum fuit.* Qui manca il *veterum* al *denariorum papiensium*, e si ha *nova moneta*, a vece di *novæ monetæ*, come porta il testo già prima da noi riferito, che appartiene all' edizione del Carniglia, la quale oltre di essere stata collazionata sopra i testi a penna che si trovano nella libreria civica, confronta pure con quello molto antico conservato nella biblioteca della R. Università di Genova.

Non è di poco momento quell' aggettivo *veterum*, perchè avvisandoci che di quell' epoca conoscevasi una moneta appellata denari vecchi, ne fa fede dell' esistenza di un' altra moneta da dirsi nuova. Coloro i quali nelle parole dell' annalista vorrebbono ritrovare niente più che il cambiamento della moneta la quale di que' tempi potè

aver avuto legal corso in Genova, e non una reale monetazione, spiegano Caffaro dicendo: si cessò allora dallo spendere i denari vecchi pavesi, e vi si sostituirono i *bruni*. Ma qui si domanda: que' denari vecchi eran venuti da Pavia? nè agli oppositori tornerà certo in conto una risposta negativa; ma io ripiglierò allora: se hanno potuto venire i vecchi, perchè non ugualmente i nuovi? Si è visto mai che da un paese col quale durino relazioni commerciali sia venuto soltanto la vecchia moneta, senza saggio veruno della nuova? Dunque, se anche la nuova moneta avea potuto arrivare in Genova, perchè soltanto la vecchia vi ebbe fine? Si risponderà: aver già detto che i Bruni eran moneta con impronto pavese; essi perciò doversi risguardare per la *nova moneta quæ incæpta fuit*; ed i vecchi denari essere quell'antica cui toccò cedere il campo. Risponderemo qui primamente: che senza il documento del 1140 non si sarebbe mai pensato che

appo i Pavesi fosse qualche notizia dei Bruni, o a meglio dire di moneta appellata bruna; e che perciò si dieron le armi altrui per offendere; ma siccome deesi avere per unico proponimento la ricerca del vero, senza guardare più in là, quindi è, che dopo aver lealmente ricordato quell'atto, ci pare poter dire non essere tale da infirmar la nostra tesi.

Ed infatti, osserviamo che i denari pavesi non eran comunemente detti Bruni in Pavia, e quindi ove l'analista niente altro avesse voluto indicare se non se il passaggio dei *denari pavesi* nei *bruni genovesi*, non occorreva adoperasse l'aggettivo *veterum*, avvegnachè la moneta che stava prima era certamente vecchia rispetto alla venuta novellamente, nè perciò correa bisogno distinguerla con un epiteto: e per giunta un mutamento dee certo essere accaduto nella Zecca di Pavia innanzi al 1102, cioè prima del chiudersi il secolo XI; poichè, oltre alla forza che naturalmente

vuol avere quel *veterum*, osserva Annibale degli Abati Olivieri [1] che sino alla metà di tale secolo, si trova in Pesaro conteggiato col denaro papiense; che ciò non si vede più dopo tale metà, ma gli succedono i *venetici*. Aggiungeremo: quel dire *incœpta* significa propriamente *il prendere a fare, il cominciar a fare cosa nuova*; e nel nostro caso non ci pare poter avere altro ragionevole significato se non se questo: *Januenses cœperunt cudere*, e tutto ciò ne sembra tanto più vero, in quanto che gli altri storici trovansi consenzienti in tale intelligenza. Infatti Giustiniani dice: *e si cominciò moneta nuova*; Varagine; *inventa est moneta denariorum*; Giorgio Stella: *factos Januæ*; le quali espressioni indicano ben altra cosa che non sarebbe il solo ammettere una anzi che un' altra moneta forestiera, siccome la legale nel paese.

Per effetto di queste osservazioni, e dopo

[1] *Zanetti T.* 1. *P.* 184. Annibale degli Abati Olivieri — Moneta di Pesaro.

gli argomenti, e le prove recate a fermar l'esistenza d'una monetazione in quel torno dal 1102 al 1139, è d'uopo farsi ad esaminar meglio le parole di Caffaro. E qui tosto osserviamo com'egli dopo aver istruito il lettore sur una monetazione *incœpta* nel 1102, pervenuto al Consolato che si cominciò nel 1114, dia pure contezza del cambiamento in quello accaduto nella forma, e nel valore dei Bruni; ed a questo punto si esprime così: *et alia moneta Brunitorum incœpta fuit*; vale a dire osserva nel 1115 lo stesso frasario, che nel 1102 aveva adoperato. Ora perchè a due espressioni materialmente uguali, si vorran dare due significati essenzialmente diversi? Se vi erano denari vecchi, di necessità doveano esservi denari nuovi. Se la moneta che all'apparire del secolo XII. avea corso in Genova, non si vuol risguardarla siccome battuta ivi, ma venutaci da Pavia; egli è pur necessario, che sendo venuti, e spendendosi in Genova denari pavesi, si spendessero così i

vecchi come i nuovi; laonde avendo soltanto accennato l'abolizione dei denari vecchi, non si era indicato abbastanza per abolire tutta la moneta forestiera; e se s'intese a porre un ordinamento, questo saria stato mancante. Quindi è, che se vi fu una legge, essa non dovette essere posta a sbandir la moneta forestiera, sì solo a comandar l'abolizione dell'antica moneta, ch'era stata battuta in Genova, sulla foggia dei vecchi denari pavesi.

Se non che, ove è mai che si legga essere stato in Genova proibito l'usò dei reali denari vecchi pavesi? È detto ch'ebbero fine, e questo è un fatto, non un precetto; ed è appunto quel fatto che necessariamente doveva arrivare, perchè a vece di battere i denari vecchi pavesi, erasi preso a coniare i Bruni. *Et alia* novella moneta, dice Caffaro, quando abbandonati i *Bruni* si fece passaggio ai *Bruneti*; *et alia* ugualmente avea detto quando si passò dai *vecchi denari pavesi* ai *Bruni*. Questo passaggio

dai Bruni ai Bruniti, non esprime indispensabilmente una formale proibizione dei primi; sibbene una cagione per cui cessassero essi; or dunque il passaggio dai vecchi pavesi a novelli Bruni potea pur procedere d' uguale tenore. Che i Bruni, ed i Bruneti fossero certamente coniati in Genova, si è già dimostrato; che i vecchi denari pavesi ci fossero pure coniati, è analogia che appare da sè. Ed in vero conviene ricordar sempre la già proposta osservazione: che i Bruni non aveano impronto genovese come è detto dallo Stella; che dal marchio loro si appalesavano pavesi, come è pure ricordato dal Giustiniani; dunque i varii passaggi fatti erano sempre uniformi, perchè fra monete di analoga figura pavese. Infine essendo i Bruni, i Bruneti, ed i Genovini tutte quante monete battute in Genova; e volendo il Varagine dar la serie delle diverse monete successivamente adoperate ivi, disse: *primo enim Janua expendebantur papienses*, *deinde Bruni*, *po-*

stea Bruneti.... ultimo expenduntur Januyni. Perchè ha egli tessuto questa serie? Forse per indicare tutte le monete che si erano spese in Genova? No certamente, avvegnachè assai prima dei Papiensi, avea Genova esistito, ed esistito emporio commerciale; in essa pertanto si erano spese ben altre specie di moneta. Ed in vero, se i pavesi vi avranno recato i loro ottolini, è ben certo che i lucchesi non tralasciassero di portarvi la propria moneta. Dunque a intendere di quel modo il detto dell' Arcivescovo, ci apparirebbe puerile, e manchevole. Puerile: perchè pubblicherebbe un fatto già noto, cioè che i popoli diversi recano di solito, e tanto meglio recavano a que' tempi non usi ancora ai giri di banca, la propria moneta nei paesi coi quali commerciavano; mancante: perchè non doveva indicar solo la moneta dei pavesi, ma quella altresì degli altri popoli commercianti con Genova, fra quali principalmente i lucchesi. Ove invece si voglia

intendere per quella sola serie di monete, ch' erano state battute in Genova, ed ivi perciò spese, risultava allora notizia grave, e meritevole di memoria; notizia che si trova in buon accordo con quell' *alia* di Caffaro, non certamente messo a caso [1].

Può accadere che si propongano qui le seguenti obbiezioni. Altra cosa essere il materiale spendere una moneta, altra la moneta legale del paese, giusta cui nell' eseguire le cotidiane contrattazioni ragguagliasi ogni moneta forestiera. Anco senza possedere la Zecca, potevasi avere una legittima moneta locale, cioè quell' unica riconosciuta dalla legge, e perciò regolatrice delle multe delle tasse, degli onorarii, e d' ogni altro bisogno dipendente dal pubblico ordina-

[1] Ove si consultino gli atti dei secoli X., ed XI., comunemente si trova l' espressione *denarios bonos papienses*; così recano fra gli altri i documenti ai numeri 202, 241, 248, 264, 296, del primo volume *chartarum* delle Regie Deputazioni di storia patria in Torino; i quali sono atti che vanno dal 1002 al 1034.

mento. Genova pertanto aver potuto conoscere qual sua moneta legale que' denari che proprio eran venuti da Pavia; e ciò starsi anche in ottimo accordo colle antiche relazioni del politico reggimento di quella insigne capitale. Ciò posto, doversi dire che l'enumerazione monetaria del Varagine è sensata, poichè descrive le tre prime monete proprio genovesi, e che perciò ebbero qualità legale in Genova, i Bruni cioè, i Bruneti, ed i Genovini; ed oltracciò nota ivi l'ultima moneta forestiera ma però di corso pur legale, e dalla quale si era partito; e tanto aver fatto molto saggiamente, per dare una compiuta notizia del modo com'era accaduto il passaggio. Dopo ciò ne viene che i *papienses* i quali *primo expendebantur Janua* fossero reali produzioni della Zecca pavese.

Supporremo noi che una siffatta obbiezione, a dir vero molto appariscente, sfuggisse al fino ingegno del March. Serra, il quale pur non esitava parteggiare per tre

diverse monetazioni anteriori alla corradina, argomentandole dall' *attenta* lettura degli storici? Non mi è facile il crederlo, ma invece mi vengono ovvie le risposte seguenti. Tenendosi col Giustiniani che i Bruni o Bruneti si appellassero pavesi, quel dirsi dal Varagine unicamente *papienses* darebbe una lezione incompleta, perciocchè in tal guisa poteano altresì intendersi i Bruni. Ma se invece, noi ci trasporteremo colla mente a que' tempi, e considereremo la forma che naturalmente poteano avere le espressioni degli uomini d'allora; al *papienses* intenderemo unito il sostantivo *denarii*, ed al *Bruni* l'aggettivo *papienses*; e completando per tal modo la lezione, non come stava necessaria in quel secolo XIII., ma come torna acconcia al nostro più distante XIX., il tratto dell' Arcivescovo prenderà questa forma: *primo enim Janua expendebantur denarii papienses*, *deinde Bruni papienses etc.*, ed allora volendo soltanto attenersi al material suono delle parole, bisognerà conchiuderne:

o che tutte quelle specie di monete sieno state realmente pavesi; o che tutte poteano non esserlo se non se di nome. Ma di nome solo essendolo i Bruni, che difficoltà rimane più a poterlo ugualmente essere i denari?

E questa sia già una risposta, or eccone un'altra, che nasce da quell'importante *veterum* del Caffaro. Parlò veramente il Varagine di denari *papienses*, perchè calati giù da Pavia? e noi domanderemo: di quali *papienses* parlasse: dei vecchi, ovvero dei nuovi? Ommise ogni distinzione; ci lasciò dunque una laguna ch'è troppo rilevante; e quindi mentre sembrò fare l'enumerazione di tutte le specie di monete, potremo rimproverarlo di averne dimenticato una quinta, cioè i *pavesi nuovi*, che non poteano non essere in Genova se vi stavano i vecchi. Ma Varagine non intese parlare della moneta spesa in Genova siccome venutavi di fuora, sì solo della fabbricata ivi; e pertanto gli bastò notare semplicemente

i *pavesi*, giacchè i vecchi denari pavesi furono la moneta primitivamente coniata; e la battuta poi, che certo dovette prendere norma dai *nuovi denari pavesi*, assunse novello nome proprio, cioè quello di *Bruni*.

Ecco ancora una terza risposta: Varagine nomina le quattro specie di monete, ma per tutte adopra il solo verbo *expendebantur*; e pertanto ei disse propriamente, *expendebantur papienses*, *expendebantur bruni*, *expendebantur bruneti*, *expendebantur januini*. Ora perchè a quattro espressioni affatto uguali si vorrebbe dare una forza diversa? Egli non indica per veruna la Zecca fabbricatrice; ei nota solo i nomi diversi che avevano le monete legali successivamente adoperate. Ma se tali monete fossero state di Zecca diversa, la di lui espressione sarebbe riuscita molto inesatta. A salvarlo da tale accusa bisogna riconoscere, che al secolo XIII. fosse tanto conosciuto e palese aver Genova innanzi tutto coniato i denari pavesi, da neppur venire

in pensiero il farne apposita spiegazione.

Conchiudiamo adunque. L'*attenta* lettura di Caffaro e di Varagine, ci avvisa che innanzi al 1102 si ricopiavano in Genova i vecchi denari pavesi: che di quell'anno, volendo accomodarsi alle declinata nuova moneta di Pavia, si è cominciato a battere i Bruni; i quali s'impicciolirono ancora nel 1115, e perciò si appellarono Bruneti; che tali monete servivano almeno per l'interiore bisogno del paese; che infine avutosi da Corrado il privilegio della Zecca, si diede forma patria alla moneta, la quale potendo allora mostrarsi ovunque, assunse eziandio nome genovese, vale a dire si uscì fuora coi notissimi *genovini*. Tutte queste diverse monetazioni sebbene costituissero la moneta legale di Genova, non possiamo perciò credere ch'escludessero le varie monete forestiere, le quali i trafficanti di Lucca, di Pavia, e di altri paesi vi avranno recata; quindi non bisogna confondere la moneta pavese venuta da Pavia, con quella così

appellata ma fatta in Genova. E qui torna ovvia una non inutile considerazione. La moneta genovese cominciò con forma e nome pavese, seguitò con ugual forma, ma con tal nome proprio, che non piacendo più farlo pavese, nè osando ancora proferirlo genovese, si cavò dalla qualità della moneta: si disse dunque Bruno, perchè di bassa lega, poi si voltò in Bruneto perchè s'impicciolì. E questo fare fu propriamente una transizione accaduta innanzi che pervenire onninamente ai genovini. Lo stato medio delle transizioni partecipa dei due estremi; ed ecco pertanto che quei Bruni e Bruneti, tuttocchè costituissero da sè un nome sostantivo, pure al dire del Giustiniani riceveano di leggieri l'aggettivo *pavesi*, in memoria dell'origine da cui erano partiti; e qualche volta nel linguaggio del popolo assumevano già il nome di *genovini*, come risulta dal riferito placito del 1109.

Coloro i quali nelle accennate variazioni monetarie non vorrebbono vedere se non

se l' abolizione d' una moneta forestiera, per dare corso ad un' altra valuta, hanno mai fatto riflessione che non i soli Pavesi trafficavano in Genova, e quindi poterono recarvi la moneta loro, ma ben altri popoli vi faceano cotidiane mercantili contrattazioni, e fra questi i Lucchesi assai superbi per la stima cui era solita la moneta loro [1]? Ora io domando, si potrà credere non ne recassero in Genova? e se ne han recata, perchè nel 1102, volendosi favorire i Bruni, venne in mente lo sbandir solo i pavesi, e non i denari lucchesi, dei quali non potea mancarne molta copia in Genova? Non si vede che ciò sarebbe stata un' ingiuria fatta alla vicina ed amica Pavia? Si supporrà forse che i Lucchesi usassero, venendo in Genova, procacciarsi prima va-

[1] Un bellissimo lavoro fu tessuto dal dotto Cav. di San Quintino nei suoi *cenni intorno al commercio dei Lucchesi coi Genovesi nel XII., e XIII. secolo* (Lucca, Bertini, 1838) e basta leggere quella sapientissima lezione per avere una idea chiara della frequenza colla quale i Lucchesi trafficavano e venivano in Genova.

late pavesi? Si penserà forse che i novelli Bruni potessero scacciar via da sè ogni altra moneta, e segnatamente la lucchese? Ma se avessero potuto tanto sulla lucchese, perchè non ugualmente sulla pavese? Se poterono ugualmente sur una come sull'altra, perchè dire essere stato provveduto per una, e tacere dell'altra? Tutto viene intricato, e non supponibile negando una monetazione genovese anteriore al 1102; ogni cosa invece si fa piana e naturale ammettendola [1].

[1] Speriamo non ci verrà qui obbiettato, che non s'intese a sbandire veruna materiale moneta venuta di fuora; ma solo cambiar quella che sebben forestiera, però aveva in Genova nome di *moneta legale;* poichè ciò sarebbe un ricadere nelle obbiezioni, cui si è già tanto, e forse troppo prolissamente risposto.

CAPITOLO VI.

STORICI GENOVESI NON FAVOREVOLI ALL' OPINIONE DELL' ESISTENZA IN GENOVA D' UNA ZECCA ANTERIORMENTE AL 1102.

Se dall' attenta lezione di alcuni storici, ne è paruto poterne ricavar l' opinione dell' esistenza in Genova d' una Zecca anteriormente all' anno 1102; è pur nostro debito lo incaricarci delle obbiezioni che appunto si potrebbe cavarne da parecchi altri scrittori Genovesi. Entriamo dunque in questa ulteriore disamina.

Oberto Foglietta scrisse queste parole [1]: *Insequens annus millesimus centesimus secundus duobus rebus insignis est*; *initio facto nummi signandi, quo alieno ad eum diem usa fuerat civitas.* L' altro insigne

[1] Historia lib. II.

fatto di quell'anno, fu la spedizione di 40 galee in Soria. Queste parole del Foglietta si oppongono apertamente alla nostra tesi; occorre dunque esaminare in quanto peso elle debbano aversi. Ei vide Caffaro che aveva scritto un' altra moneta *incœpta fuit*; avea pur veduto in Varagine quell' *inventa fuit* la novella moneta dei denari appellati *Bruni*; e rettoricamente compilando la propria relazione, prese a fare un bel nesso della Zecca, e delle spedite galee, ed alla posata indicazione d'una precedente moneta smessa, (si voglia pur forestiera o patria, che qui torna ad un stesso, e della nuova presa a coniare preferì quel generico: *initio facto nummi signandi*). Se non che, questi modi non giovano a fare ben intendere le vecchie storie, nè si puo dire un ricopiarle con sufficiente esattezza. Quell' *incœpta*, e quell' *inventa* si riferivano a cosa speziale, cioè all' altra monetazione *monetæ novæ Brunitorum*, alla *moneta denariorum qui Bruni dicebantur*, nè mai si

potevano a piacere volgere in un generalissimo *initio facto nummi signandi*, che indispensabilmente o dee trarre in errore, od impedire la scoperta d'una verità. E qui vien prezzo dell'opera il ricordare ciò che altri già avvertì: Oberto essere veramente un singolare scrittore per motivo dello studio che intese porre, nella prediletta sua latinità, e per molti altri pregi; ma non pel merito di ben esatto raccontatore; sacrificar egli non raramente il sincero colore della storia ad una frase gradita e luccicante.

E perchè non si reputi troppo aspra ed ostile cotesta nostra osservazione, eccoci a comprovarla colla disamina del tratto medesimo che abbiam riferito. Che volle dire con quelle sue parole: *initio facto nummi signandi*, *quo alieno ad eum diem usa fuerat Civitas*? Forse che per lo innanzi spendevasi in Genova la moneta forestiera, e che in quell'anno si diè principio a segnarne una nuova con marchio patrio? Tale per

vero fu il concetto ovvio che venne in mente al Serdonato, il quale voltò: *Si cominciò a battere moneta, che infino a quel tempo la nostra Città aveva usato moneta forestiera*; e qui l' epiteto forestiera dato alla moneta usata precedentemente, induce di per sè a supporre d' impronta nazionale l'altra che succedette. Ma tale impronta nazionale è poi ben certo che sia vera? Non pretendiamo aver provato matematicamente che l' impronta era forestiera, ma però crediamo aver proposto dei dubbii sufficientemente forti, e tali che il Serdonato colla sola scorta del suo originale non li potea concepire. In sostanza, mentre il dir del Foglietta lascierebbe scoprire meno degli altri pel tempo anteriore al 1102, indicherebbe più degli altri pel posteriore; laonde la locuzione di lui risulta troppo vaga, e quindi viziosa; perchè se volea dire qualche cosa di più dei suoi predecessori, gli correa preciso debito dirlo con apposita espressione, l' ommission della quale lo dimostra

non correttore, ma inesatto copiatore. Ecco come un genio inopportuno di curar anzi le parole che non la genuina pittura delle cose, metta oscurità negli avvenimenti antichi: ecco come il tratto del Foglietta scemi di peso criticamente esaminandolo. Bello è nella storia la venustà dello stile, ma è preferibile la proprietà della locuzione, che dipinga i fatti con ogni veracità di tinte.

Qui però non crediamo dover ommettere una osservazione. Foglietta esclude veramente la Zecca genovese innanzi al 1102, ma però la riconosce in quell' anno; egli dunque è almeno favorevole al principio cardinale, cioè che in Genova si battesse avanti al 1139; ed ognun vede come passatosi al di là di quel confine, un viaggio più lungo, o meno non sia più che fra gli accessorii della questione.

Uno storico per altro molto grave, e rispettabile non debbe essere passato in silenzio; questi è quel vescovo di Nebbio, il quale a' suoi tempi fu portento di sape-

re; e che noi avendolo invocato quando ci tornò in acconcio a provare una Zecca fra il 1102, ed il 1139, non possiamo ora regolarmente far le viste di scordarlo potendoci venire obbiettato rispetto alla supposizione d'una Zecca innanzi a quel cominciare del secolo XII. Prendiamo dunque ad esaminare pure attentamente le di lui parole [1], che qui per migliore comodo del lettore ripeteremo. « Et avvenga che per « questi tempi la Città fossi potente e ri- « ca, nondimeno non gli era ancora l'uso « della moneta propria, ma si spendevano « e costumavano denari di Pavia, i quali « il primo anno di questo consolato, eb- « bero fine, e si cominciò moneta nuova, « e si chiamarono denari bruniti pavesi ». Tosto ci si obbietterà: i Bruni aveano conio pavese, dunque se i denari di Pavia si costumavano quando ancora nella città non era uso della moneta propria, è segno

[1] Anno 1102.

evidente che nel nostro caso la qualità della moneta propria od altrui non dobbiamo ravvisarla dall' impronta, bensì solo dal luogo ove diffatto venne coniata. Confesso essere questa la più valida autorità che possasi opporre; ed è appunto per lei che non oso locar fra gli avvenimenti affatto certi la Zecca anteriore al 1102, ma solamente la mando ai molto probabili. Però esaminiamo attentamente ogni cosa.

È facile riconoscere come Giustiniani scrivesse col Caffaro innanzi agli occhi, ma con un testo non esatto. Quel — *denari di Pavia, i quali il primo anno di questo consolato ebbero fine*, ella è pur la pretta versione del *primo anno istius consulatus moneta denariorum papiensium finem habuit:* e quel *si cominciò moneta nuova*, è pur l' altra versione del *et alia incœpta nova moneta brunitorum fuit*, del testo non sincero disgraziatamente procacciato al sincerissimo Muratori. Ma il *veterum* del testo genuino è di troppo gran peso, per poter

supporre che Giustiniani l' avesse trascurato se gli fosse venuto di leggerlo. I vecchi denari non erano i nuovi; e davvero che Giustiniani era troppo diligente per omettere di menzionarli; era troppo giudizioso per non arrestarsi a indagare il perchè solo abbiano avuto fine i denari vecchi, e non i nuovi, che pur doveano essere ultimamente venuti: si conosce, ch'egli mancando sul suo testo di quel *veterum*, considerò generalmente tutta la *moneta denariorum papiensium* la quale *finem habuit*; e traslatò di conformità. Tanto meglio ei dovette cadere in questo errore, in quanto che seguitando a leggere *et alia incœpta nova moneta brunitorum*, fu indotto a credere si parlasse di novella moneta in generale; senza aver modo a sospettare che il discorso potesse cadere sovra un'altra moneta, la quale fosse un'altra specie di nuova moneta appellata Bruniti.

Cotali osservazioni ci sembra non sieno di lieve peso, e dopo ciò conchiuderemo

con questo dire: potendo ragionevolmente sospettare che il Giustiniani, scrittore non contemporaneo, abbia attinto a fonti non sicure, manca di forza ogni obbiezione che scaturisca dalle parole di lui.

E qui ancora ci rimane a dir poche cose dello Stella. Abbiam veduto non favorevoli ad una monetazione anteriore al 1102 il Foglietta, ed il Giustiniani; ma però non essere testimonianze di cotal peso da escluderla contro gli argomenti che possono indurre a supporla; ora dobbiam pur confessare non istarsi Giorgio Stella favorevole a siffatta moneta. Se non che, qui occorre tosto por mente come egli non abbia steso la storia dei primi secoli, sì soltanto ne accennasse in compendio i principali avvenimenti; quindi e per questo, e per essere di tanto posteriore ai secoli XI., e XII., non potersi reputare sì ben informato come il Caffaro, ed il Varagine; nè doversi aspettar da lui tutti i minuti particolari degli avvenimenti che accenna, ma non descrive.

Quando per le tre stampe accadute dopo il x. secolo, ed innanzi al 1139, e delle quali una abbia preceduto i Bruni, prese il Serra a raccomandare l'attenta lettura del Caffaro, e del Varagine; intendiamo ora con quale accuratezza egli avesse setacciato ogni storico genovese. E di vero, ci racchiuse in poche parole tutto quanto noi abbiam potuto dire in molte; e taluno forse aggiungerà in soperchie. Conosciamo aver tenuto assai prolisso discorso, ma credemmo doverlo fare, perchè ad onta del detto di Serra non si mutava in molti l'antica opinione, quindi ci fu necessario dilungarci e dimostrarne tutte le parti, e tutto intero il valore.

CAPITOLO VII.

DOCUMENTO AMBROSIANO DEL 796 RIFERITO DAL CARLI PER RISPETTO ALLA MONETA DI GENOVA.

Dopo aver veduto che Genova ebbe certamente una Zecca prima del 1139, che probabilmente l'ebbe anche innanzi al 1102, resta a portar le nostre disamine sulle opinioni, le quali ebbero spaccio per rispetto a due tempi assai più remoti. E prima di tutto veggiamo il documento recato dal C.te Gian Rinaldo Carli, in cui perch' ei lesse potersi nel 796 pagare ugualmente con denari milanesi o genovesi, ne inferì l' esistenza in Genova d' una Zecca a quei tempi; e l' uguaglianza di quella moneta colla milanese.

Ecco le parole del Carli [1]. « E perchè

[1] Dissertazione 2.a § III.

« noi ci siamo proposti di provare nel tempo
« stesso esistente anco la Zecca di Genova,
« cosa non mai pensata da chicchessia, ad-
« durrò qui una carta scritta nell' anno
« DCCXCVI. estratta da me dall' autentica esi-
« stente nell' archivio di Milano, ed in
« questa si vede che allora non solo esi-
« stevano monete di Genova e di Milano;
« ma di più ch' erano di valore uniforme ».
Riferisce Carli quasi tutto il documento, che più sotto daremo in nota, ma ciò che importa qui [1] tosto esaminare son le seguenti

[1] Perchè questo Capitolo è destinato a compiutamente trattare e definire una rilevante controversia fra due insigni letterati, ed a fissare un punto della storia monetaria; reputai essere prezzo dell' opera il procedervi alquanto distesamente. Se non che ho temuto che allungandolo di soperchio pesasse ai lettori; e per altra parte pareami che l' ommettere quanto può aver riguardo alla presente quistione lasciasse un vuoto o laguna non comportabile. Per comporre le cose, ho risoluto rimandar alle note tutto quanto poteva sottrarsi dal testo del Capitolo stesso. Quindi è che osservando cotale mio divisamento, ecco qui primamente gli altri tratti del Carli, oltre a quello già riferito (Opera T. 3. P. 73). « Ma non « è credibile che Genova la quale già da moltissimo tempo « innanzi godeva la sua libertà, e il diritto delle armi, ab- « bia sino al 1139 aspettato a battere moneta. La moneta

parole: *Argento denarius nonaginta legidimus bonus Mediolanenses aut Genenses.*

Se Carli avesse letto bene, certo che la di lui scoperta avrebbe avuto ogni peso; però l'Ab. Angelo Fumagalli sorge apertamente a negargli la verità di quella lezio-

« andava per lo più di seguito del dominio e della libertà,
« essendo essa una regalia che comprendevasi fra i tributi,
« e i vantaggi del Principato; e Genova sin dal 1000 co-
« minciò a gustare il dolce impero delle sue leggi. E per
« verità Bernardino Corio (Istoria di Milano parte prima)
« ci assicura che Corrado concedette a questa Città il pri-
« vilegio, per la ragione che i Genovesi sin dall'anno 1127
« moneta vile collo stampo pavese battuto aveano. Sono al-
« cuni che dicono (scrive ei) che i Genovesi nel medesimo
« tempo (1127) con lo stampo pavese facessero moneta pic-
« cola ed abbietta. Corrado gli concesse un privilegio con
« bolla aurea l'anno di nostra salute 1138 di poterne stam-
« pare con le loro insignia, cioè tre torri rappresentanti essa
« Repubblica a difensione della quale erano fabbricate a San
« Silvestro e a Santa Croce, infine con il nome del loro
« Duce; e dall'altro canto una croce nel fondo, e in cer-
« chio il nome di Corrado Re dei Romani in perpetuo. Il
« quale comando fu perpetuamente osservato, avendo por-
« tato la moneta di Genova il nome di Corrado persino a
« questi ultimi tempi. Jacopo da Varagine scrive pure, che
« allorchè Corrado autenticò la Zecca di Genova, cessò colà
« la moneta che dicevasi dei Bruniti, oppure dei Bruni, o
« Neri. *Hujus Archiepiscopi* (Syri) *tempore scilicet anno*
« *Domini* MCXXXIX *moneta quæ dicebatur Brunitorum, quæ*
« *tunc Januæ fiebat, cessata fuit, et Rex Conradus Theu-*

ne. Ecco le parole del dotto Cenobita [1].
« Ma in uno sbaglio, e forse più grave,
« con cui un punto ha sconcertato della
« storia monetaria è incorso il Conte Gian
« Rinaldo Carli, riportando una carta del
« 796 dell'archivio medesimo (l'ambro-
« siano). Dove in detta carta si fa men-
« zione d'un pagamento in denari o mi-
« lanesi o ticinesi, invece di *Ticinenses*
« vi ha letto *Genenses*; lezione falsa che

« *tonicus in Imperatorem electus, monetam Januæ quæ nunc*
« *usque expenditur Januensibus concessit.* La quale moneta
« dei Bruni diceasi dei Bruni piccoli perchè cominciata nel
« 1115, in luogo dei Bruni grandi o maggiori che si bat-
« teano innanzi. *In secundo anno prædicti Consulatus, denari*
« *Bruni prioris novæ monetæ mense octobris finem habuerunt*
« *et alia moneta Brunitorum incæpta fuit.* Così Caffari, dopo
« di che s'intende meglio il Varagine allorchè segue a dire
« che in Genova, *primo expendebantur papienses, deinde*
« *Bruni, postea Bruneti, qui erant minores quam Bruni.*
« *ultimo dicuntur Januini.* Ma che servono coteste prove,
« dopo aver dimostrato che Genova aveva Zecca sino ai
« tempi Longobardi? Dicasi pertanto che interrotto il lavoro
« di essa per le vicende ivi accadute, vi si rinnovò dopo il
« 1000, e poi si riconfermò dall'Imperatore. E questo è
« quanto possiamo dire della Zecca di Genova, a cui troppo
« bassa epoca diedero il Sigonio, e il Muratori, fermatisi
« nel solo diploma di Corrado ».

[1] Delle istituzioni diplomatiche T. 1. P. 139.

« lo ha indotto a riconoscere falsamente
« di que' tempi in Genova la Zecca; es-
« sendosi di più dato vanto d'avere sco-
« perta una cosa *non mai pensata da chic-*
« *chessia*. E perchè a questa sua pretesa
« scoperta, egli ben vedeva non potersi
« combinare le testimonianze di molti an-
« tichi e moderni scrittori, del Caffaro,
« dell'Jacopo da Varagine, del Giustiniani,
« del Corio, del Sigonio, del Muratori, che
« di comune consenso riconoscono Genova
« onorata della Zecca dal re, poi imperatore
« Corrado II. con diploma dell'anno 1139,
« di sigillo d'oro munito; il Carli se ne
« sbriga coll'accennata carta del 796, dalla
« quale, secondo lui, risulta aver Genova
« avuta la Zecca sin dai tempi dei Longo-
« bardi, il lavoro della quale interrotto,
« per le vicende poi accadute, si rinnovò
« dopo il mille, e poi si riconfermò dal-
« l'imperatore. Ma ridotto quel testo alla
« sua vera lezione di *Ticinenses* come ri-
« dur si deve, svanisce l'asserita antichità

« della Zecca di Genova, nè havvi bisogno
« di supporre interrompimento sino al mil-
« le, che in realtà non vi è stato, non
« essendovi stato un precedente principio.
« Aggiungasi non essere mai stato prodotta
« moneta veruna genovese all' epoca del
« 1139 anteriore » [1].

Assai franco, e sicuro del fatto suo fu il linguaggio adoperato dal Carli, e pertanto non è da sorprendere se abbia trovato buon numero di sottoscrittori, ma non è di tenore diverso quello del Fumagalli; anzi vi si scorge un po' di mal umore, forse, a motivo del fiero sconcerto recato nella storia monetaria.

Gravi, e rispettabili antiquarii sono ambidue; e tutto il nodo stassi nel conoscere

[1] Anche alle note del codice diplomatico ambrosiano il Fumagalli con uguale tenore ripete. *Invece di* Ticinenses *il Conte Gian Rinaldo Carli, riportando questa stessa carta vi ha letto* Genenses; *lezione falsa, per cui si è indotto a riconoscere in Genova la Zecca sino dai tempi Longobardici, contro il fatto, e contro le testimonianze di molti autorevoli scrittori che non ve la ravvisano instituita se non se nel* 1139 *per privilegio del Re, poi Imperatore Corrado II. ciò che è stato da noi avvertito* (Cod. dipl. p. 97).

chi abbia letto meglio. Confrontando le due edizioni dateci del documento da quei due contendenti, è gioco forza conchiuderne essere lo stesso di scrittura proprio indiavolata, ragion per cui, loro non venne fatto di scifrarne tutte quante le parole, e son molte quelle sulle quali recano una lezione diversa [1]. D' altronde tutta la quistione ri-

[1] Per comodo dei nostri leggitori, ecco alla distesa le due lezioni del documento ambrosiano; facendone il confronto, si potrà di leggieri sentir la forza della nostra osservazione.

Lezione del Carli:

Regnantes Dom. Nostro Veri Excell. Carolo et Peppino Regibus in Etalia Anno Regni eorum Vigesimo tertio, et Sextodecimo Octaba decima diæ Mense Junii Ind. Quarta feliciter. Constat me Johannes de Vico Solomno fil. qd. Aretheo qui fuit. Notarius accepisse sicut et in presenti accepi ad te Erminald argento dinarius Nonagenta Legidimus bonus et promitto ut Ego Johannes ver heredibus meis ab anno Cereoli reddamus tibi Erminald aut ad tuis heretes Argento dinarius Nonagenta legidimus bonus Mediolanenses aut Genenses *et valore eorum persolvemus Vobis in Vindimia .... proxime veniente vino bono ad mensura juxta ad pleno urnas Tres et si nobis in antea indutia dare volucrates similiterque persolvamus vobis per singolis annis lautre in vino qualiter superius legitur cautiones usque ad dies absolutione et de quale anno in ipso Vico per tempestas fato non fuerit*

posando sulla verace lezione di quella controversa indicazion di moneta, vien prezzo dell'opera che ho per mano il dare una finale e sicura soluzione. Cotale soluzione è ciò che intendo proferire ai miei leggitori, ma prima siami permesso far poche osservazioni per comprovare, quanto giusto motivo si avesse a star dubbii, innanzi che si avessero le prove decisive che mi verrà fatto di addurre.

persolvamus Vobis.... Vino quando in ipso Vico fato fuerit puro.... ipsas tres Urnas etc. Actum Mediolani. (Carli opere Diss. 2.da T. II. P. 323).

Lezione del Fumagalli:

Regnantes domni nostri veri excells Carolo et Pippino regibus in Aetalia anno regni earum vigesimo terzio et sexto decimo octaba decima diae meuse Junii indictione quarta feliciter. Constat me Johannes de Vico Solomno Filius quondam Aretheo qui fuet natarius accepisse sicuti et in presenti accepit a te Erminald argento dinarius nonagenta legidimus bonus et prometto ut ego Johannes vel heredibus meis ab anno Cercoli reddamus tibi Erminald aut ad tuis heretes argento dinarius nonagenta legidimus bonus, Mediolanenses, aut ticinenses, et pro lavores eorum persolvamus vobis in vindimia esta proximo veniente vino bone ad mensua justa ad pleno urnas tres et si nobis in antea indutia dare voluveritis similique persolvamus vobis per singolis annis lavere in vino qualiter superius legitur..... e cautiones usque ad dies absolu-

Carli ha conosciuto assai bene la storia della moneta di Genova, nel secolo XII., Fumagalli per l'opposito, nè so proprio come andasse, è caduto in molti errori allora stesso che pubblicava l'error patito dal Carli. Ei pensa che prima del privilegio di Corrado non si fosse coniato mai

tiones et de quale anno in ipsa vico per tempestas, vino facto non fuearit persolvamus vobis . . . . . vino quando in ipso vico facto fuearit puro cazo ipsas tres uruas et si menime persolveremus omnia qualiter subra legitur tunc potestatem habeas creditur vel tuis heretes per vos aut messo vestro sine aditiones judici comprehindere pegneras meas vel . . . . . tibus meis lecitas vel inlecitas boves cavallos domitus et indomitus et si pegneras intro curtes nostras de dublo non inveneretes potestatem haveates sine messo judici introire in camporas pratas vites et selvas juris nostris quas habere videor in vico Solomno aut ubi meo juri pertinet ubi aclegere voluaretes quanto presens cautio in diæ illa in se continuerit et si per dies tregesta leverare neclexeremus de quod vos detenuaeretes tunc fegangos (forse gli oggetti sequestrati) *in vestras maneat potestatem faciendum quod voluaeretes et si antequam preseus cautio persolveremus de supra scriptis territoriis per qualecumqne ingenio alienare presumseremus non sed stavilem nisi tanto quanto tunc presens cautio presoluta fiaeri possat pro extrumento vinditiones in vestra creditori deveniat potestatem faciendum quod voluaeretes vel cui exegendum dederetes Acto Mediolani.*

(Fumagalli — Codice Santambrosiano Doc.to XXIII. 6. 96).

nè punto nè poco, nè legalmente nè illegalmente. A provare cotale sua opinione riferisce quelli tra gli storici genovesi, che anzi fan fede d'una moneta precedente al privilegio, dal che si conosce non averli letti [1]; riferisce lo stesso Corio milanese, che specialmente poteva illuminarlo, perchè è scrittore che si accorda in tutto cogli storici nostri a non ripetere assolutamente dal privilegio una prima battitura monetaria in Genova [2]. Dunque in questa parte neppure

[1] Quanto, e come dagli storici genovesi siasi predicata una monetazione anteriore al decreto di Corrado, non occorre più dilungarsi a descriverlo.

[2] Torna bene riferire il preciso testo del Corio (P. 82. Ediz. 1565. Cavalli Venezia) « Avvenne in questo tempo « che i Genovesi facendo stampare certa piccola e vil mo- « neta coll'impronta e conio dei Pavesi, ebbero privilegio da « Corrado in bolla d'oro l'anno 1138 di poterne coniare « coll'insegna loro; ch'erano tre torri le quali rappresen- « tavano le Repubblica a difesa di cui erano state fabbricate « a San Silvestro, ed a Santa Croce, insieme col nome del « loro Duce, e dall'altro canto una croce nel fondo, ed « intorno il nome di Corrado re dei Romani in perpetuo ». Quante cose vere dice il Corio, ma perchè senza aver veduto il privilegio Corradino volle impegnarsi a descriverlo, quante inventate supposizioni ei mette in mezzo nella sua descrizione!

il Corio era stato ben letto dal Fumagalli. Quel dire poi: *che non venne mai prodotta moneta veruna genovese anteriore al 1139;* egli è un ripetere troppo trito e generale argomento negativo, che cotidiane scoperte infirmano tutto dì.

Queste considerazioni mi han tenuto molto in forse sul decidermi ad abbracciare la lezione d'uno anzichè dell'altro monetografo. Pareami vedere il Carli troppo inchinevole a *Genenses*, perchè già preoccupato dalla opinione che nelle leggi Burgundiche si fosse pur fatto menzione della moneta genovese; troppo disposto il Fumagalli a rifiutare la lezione *Genenses*, credendola improbabile.

Fuvvi chi mi obbiettò non potervi essere *Genenses* perchè di quei tempi si sarebbe scritto *Januenses*. Se mi si sia obbiettato vero non oserei dirlo: so bene che dal x. secolo in poi abbiamo frequenti esempli dello scriversi *Janua*, ma so pure che anche a quell'epoca non era affatto sbandito

lo scrivere *Genua*, e che l'esempio del secolo x. non fa prova certa per l'VIII. [1].

[1] Ai buoni tempi di Roma certamente si scrivea *Genua* e non *Janua*. Lo Stella (cap 1. 64. 657. Ed. Muratori) cita Livio, Plinio, e per venire più in qua potea notare l'itinerario di Antonino, ed altri testi; ma egli forse per far più curto viaggio si appigliò al secolo VI. recando i dialoghi di S. Gregorio ove al libro IV. leggesi.... *nuper in Genuensi urbe contigisse*.... locchè giova assai meglio della lettera di Papa Urbano al Vescovo Riccardo, che porta bensì *Genuenses* e *Genuensibus*, ma che è di data dubbia. Sul particolare poi dell'epoca in cui accadde il mutamento del *Genua* in *Janua* osserva lo stesso Stella, che in una lettera di Giovanni Vescovo la quale è dell'anno 957, leggesi *Janua*. Che per l'opposto Sigeberto Cronista, e morto nel 1114 scrisse *Genuam* nel Capitolo *de conflictibus*. Intanto noi ricorderemo i diversi atti riferiti in questo nostro lavoro pei secoli immediatamente dopo il mille, nei quali abbiamo ampia copia d'*Janua*, *Januenses etc.* abbenchè lo Stella dichiari averne egli veduto uno circa al mille col *Genua*. Nel primo volume *chartarum* della R. Deputazione di storia patria pubblicato in Torino, sono parecchi atti genovesi del secolo XI. ed ivi è più frequentemente scritto *Janua*, ed *Januensis*; ma però non ne mancano col *Genua*, ed il *Genuensis*. Noteremo fra gli altri Doc. 313. anno 1041. Tomo primo, ove *prope civitate Janua nos Obertus diaconus de ordine Sancte genuensis ecclesie*. Docum. 442. anno 1103. 3 agosto ove *de civitate genua*. E per mostrar meglio quanto si variasse a quei tempi aggiungerò anche il docum. 362. anno 1065. 29 agosto ove *propè Civitate Jenua*, ed il docum. 372. anno 1071. 25 luglio, ove *prope civitate jenaense*. Tutti questi cambiamenti del *Genua* in *Jenua* in *Jenua* in *Jenae* suonan tedescamente all'orecchio; nè li sapremmo perciò ascrivere ad epoche anteriori

Ciò premesso nasceva un natural desiderio di poter avere in mano la pergamena ambrosiana, per iscrutinarvi dentro la verità; ma se tanto non ho potuto fare io, non ne è danno, simmeglio vantaggio alla cosa, avvegnachè fu fatto da occhi ben più esperti, e più esercitati dei miei. Primo a riferirmene fu il dotto Cav. Giulio Cordero dei Conti di San-Quintino, che mi assicurò

a quella in cui, come assai elegantemente osserva il March. Serra: *i re di Germania raccolsero la corona imperiale che avevano perduta i Francesi.* La suddetta lettera del Vescovo Giovanni è il documento più remoto che abbia saputo recare lo Stella, accurato indagatore sulla presente quistione; ma senza che osiamo asserire essere assolutamente il primo, osserveremo non poter far prova per due secoli innanzi. E qui ritornando a quel dotto scrittore, seguiteremo ad osservare come ei ricordi Petrarca, il quale disse:

Jamque Mago Januæ solvens a litore Classem

e Gio. Balbo Genovese, e dell' ordine dei predicatori, che nel 1186 ha *Januam.* Se non che ci nota pur Boccaccio che nella sua genealogia degli Dei fa nascere *Genova* da *Genuino,* locchè escluderebbe l'*Janua.* E tanto andava raunando lo Stella al quale si può aggiungere la sottoscrizione di Gio. Vescovo di Genova al Concilio romano del 680 in cui leggesi *Genuam,* sì nella parte latina, che nella greca; ed appunto al secolo VIII. abbiamo *Genuam* in Paolo Diacono, che ai tempi si vivea di Carlo Magno. Da quest' epoche il 796 è meno distante che dal 987.

non esservi altrimenti scritto *Genenses*, ma più presto dovervisi leggere *Ticinenses*; perciocchè sebbene la parola sia perduta nella sillaba *ci*, a motivo che la membrana è rotta e sciupata sul margine ove cade, rimane ancora ben chiaro il *nenses*; e quanto alla prima sillaba, diceami, non essere altrimenti un *Ge*, sibbene l'abbreviazione di un *Ti*. Valevole era già l'autorità di quel dotto; però non volendo ommettere precauzioni in affare di tanto momento per la storia monetaria della mia patria, ho pregato il Chiar.mo Cav.e P. Gio. Batta Spotorno Barnabita, professore di eloquenza nella Regia Università di Genova, ed ivi Prefetto della civica libreria; perchè passando per Milano volesse esaminare la pergamena. Con quella esimia sua gentilezza, e per motivo della quale me gli professo debitore di molti e replicati favori letterarii, egli corrispose alla mia preghiera; ed ecco il risultato della disamina da lui fatta, contenuto nelle seguenti espressioni di sua lettera. « Ho ve-

« duto, letta, ed esaminata in Milano la
« pergamena, e posso assicurare che la le-
« zione del Carli è falsissima. È vero che
« il carattere di quel documento è pessi-
« mo, e pieno di nessi strani, ma non vi
« si può scoprire nè anche l'ombra d'un
« G. Le parole *Mediol. aut* sono di facil
« lettura; segue una parola che giace per
« metà in una linea, e per metà nell'altra
« seguente. In questa è un *nens* evidentis-
« simo. E perciò la difficoltà è tutta nella
« prima parte. Ora questa comincia con
« un nesso. A sciogliere il dubbio, si cercò
« la forma della lettera G che più volte
« ricorre nel documento, e si trovò sem-
« pre nitidamente formata come la g mi-
« nuscola, ma tonda, delle tipografie. Nè
« varrebbe l'opporre che altra esser potria
« la forma della g majuscola; essendo che
« nel contesto di tutto il documento non
« s'incontrano majuscole. Esclusa la G, siamo
« iti raffrontando il nesso con altri simili in
« parole di significato evidente; e ne parve

« di poter conchiudere che il nesso valesse
« *ti*. La sillaba seconda non apparisce che
« in piccola parte, essendovi una evidente
« lacerazione, o corrosione, in tutto l'e-
« stremo lembo di quella pergamena, dalla
« parte destra del lettore: ma rifiutata con
« sicurezza la g, ed ammessa con probabile
« ragione la sillaba *ti*, a nulla monta l'in-
« dagare minutamente i laceri avanzi della
« sillaba seguente. Questa è la mia opinio-
« ne, confermata dal voto molto più va-
« levole del signor Giuseppe Cossa capo
« dell'archivio diplomatico, e riconfermata
« dai signori D. Giuseppe Morasso, e Do-
« menico Cavagnaro miei compagni di viag-
« gio, che si trovarono presenti, ed ebbero
« in mano la pergamena ».

La relazione adunque dello Spotorno combacia colla precedente del San-Quintino; e dopo il consenso di cotai dotti parmi potersi dir finita la lite; nè lo stesso Carli se ne recherebbe se fosse vivo, perch'ebbe sufficienti oppositori, e giudici degni di sè.

E ben preziose sono cotali ricerche ai fonti primitivi, poichè sgomberano inutili controversie, le quali spesso arrestano anzichè far progredire la scienza. E di molti ringraziamenti perciò io mi tengo in debito verso il Chiar.^{mo} Sig. Cossa, Dottore in matematica, il quale volle usare ogni gentilezza, e dare ogni miglior agio al Cavaliere P. Spotorno acciò potesse condurre quell' esame comodamente [1].

[1] Giacchè è occorso parlare di un atto dell' archivio diplomatico ambrosiano, torna bene avvertire, che dall' ultima Guida di Milano tale archivio è collocato erroneamente in S. Fedele; ma che *l' archivio diplomatico antico, e segnatamente quello di S. Ambrogio, è nel locale di S. Bartolommeo.*

CAPITOLO VIII.

DELLA TESTIMONIANZA SULLA ZECCA DI GENOVA CERCATA NELLE LEGGI BURGUNDICHE.

Deesi ora parlare dell'altra testimonianza in favore della Zecca genovese, che il C.te Carli credette poter cavare dalle leggi Burgundiche. Eccone il testo, come è riferito dal dotto Servita Fra Paolo Canciani, nell'opera sua *Barbarorum leges antiquae*, impressa in Venezia l'anno 1789.

Leges Burgundiorum; leggi pubblicate dal Re Gundebaldo che regnò intorno al 509. Legge IV.

De monetis solidorum præcipimus custodire, ut omne aurum quodcumque pensaverit accipiatur, præter quatuor Valentiani, Genavenses. Gothium qui a tempore Alarici adærati sunt, et ardaricanos. — Quod si quiscumque præter istas quatuor

monetas aurum pensatum non acceperit, quod vendere volebat non accepto prætio perdat [1].

Le monete *genavenses* erano dunque fra le quattro delle quali stava permesso il rifiuto. Due città si appellavano con nome assai simile fra loro; Genova in Liguria lontanissima dalla dominazione Burgundica, Geneva sul lago Lemano, che stava soggetta, anzi fu anche sedia di alcuno fra quei Re. Dovendosi assegnare ad una

[1] Carli, per questa legge manda al *Corpus Juris germanici* ecc. d' Heinecio p. 406. Qui il testo è: *De monetis solidorum præcipimus custodire ut omne aurum quodcumque pensaverit accipiatur, præter quatuor tantum monetas Valentiniani, Genavenses, et Gothium qui a tempore Alarici Regis adærati sunt, et Ardaricanos.* Evvi qualche varietà fra i due testi, che per altro non importa al nostro caso. Ho quasi preferita la lezione del Canciani, perchè egli studiò spezialmente cotai leggi. Egli scrive *Valentiani* e non *Valentiniani* perchè Valentiniano non alterò la moneta d' oro, sibben ne accrebbe il peso; al peso dunque si potean prendere. Scrive *Valentiani* perchè Valenza e Geneva nel Delfinato eran città burgundiche, ma però suppone le monete coniate in occasion di qualche regolo intruso; ovvero fossero di molto viziate; e tanto ci conferma colle gotiche le quali si sa erano viziatissime. Delle *ardaricane* ignora ogni notizia. Qui però si vede che il Canciani risguarda *Genavenses* per Ginevrine.

di queste due città la moneta dannata, Carli non potè intendere che fosse la città nazionale; con questo raziocinio pertanto si volse alla forestiera. Nè certamente è raziocinio affatto privo di forza. Canciani per l'opposito se l'aggiustò mercè d'una supposizione; cioè che quelle monete riprovate, fossero battute in occasione di qualche intrusion di potere in Ginevra. Una supposizione così nuda, e senza qualche principio di prova darebbe troppo arbitrio alla critica storica; quindi può lasciar desiderio d'una più felice ipotesi.

Intanto la testimonianza ricavabile dalla legge di Gundebaudo restasi troppo nuda, ed assai dubbia per ogni verso; laonde, non per dire cosa certa, ma per mettere io pure una ipotesi mi sia permesso proferire le seguenti considerazioni. Genova è città troppo lontana dalla Borgogna per supporre che di quei tempi, sì poco commerciali, mandasse copia di sue monete oltra i confini d'Italia.

Mentre si quistiona se una città avesse pur uso di Zecca, è duro a credere che le produzioni di tale Zecca, uscissero così dall'interiore servizio del paese, da correre a lontane regioni; da corrervi in tanta copia per diventare argomento di legislativa disposizione; che tutto ciò abbia potuto accadere senza che le memorie di quel tempo ne dieno pur qualche leggiera notizia. Accadde così delle Zecche di Pavia, di Lucca, di Benevento, ecc.? A queste considerazioni aggiungiamone ancora; cioè, a quella prima supposizione d'una Zecca in Genova, bisognerebbe unir l'altra d'un commercio niente più comprovato dalle antiche cronache. E passando a Ginevra resta affatto ipotetico un sufficiente motivo a chiarire, che la di lei moneta abbia potuto venir riprovata dal proprio re. Si consideri come quella riprovazione si appalesi generalissima, e senza limite veruno. Poniamo che vi sedessero dei re intrusi, ma pur dei legittimi vi ebbero stanza; ora perchè sup-

porre che soltanto si coniasse da quelli e non da questi? perchè se tutti avessero coniato, con una esclusione generica, mandar anco bandite le monete de' re veri? Mi pare vi sieno dunque i forti scontri per una parte, come per l'altra.

Investigando vorrei invece osservare, che Orleans in Francia appellavasi anticamente *Cenabum* o *Genabum*; che se non era città Burgundica, però non era molto lontana; che anzi è in quello spazio di paese nel quale pare che la natura abbia circoscritta la nazione francese. Quel *Genavenses* può essere preso per *Genabenses*, non essendovi diversità che importi fra l'una e l'altra lezione, a motivo della comune reciprocità del B col V; reciprocità ch'è antichissima, e si conservò poi sempre. Così nelle antiche monete e medaglie romane trovasi *Danuvius* e *Danubius*, come nella lingua italiana abbiamo *imbolare* per *involare*, ecc. Dopo ciò pare molto naturale lo ascrivere quei *Genavenses* ad una Zecca in Orleans.

Si può fare però una obbiezione non lieve. Sulle Zecche nelle Gallie a que' tempi remotissimi non si ha notizia che di due sole, la Lionese cioè, e l'Arlelatense; perciò quel porne in campo una nuova, è supposizione affatto gratuita. È vero, ma il conoscerne appena due, non impedisce sieno state in maggior numero; ed è appunto, mercè di documenti, di leggi, di diplomi, di atti che si ebbe contezza di molte Zecche non conosciute. È forse improbabile che ad alcuno fra quei molti Re barbari invasori delle Gallie, e che anche tennero Orleans per sedia del governo loro, saltasse il ticchio d' aver propria moneta? È perciò da risguardare per impossibile la scoperta d' un documento che dia avviso di quella Zecca? Se fosse accaduto che un Re Barbaro avesse per breve spazio di tempo abusivamente coniato moneta in Orleans; non sarebbe inverisimile che nei paesi circonvicini si trovi una legge che la riprovi, sebben generalmente nelle storiche relazioni non ne sia fatta memoria.

Ho detto non aver pensato a proferire se non se una ipotesi; e mi basta si appalesi alcun poco più ovvia delle altre; nè pretendo di più. Ciò che si può rimproverare al Carli, si è di aver troppo decisivamente stabilito, quanto non doveva proporre che per una opinione probabile; ma ciò pure che va rimproverato ai di lui oppositori, parmi sia appunto questo averlo contraddetto con soperchia sicurezza. Forse non erano eglino sopra migliore sentiero; ed in generale deesi ricordare, che per un tempo di tenebre dense, non sono mai impossibili le novelle scoperte.

CAPITOLO IX.

QUALE MONETA FOSSERO I BRUNI ED I BRUNETI, E DEL LORO VALORE.

Malagevole opera è 'l dar sicura contezza della forma, e del valore che propriamente ebbero i Bruni, ed i Bruneti; avvegnachè non si può dire di conoscerne accertatamente un solo; nè si ha tal copia di documenti da ben rintracciarne il corso rispettivamente alle altre monete contemporanee, e meglio conosciute. Nell' impotenza adunque di proferire una certa e conchiudente verità su tal particolare, mi limiterò a raunar in questo capitolo una serie di notizie, e di osservazioni le quali più o meno vi abbiano relazione. Possano esse fruttare in altre mani, od al sopravvenire di migliori materiali. La scienza numismatica del

medio evo è nata di recente, laonde è ancora piena di ampie lagune; ogni materiale che si rechi al riempimento loro, giova direttamente alla scienza; scopo cui si dee mirare in generale.

Che i Bruni ed i Bruneti non avessero impronto genovese, che rappresentassero e supplissero la moneta pavese, è ciò che già vedemmo ricordato dai nostri [1], ed anco da qualche storico forestiere. Risulterebbe da ciò essere solo nella storia monetaria di Pavia, ove si possano sperare notizie concernenti la moneta genovese. Ma sfortunatamente quella storia, comechè delle più importanti, non è fra le più compiute e chiarite; quindi cresce la difficoltà.

[1] Anche Cristoforo Ciprico, il quale visse nel secolo xv. ove parla del diploma di Corrado, dice: *Sub his consulibus moneta brunitorum minorum, et papiensium quae Janua solebant expendi, finem habuerunt.* Dal che apparirebbe che i *bruneti* ed i *pavesi* erano adoperati indifferentemente siccome moneta legale. Ai capitoli v. e vi. ommisi far uno speciale esame su questo scrittore, per non allungar di piu il discorso, potendosi rispetto a lui ripetere quanto mi capitò osservare in ordine a Giustiniani, Stella, e Foglietta.

Le controversie che nel secolo XII. sorsero fra Lucca e Pisa in proposito alla moneta lucchese copiata dai pisani, giovano almeno a dar qualche traccia sui caratteri di quella moneta usurpata; ma ciò anco ne vien meno per Genova. Che si preferisse il conio pavese al lucchese, contuttocchè fossero entrambi stimatissimi, è ciò che sembra indicato non tanto dalle espressioni degli storici, sippure dalla frequenza di volutazioni pavesi allora correnti in Genova. Abbiamo a tal proposito il documento sulla guardia della città [1], quello detto *Breve recordationis de dacito* [2], la composizione coi pisani [3] ed altri esempli. Benchè, come ci dimostra il San-Quintino fosse grande la frequenza dei traffici fra Genova e Lucca, però le antiche relazioni politiche di Genova erano con Pavia, non con Lucca; lo stesso vezzo pisano d'imitar

[1] V. Documento n.° III.
[2] V. Documento n.° IV.
[3] V. Documento n.° V.

la Zecca lucchese potea determinar i genovesi alla pavese, per iscansar la non geniale comunanza. Tutto ciò va bene, ma quando si domanda conoscere un Bruno, allora smorzasi ogni lume.

Fralle monete pavesi registrate dal Muratori nella dissertazione XXVII. ne abbiamo col nome di Ottone, di Enrico, di Federico, e con l'effigie di S. Siro. Le monete col Federico non possono giovarne, perchè troppo tardive; quelle col santo Vescovo suggeriscono tosto al pensiero l'idea della singolare coincidenza di due nomi cari ai due popoli; chè Genova pure vanta un San Siro fra i suoi più chiari pastori; ma dagli antiquarii si faranno delle difficoltà ad accettare effigie vescovili sui primordii del secolo XII. nè quindi oserò chiarire un punto oscuro con argomento controverso [1].

[1] Primo vescovo di Pavia fu S. Siro, detto dall'Ughelli (*Italia Sacra*, *papienses episcopi*) scolare di S. Pietro, ed apostolo del Ticino, ove poi godette speciale venerazione. Quarto fra i vescovi genovesi è segnato nella cronologia quel S. Siro, ch'è singolarmente venerato in Genova. Ecco dun-

Restano gli Ottoni, e gli Enrici. Mi è riuscito possedere sino a sette di tali monetelle, tutte trovate in Liguria; da relazioni avute ho motivo a crederle non del tutto rare. È strano che fra noi si trovino ancora tante di siffatte monete, e non sia mai stato trovato un Bruno o Bruneto; ma fra quelle non potrebbe esservi la moneta bruna genovese? Si obbietterà che recano

que una natural coincidenza, nè occorre cercar più se il Siro dei Pavesi fosse noto in Liguria, cioè se stii vero quanto vorrebbe l' Ughelli, esservi egli venuto a predicare il vangelo; locche, fra gli altri, è sensatamente rifiutato dallo scrittore della storia della Lomellina. (*storia della Lomellina, del Principato di Pavia, e de' suoi primi abitatori sino al* 1746 p. 137). Abbiamo da Muratori (*Ant. Vol. Diss. XXVII*) due monete pavesi, una colla effigie del santo vescovo, ma sulla faccia opposta recando *Galeaz. vice comes D. Mediolani*, non giova al nostro uopo; e tutto al più può avvertire del genio di segnar la moneta pavese col marchio del santo prelato; ora l'altra moneta ove da una parte *Sanctus Syrus*, e dall' altra *Imperator Papia* vorrebbe indicare cotal genio siccome di data assai vecchia. Ma salirà essa moneta al cominciar del secolo XII.? E ciò cui temo non soscriveranno i monetografi; e sebbene lo stesso Muratori ci rechi una moneta lucchese coll' effigie di S. Pietro, che vorrebbe far risalire ad alcuno dei tre Ottoni tutti antimillenari; un' altra pavese con quella dell' arcangelo S. Michele, che rimanda ai tempi di Liutprando; però io volli attenermi alla legge più cauta, che dissente si comprovi l'oscuro col controverso.

scritto *Papia:* si obbietterà pure che recano un nome imperiale, locchè non si accorderebbe colla libertà che appunto allora si era stabilita in Genova. Quest' ultima è idea che può far colpo ai nostri dì, non a que' giorni, ch' erano tempi di tranzizione: ed infatti dopo il 1139 la moneta genovese si stampò assai bene col *Cunradus rex* [1].

[1] Benchè la storia genovese cominci proprio a chiarirsi al 1100, pel quale anno da Caffaro ci son dati i nomi dei Consoli preposti al reggimento del Comune; son però bastevoli argomenti ad avvisarci che anteriormente a quell' epoca già si andasse stabilendo il libro governo nella capitale della Liguria. Anche il primo volume *Chartarum* della R. Deputazione sugli studii di storia patria, ci reca parecchi documenti genovesi dell' XI. secolo, meritevoli di speciale osservazione a questo riguardo. Quei dal 1002 al 1019 portano costantemente oltre l' anno di Cristo, anche l' anno imperiale; seguitando sino al 1039 ora si trova questa data, ora è ommessa; in seguito non comparisce più. Cotal vario contegno potrebbe dare un' idea sul progressivo assottigliarsi dell' autorità imperiale in Genova.

Federico Federici intese a proferire una serie d' avvenimenti anteriori al 1100, e guerre coi pisani, ed altro, che dice aver cavate da una pergamena. Quanto avrebbe fatto meglio, se a vece di estratti, ce ne avesse conservato una copia autentica! Da tutte quelle narrazioni intanto Genova appare potenza affatto indipendente.

Però senza dilungarci su queste prove, intorno alle quali

Persuaso che in pro della primissima Zecca genovese bisognasse indagar sui denari pavesi, ho fatto sommettere a rigoroso saggio due di cotali denari, un Ottone cioè ed un Enrico: mi venne il primo a 961

potrebbero forse i critici movere dei dubbii; ma partendo dalla carta di privilegi che nel 958 Berengario ed Adelberto diedero ai genovesi, e procedendo per tutto il secolo susseguente, ne avviene che ad onta della scarsezza ed incertezza di notizie, pur apparisca bastantemente chiaro per Genova quel fatto tanto filosoficamente compendiato dal dotto De-Sismondi, in occasione della declinazion dell'Impero al x. secolo: *Le désespoir détermina enfin les peuples à rétirer aux empereurs la charge de les défendre; chacun s'arma, et fortifia sa demeure, sans attendre les ordres du monarque.* Da tutto adunque risulta, che il passaggio all'indipendenza fu progressivo. Quindi non è da sorprendere che le monete di Genova, città praticamente indipendente, recassero però nomi imperiali, quasi confessando sudditanza. Si era a quei tempi in una generale epoca di transizioni. Arrogi poi, il favore che la moneta ripromettеasi dal titolo imperiale.

Se di sopra ho notato l'indicazione dei Consoli all'anno 1100, non è che disconosca aver il Giustiniani pur dato quei del 1080; (Guglielmo Piccamiglio, Andrea Pevere, Oberto Volta, ed Enrico Burone) ma rilevasi ch'ei li ricavò da un privilegio dei Signori da Cocorno, il quale atto conosciamo assai bene, e ci darebbe eziandio notizia della lira *denariorum brunetorum*, locchè a quell'epoca sarebbe un po' troppo; ma è documento di cui non amiamo giovarci, perchè non pacificamente ammesso dalla critica; tuttochè lo storico avvisi averlo *veduto autenticato* in mano ad un discendente di quei nobili da Cocorno.

di fino, il secondo a 410, vale a dire men della metà. Un altro Enrico saggiato solo sulla pietra di paragone, siccome assai più pesante, mi avrebbe dato 446, e qui la differenza in meno parea risultare più piccola [1].

[1] Un Ottolino su cui *Otto-imperator* da una parte, e *Papia-Augustus* dall'altra; e similissimo al pubblicato da Muratori al n.° 27 delle monete pavesi (*Ant. Ital. Diss.* XXVII) lo trovai del peso di gramme 1. 147, (car. 6. gr. 1. pes. sott. Genova) e della bontà di 798 argento, e 4 oro.

Un Enrico su cui *Henricus Augustus* da una parte, *Papia-Imperator* dall'altra, e corrispondente al pubblicato da Muratori al n.° 17 delle dette monete, lo trovai in peso gr. 0,960, (car. 5 gr. 1) e della bontà di 408 argento e 2 oro.

Fra gli Enrici ne ho uno di gramme 1.042; (car. 5 gr. 3) saggiato sulla pietra di paragone, e confrontando quell'Enrico coll'altro, non mostrarono differir punto.

Fra le diverse proporzioni assegnate per quei tempi al valore dell'oro, ed a quello dell'argento, prendendo quella dell'1 a 10, mi crebbe il titolo dell'Ottone in ragion di 838, e quello dell'Enrico in ragione di 428.

Ciò premesso procedo ai calcoli seguenti:
Ottolino in peso gr. 1,147 al tit. di 838 rinviene a 961 di fino.
Enrico » » 0,960 al tit. di 428 rinviene a 410 di fino.
Id. » » 1,042 al detto tit. rinviene a 446 di fino.

Non debbo nascondere che possiedo altresì un Ottolino del peso di gr. 1.435, (car. 7. gr. 3. $^1/_3$) questo sulla pietra di paragone si mostrò d'uguale titolo del saggiato a rigore. Se ciò fosse esattamente vero, ci darebbe a risultato 1, 193 di fino, locchè sturberebbe onninamente il rapporto della metà, ma più presto corrisponderebbe alla ragione del triplo. Noto

La convenzione coi pisani [1] porta doversi pagare due denari genovesi perchè *antiquitus* davasi un denaro pavese. Dunque il denaro genovese doveva essere la metà dell'altro. Ma di quell'epoca, (si era al 1149) già stava la novella moneta genovese, e vedremo (Lib. IV. c. V.) che il denaro col *Cunradus* sarebbe un terzo circa di questo coll' Enrico. Qui però può giovarne un bel documento pubblicato dal conte Marco Fantuzzi, L. IV. cap. I. anno 1157 al n.° 1. in cui si legge *sub statuta pensione denar. papien. solid. xx. et pro unoquoque solido denar. 36.*

Dopo le crociate un singolare mutamento sendo arrivato nell'economia europea, ed il corso delle monete perciò andando ogni giorno soggetto ad importanti variazioni, o

ciò anche per far rimarcare quante anomalie s'incontrino nell'esame delle antiche monete del medio evo; e quindi quanto sia necessario averne in molta copia innanzi che fissar delle teorie, le quali se si fonderanno sovra pochi esempli, saranno spesso fallaci.

[1] V. Documento n.° V.

decadimenti [1], tornava troppo incomodo il cambiar sì spesso i tipi monetarii, quanto lo richiedevano quelle variazioni; quindi al non rado mutar di quei, si è aggiunto altresì la distinzione della moneta di conto; e persino il variar le divisioni delle principali unità monetarie; ora per la lira eccedendo il 20, consueto numero dei soldi; ora pei soldi crescendo sul 12, solito numero dei denari. Il riferito documento Ravennate, è un esempio di queste alterazioni; e per soprappiù è tale da ravvicinar pel nostro uopo i rapporti veduti fra le monete di Genova e di Pavia. Purchè quel dazio si pagasse così, che due denari, due soldi, due lire genovesi corrispondessero all'unità pavese, stava la decision del *placito*.

[1] Se leggiamo Vincenzo Bellini sulle monete ferraresi, e tanti altri monetografi, riconosceremo che nei primi secoli dopo il mille il denaro era decaduto dalla primitiva sua bontà per discendere alla condizion di biglione. Il Serra (*mem. acc. Genova T.* 3. *P.* 290) osserva *che la bella e pura moneta mancò da per tutto, fu mancante di peso, e sovracarica di lega ... Bruni, Bruniti, ingiuriosi nomi esprimono a maraviglia la qualità di quelle monete....*

Ma se del 1149 due unità genovesi corrispondevano ad una pavese, la pace con Pavia, ch'è dell'anno 1140 [1] ci avvisa che la moneta Bruna delle due città aveva un istesso valore; conciossiachè l'ammenda in L. 7. 1/2 dovette esser uguale fra i due popoli. Però mirando alla molta prossimità di quei due atti, nè potendoli mettere in dubbio, veggiamo una conferma sull'usanza delle varie numerazioni del denaro a quei tempi; e per altra parte riconosciamo quanto sia necessario che vengano scoperti altri materiali all'uopo, innanzi che in tanta varietà ed oscurità di cose, possasi fermare una certa e generale teoria. Noi dunque farem punto sopra un argomento intorno al quale ci è più facile dir delle parole, che delle verità.

[1] V. documento n.° II.

LIBRO II.

DELLA MONETA GENOVESE

DOPO IL PRIVILEGIO DI CORRADO II.

RE DEI ROMANI.

LIBRO II.

CAPITOLO I.

DEI PRIVILEGI IMPERIALI PER LA MONETA, E DI CORRADO II.

Eccoci pervenuti a quell'epoca d'una monetazione legale in Genova, epoca nella quale, mercè d'un valevole titolo imperiale, non è più alcuno il quale rifiuti alla capitale della Liguria l'onor della Zecca. Non ci dilungheremo nel descrivere insino a qual punto nei secoli dopo, o intorno al mille si reputasse in Italia necessaria l'autorità imperiale a poter coniare moneta: Muratori, ed altri ne trattarono abbondevolmente; e senza incaricarci dei minuti particolari che su tale argomento potrebbonsi riferire, egli è certo che una siffatta autorità stavasi a que' tempi grandemente

cerca e pregiata dai popoli, perciocchè veggiamo quasi tutte le Zecche fregiarsi d'un qualche titolo imperiale. Medesimamente agl'Imperatori dovea tornar caro lo esercitare in ciò l'autorità loro, avvegnachè poteano risguardarla quasi un unico resticciuolo di quel dominio, che su tante italiane regioni pretendeano conservare; ma che in realtà veniva loro ogni di più universalmente diminuito, o meglio ancor contraddetto affatto. Gli Arrighi, gli Ottoni fra gli altri avean del privilegio della Zecca regalato molte e molte città d'Italia; e Corrado appena fatto Re di Germania, comechè non assumesse il titolo imperiale, però fu assai presto ad imitare i suoi predecessori nel largheggiare in concessioni monetarie. Questi atti contenevan sempre le amate espressioni: *i nostri fedeli — l'ossequio loro verso della nostra imperiale autorità — volendo rimunerare* — e somiglievoli; le quali per una parte lusingavano la dignità imperiale; e per l'altra pareano non rifiutate dai popoli,

vogliosi di conseguire il diploma in cui stavano innestate, e del quale opinavano aver preciso bisogno.

Il Corrado che regalò Genova era Duca di Franconia, e della Francia Renana; figliuolo a Federico di Hohenstauffen, e ad Agnese figliuola dell' Imperadore Arrigo IV. È fatto controverso l' anno di sua nascita, ma pare si possa dire il 1093 o 1094; si morì presso a Bamberga addì 15 di febbraio 1152. Sino del 1128 aveva adocchiato il regno d' Italia, e calato a Milano, ove tenea buone relazioni con quell' Arcivescovo Anselmo, ne fu prima il giorno di S. Pietro incoronato in Monza colla corona ferrea; e poco dopo novellamente in Milano stessa nella chiesa di S. Ambrogio. Gli si accostarono parecchi dei Signori di Lombardia, non però tutti; e coll' arcivescovo fu da Papa Onorio II. scomunicato; laonde si stette lì come uomo che miri a cogliere ogni buona opportunità per consolidare un mal preso dominio. Accadde

infatti che addì 15 di febbraio dell' anno seguente mancasse ai vivi quel Pontefice; e succedutogli Innocenzo II. si levasse lo scisma dell' antipapa Pietro cardinale di S.[ta] Maria in Transtevere, il quale assunse nome di Anacleto II. Corrado che nulla poteva sperare da un Papa legittimo, tosto si gittò alla parte dell' antipapa; e qui si può dire essersi beccata un' altra scomunica, perciocchè avendo Innocenzo riparato in Francia, colà tenne il concilio di Rems, ove nel giorno 19 del mese d'ottobre nell'anno 1131 pubblicò la scomunica contro l' antipapa, e i di lui partigiani. Anacleto avea mandato il pallio ad Anselmo, e Milano perciò stavasi per lui, e per Corrado. Ma nell'anno 1132, poichè Innocenzo potè contare su Lotario, venne in Italia, e stette aspettandolo a Piacenza. Questa calata del Re Lotario ruppe ogni speranza a Corrado, che di quell' anno pare abbia lasciato il non tranquillo dominio per rimpatriare, non senza correre gravi perigli nel viaggio.

Se gli andò fallito quel colpo, miglior fortuna arrise a Corrado nel 1138, dopo la morte di Lotario, poichè a Conflans, in una raunata di parecchi Principi fu proclamato Re dei Germani.

Re di Germania primo di tal nome fu quel Corrado di Fritzlar, Conte di Franconia, ed eletto nel 911. Ei non venne a Roma per cingervi la corona imperiale, nè tampoco fu Re d'Italia, perchè allora vi sedea quel Berengario che poi fu coronato Imperatore.

Il Secondo Corrado fu il Salico figliuolo d'Arrigo Duca di Franconia, nel 1024 alzato alla dignità di Re di Germania. Costui, composti i moti d'Allemagna, potè venirne a Milano, e cingervi due volte nella primavera del 1026 la corona ferrea, che gl'Italiani aveano vanamente offerta ad Ugone figliulo di Roberto re di Francia, e poi a Guglielmo V. Duca d'Aquitania. Dopo l'incoronazione tirò dritto, e colla forza consolidando la propria dominazione ove

incontrava ostacoli, giunse a Roma alla pasqua del 1027, e in un colla moglie vi fu incoronato da Papa Giovanni XIX.

Il terzo Corrado fu questo del quale ci occorre parlare; e per far ben intendere il perchè si nomasse ora II., ora III., ci sia perdonato se a comodo dei nostri lettori, abbiam dato qui un saggio delle successioni al trono germanico. Ei dunque di frequente si appellò Secondo, nè Imperatore si è detto mai, tranne quando aveva a fare cogl' Imperatori di Costantinopoli, per trattar con essi da paro. Sigonio [1] osserva che Roggiero Re di Napoli suscitavagli contro Guelfo fratello ad Arrigo Duca di Baviera; e ciò per tenerlo ben occupato in Germania, nè potesse scendere in Italia a fars' incoronare; perciocchè allora unendo le forze italiane colle germaniche, poteva sconcertargli i proprii acquisti. Può essere che quell' ambizioso concepisse di siffatte

[1] Sigonio — *De regno italico* T. 2. Col. 685.

cautele, però non intendo come Corrado avrebbe potuto con proprio onore mirare ad incoronazioni in Italia. Oltre all'imperiale in Roma, dovea pria cingere la corona ferrea in Milano; e quel cingerla novellamente, veniva a sentenziare contro di sè medesimo per conto dell'incoronazione degli anni addietro: e per l'opposito, il trasandarla poteva essere dichiarato una rinunzia a diritti troppo cari.

Corrado adunque, sebben Terzo di quel nome, pur come semplice Re si potea dir Secondo; avvegnacchè il Salico fu Imperatore, fu Re, e questo volle meglio; e come Re d'Italia era altresì Secondo, perchè al Primo Corrado di Fritzlar mancò quel titolo. Perch'ei poi si appellasse propriamente *Rex Romanorum* lo spiega Muratori in poche parole [1]. « Tempi vi furono nei quali senza l'approvazione dei « Papi, nè pure un eletto Re di Germania

[1] Dissertazione 3 in calce (*antichità italiane*).

« sembrava sicuramente alzato a quel tro-
« no. Vennero altri tempi, e con più fran-
« chezza i Tedeschi fecero questo passo.
« S'introdusse il chiamare Re dei Romani,
« anzi *Romanorum Rex et semper Augu-*
« *stus* chi neppure avea ottenuta la corona
« imperiale romana ».

Dopo aver così data sufficiente contezza di questo nostro Corrado, da qui innanzi lo appelleremo *Corrado II. Re dei Romani*; perchè gli è proprio in cotal guisa, ch'ei ci si proferisce nel suo diploma sulla moneta genovese.

Nel dar di siffatti diplomi ei non fu avaro, nè tardivo; appena salito al trono di Germania ne regolava non che Genova, sippure Asti, Piacenza, e forse alcun' altra città. Volea farsi degli amici, ambiva ostentare sovranità. Se poi queste arti gli fruttassero di molto, ne giudicheremo con Muratori, che dice chiaro [1]: *Il Re Corrado*

[1] Murat. *Annali*.

per conto dell' Italia era come non vi fosse; e però senza verun freno ogni città possente insolentiva contro delle altre. E questa osservazione, e quel fatto possono giovare a fare' intendere, con quai mire onninamente commerciali si addocchiassero dai popoli italiani i privilegi dell' Impero sulla moneta.

CAPITOLO II.

DEI PRIVILEGI DI ZECCA DATI AI GENOVESI DA CORRADO II. E DA ARRIGO IV. ED OSSERVAZIONI SUI MEDESIMI.

Corrado II. Re dei Romani onorò dunque i Genovesi del privilegio di avere Zecca propria, ossia concesse loro l'*Ius monetæ*. Il diploma è registrato al N.° VI. dei documenti, e si scorge datato in Norimberga nel mese di dicembre dell'anno 1138. Però Caffaro, e gli altri Storici genovesi lo annunziano siccome del 1139; nè vuolsi qui sospettare con errore, perciocchè se il diploma fu sottoscritto nel dicembre del 1138, si può credere lo fosse dopo il 25 di quel mese; e molti popoli, fra quali i Genovesi, costumavano assegnare al nuovo anno, quanto venìa dopo il Santo Natale. Anzi quell'essere ommesso il giorno, può farlo

risguardare per l'ultimo dì del mese medesimo. In oltre la data del 1138 risguarda il giorno in cui fu firmato il diploma, l'altra ricordata dalla Storia, vuolsi riferire al di lui arrivo dalla Germania in Genova; chè solenne assai fu quell'arrivo, e quindi potea dai beneficati prendersi per l'epoca medesima dell'atto. Caffaro poich'ebbe descritti i Consoli pel reggimento dell'anno 1139, i quali eran 4 [1]; e che deesi avvertire entravano in carica il giorno due di febbrajo, ossia per la Candelara [2], soggiunge: *Et in*

[1] Cotai Consoli furono Guglielmo de Bombello, Guglielmo de Volta, Oglerio de Guidone, e Guglielmo Pevere.

[2] Giustiniani, anno 1230 in fine, ove di certo Rodolfo di Villa dice: *La festa della Purificazione, ch'era il fine et il compimento dell'anno.* Caffaro, anno 1102: *Proximis vero kalendis februarii venientibus Compagnia IIII annorum, et IIII Consulum incepta fuit.* Il ch. Ab. Gio. Battista Raggio di Chiavari, Bibliotecario della Civica Biblioteca in Genova, e Membro della Deputazione di Storia Patria, nelle sue Illustrazioni agli statuti del consolato genovese del 1143, pubblicate nel vol. 2.° delle carte della prefata Deputazione, osserva a pag. 254, che in appresso, nel tempo in cui Genova ebbe i Capitani del popolo, essi Capitani soleano mutarsi nella festa dei Santi Simone e Giuda patroni della Città, come apparisce dagli

isto Consulato moneta data fuit Ianuensi Urbi a Conrado Theutonico Rege, et privilegia inde facta et sigillo aureo sigillata Cancellarius Regis Ianuam duxit, et consulibus dedit MCXXXIX. Nè si reputerà troppo ritardo l'essere giunto dopo l'insediazione dei novelli Consoli, poichè quel diploma non venne in posta, come si userebbe oggidì, ma lo ricava il Cancelliere dello Imperatore, il quale sarà stato quel Arnaldo che si vede sottoscritto all'atto.

E fu di altissimo onore una siffatta trasmissione del diploma con suggello aureo, e reputo che la potenza cui già erano saliti i Genovesi suggerisse al novello Imperatore l'osservanza di quei riguardi; chè non affatto pacifico, e niente bene col Na-

annali. Monsignor Giustiniani, all'anno 1270, fa conghietturare l'origine di questa usanza, ed agli anni 1291, 1294, 1499 ne arreca parecchi esempli. Io penso che il primitivo reggimento consolare procedesse regolato dalla legge, e senza brogli; poi quello dei Capitani, e più l'altro dei Dogi patisse sturbamento dai moti civili.

poletano Ruggiero, poteva aver genio d'amicarsi i più potenti fra i popoli italiani, e segnatamente i marittimi.

Nel Diploma vi è detto: *Eorum igitur petitioni per concivem suum Obertum et fidelem nostrum ad presentiam nostram perlate benigne annuentes.* E l'Annotatore all'edizione del Caffaro fatta nel 1828 soggiunge: *Forse Oberto Usodimare, Console del Comune in detto anno, o Oberto Torre, o Oberto Malone.* Io dico: a questi Oberti si può aggiungerne molti altri chiari di quell' epoca, fra quali Oberto Taschifellone, Oberto Spinola, Oberto Cancellero che poi seguitò gli Annali di Caffaro; ma non credo facile lo indovinar chi fosse l'ambasciatore, del quale non è fatto cenno veruno dalla Storia. Anzi per questo motivo escluderei senz'altro il Cancellero, giacchè sebben prendesse a scrivere assai dopo, pur quel maneggiare tuttodì la moneta potea molto facilmente fargli ricordare di notar in qualche guisa l'antica propria onorificenza. L'Usodimare a quel-

l'epoca non era veramente Console del Comune, sì dei placiti; nè inclino a credere la scelta caduta in magistrato d'ordine inferiore.

Il più chiaro Oberto di quei giorni reputerei il Della Torre, ma osservo che nel 1142 sendo con Guglielmo Barca inviato ambasciatore all'Imperatore di Costantinopoli, ciò non è taciuto. Ora quel silenzio sull'ambascieria per la Zecca, non so crederlo così di leggieri una inesattezza dello Storico, ma piuttosto amo cercarne altrove una ragione. Ecco la mia ipotesi.

Di que' tempi erano molti Signorotti di Terre, i quali comechè feudatarii dello impero, aveano scarsa difesa dal solo diminuito appoggio imperiale; laonde bramavano accostarsi ad alcuna delle città che allora alzavanzi a più vivace potere; sia per salvarsi dai rischi correnti, sia per partecipare a quella nuova politica vitalità. Già per effetto delle spese prodotte dalle Crociate, la vendita dei feudi era divenuta di moda.

Frequentemente pertanto troviamo nella Storia di Genova, e negli antichi liguri documenti i contratti di vendite fatte al Comune da buona mano di nobili feudatari; i quali perciò acquistavano titolo di cittadini. Ora io sospetto che l'Oberto di cui nel diploma è fatta memoria, sia stato alcuno di cotai Signori, che trovassesi alla Corte imperiale per alcun suo incarico, o bisogno che fosse; ed ivi come novello cittadino Genovese poteva assai bene impetrare il privilegio. In quel caso forse non si pensò a descrivere l'ambasciata; e forse il commetterla senza strepito a tale procuratore, si accomodava meglio colla condizion della città richiedente, cui certo tornava in conto il domandare, ma per avventura non piaceva troppo il dipendere.

Il San-Quintino ci ricorda *l'uso seguito dai Re d'Italia, come dagl'Imperatori a quei giorni di far... donazioni per lo più ad intercessione delle persone più ragguardevoli della loro corte.* E che l'intercessore

di cui desideriamo più precisa contezza, possa essere un di quei feudatarii del territorio circostante a Genova, il quale dimorasse alla corte dello Imperatore, sebben con essa città avesse pattuito il gius cittadino, ce ne vien sospetto dal tenor del diploma. Infatti, ivi dei Genovesi in genere era già detto: *ob fidelitatem nobis... affectuose impensam*; e poi si aggiunge: *per concivem suum Obertum et fidelem nostrum*.

Se quell' Oberto non era più che cittadino d'una *città fedele*, quel *fidelem* addiveniva ozioso dopo aver detto *concivem*.

Forte motivo, già lo vedemmo, aveano i Genovesi a desiderare il privilegio della zecca; e grande riconoscenza ne dimostrarono coll'ordinamento di perpetuamente segnarla del nome di Corrado. Onorevole fu l' arrivo del diploma in Genova, recatoci dallo stesso imperial Cancelliere; ora tutto ciò dissuade dal supporre, che se un'ambascieria fosse stata spedita, rimanesse taciuta dalla storia; che se l'ambasciatore fosse ri-

tornato, non recasse egli stesso il rescritto. Ponendo invece la mia ipotesi, ed il genio di Corrado d' onorare i Genovesi per amicarseli, tutto vien piano. E per giunta osserviamo, che se Caffaro fu diligente a notare l' arrivo del Cancelliere qual cosa onorevole, avrebbe però dimezzata l' importanza di quella onorificenza, tacendo, che lo imperatore pur volle mandare quel suo Grande, comechè potesse consegnar l' atto allo Inviato. E ciò basti, se forse non apparirà troppo su tal particolare; ma quando si tratta positivamente d' un qualche argomento, parmi che i punti toccati si debbano studiare a fondo.

L' anno 1194 Arrigo, sesto di quel nome, confermava ai Genovesi il privilegio corradino; vedasi per ciò il documento VII., dal quale si riconoscerà di leggieri come assai meglio che provvedere al bisogno d' una nuova concessione o conferma; bisogno che non appare esistesse, abbia inteso quell' imperatore a fare un negozio per suo pro coi

Genovesi. Basti pertanto aver ricordato quell'atto, nè occorre dirne di più.

Il diploma Corradino presentasi rispetto ai Genovesi colla solita formola sovrana: *Ob fidelitatem nobis et prædecessoribus generis nostri affectuose impensam*: l'altro d'Arrigo dice medesimamente: *Attendentes itaque... obsequio, et sincera fides nostrorum fidelium Ianuensium*; la moneta di Genova in fine recava sul suo dritto, come si vedrà poi meglio, la leggenda *Conradus rex Romanorum.* Arrogi: l'abito in cui siamo di vedere oggigiorno i paesi dipendenti senz'altro dal proprio governo, e le monete segnate coll'impronta e i nomi dei rispettivi sovrani, fa sì, che al leggere quelle forme di dire nei diplomi, ed al mirar quella leggenda sulle monete, si argomentino tutte quali testimonianze dell'imperiale autorità riconosciuta nei secoli dopo il mille dal popolo genovese. Ma dalle monete italiane di quei tempi riconosciamo come sieno esse pella maggior parte distinte da qualche invaria-

bile nome imperiale, il quale pertanto non si può interpretare a segno di *effettiva sudditanza.* Questi nomi non cangiano al cangiarsi degl'imperatori sul trono, ma, come dicea, stanno invariabili; niente più che quale distintivo ed autenticazione delle monete, che, o merci elle stesse, o rappresentanti il valore della merce, qual servono a comprare, essenzialmente abbisognano della universale pubblica fede. E questa immutabilità dei nomi imperiali è, dice il Serra, la savia considerazione colla quale il dotto Vincenzo Borghini, per rispetto appunto alle monete genovesi, rifiuta la podestà imperiale [1].

[1] Su questo particolare basti ricordar solo quel tratto di Muratori, giudice gravissimo in cotali materie (Dissert. 27 *Antichità Ital.* — *Lucca*). Riferisce che Tolomeo, storico lucchese, aveva scritto che *Lucius Papa.... concessit Lucensibus monetam cudendam*; la quale era venuta in grandissima estimazione; e qui soggiunge il Bibliotecario Estense: « Tutto ciò si può credere del corso della moneta lucchese; « non già che Papa Lucio concedesse ai Lucchesi il privi- « legio di batterla; perchè ciò non apparteneva ai Romani « Pontefici, ma bensì agl' Imperatori. »

Un Enrico Cristiano di Senckenberg pubblicava nel 1751, in Hannover, un' opera anonima, la quale porta per titolo: *Imperii Germanici jus ac possessio in Genua Ligustica, ejusque ditionibus.* Questo Senckenberg non ebbe accesso a frugare negli Archivi della Repubblica; nè di que' tempi avevamo copia di pubblicazioni diplomatiche; laonde senza conoscere le cose di Genova molto al di là di quel tanto cui poteano istruirlo i di lei storici, bene o male pubblicati colle stampe, credette poterne cavare i fondamenti necessarii alla propria tesi. Fra i principali fonti ove pescò è quello della moneta, su cui gli parve potersi di molto fortificare. Ei per vero conobbe un assai bel numero delle monete genovesi, e ne diede in quattro tavole una non ispregievole collezione. Noi non ci occuperemo a vedere le altre parti del di lui libro, e delle appendici, perchè ci dilungherebbero troppo dal nostro cammino, ma soltanto ci arresteremo a far qualche osservazione sul

§. XIX. del cap. IV., siccome quello ove propriamente è trattato intorno alla moneta [1].

[1] Ecco tutto trascritto il citato paragrafo:

Princeps eorum quos hac aetate novimus, in ornandis Genuatibus fuit *Conradus III*. Germaniae Rex. Occasio benefaciendi à Conradi huius primo Italico itinere. Adhaec delinire Genuates necessum erat, iter in terram sanctam olim meditanti. Causas vero affectus, à temporibus regnum postliminio, quasi ei confirmatum antecedentibus petiti, adfuisse necessum est, cum Conradus Genuenses beneficio suo fere praevenerit, non diu post electionem. Monetam scilicet CIϽCXXXIX. dedit Genuatibus, privilegium cum Cancellario Genuam mittens suo (a). Eum in modum haec res omnibus nota, ut tam eorum qui aliquanto post hos annos floruerunt (b), quam recentiorum (c), dare possimus cumulos de eadem re testantes. In eo tamen Genuates recentiores con-

(a) CAFFARUS Annal. Genuens. L. I. p. 253. hunc in modum: *In isto consulatu moneta data fuit Ianuensibus à Conrado Theutonico Rege, et privilegia inde facta, et sigillo aureo sigillata, Cancellarius Regis Ianuam duxit et Consulibus dedit* CIϽCXXXIX.

(b) STELLA Annal. Gen. apud *Muratori* T. XVII. p. 974 *Iac.* DE VORAGINE Chron. Gen. P. XII. C. 1. Ib. Tom. IX. pag. 37. IUSTINIANUS Annal. Gen. L. 2. fol. 33. Hic quidem primam Genuatem monetam ad annum CIϽCII refert, et hac cusa Brunetos Papienses desiisse. Viderat vero IUSTINIANUS civitatis tabulas. Et forte tum aliquis Regum nostrorum monetam illi, ut in pluribus civitatibus id factum, instituit. CAFFARI enim certe et aliorum hic indubia fides, de privilegio ipsi Genuae primum CIϽCXXXIX. dato. Cuius etiam inde ipse IUSTINIANUS, gnarus eorum quae scripserat, meminit. fol. 37. a. sq.

(c) FOLIETA ap. Graev. in Thes. T. I. p. I. p. 253. BUDEL. de monet. L. I. C. 17 n. 8. qui tamen male Conradum II. autorem nominat. BODINUS de Republica L. I. c. 9. et cuncti *I. P.* Doctores.

SIGONIUS de regno Ital. L. XI. col. 686. Vol. 2. op.

Il Tedesco adunque riporta in una nota il testo di Caffaro; poi osservando come gli

sueto fastui suo et mendaciis indulgent, quando cum FOLIETTA dicunt, *ad eius beneficii memoriam testandam decretum esse, nomen Conradi numis inscribi.* Sed Folietam forte fugere non potuit, communem omnium subditorum qui monetae privilegio beati, eo aeuo hanc fuisse Legem, ut ex una parte Imperatoris imago, sive etiam crux aut aliud quid cum inscriptione nominis collocaretur, altera pars vero beneficio affecti et insignibus et titulis relicta esset. Disertis verbis id Friderici I. ex decreto generali testantur RADEVICUS (d), et qui eum ligato Sermone loqui iussit, GUNTHERUS (e), sive alius sub hoc nomine latens poëta. Et producant si ausint Genuates Conradi nostri Diploma. Disertis verbis in eo Lex haec addita habebitur, ut Imperatoris aut Regis nomen ab anteriori parte collocetur. Id enim Imperatoribus eo aevo Ius monetae concedentibus solenne (f). Debebant ergo id Regi Genuates, adeoque licet voluissent, recusare haud poterant. Inveniuntur passim id genus numi, et tum KOELERUS (g), tum etiam GORI ac MURATORIUS (h), aureos recentiores argenteosue ita signatos adduxerunt. Ante illud tempus Moneta illic erat Regis, quae Brunetorum, haud dubie à nomine monetarii regii dicebatur (i). Neque tamen ego crediderim statim con-

(d) De gest. Friderici I. L. 2. c. 5.

(e) L. III. vers. 484. — *Domini sub Caesare fulget imago.*

(f) E. g. ORSATO Histor. di Padova p. 235. ubi Diploma Henrici IV. monetam concedentis.

(g) Studii sulle monete. T. II. p. 33.

(h) Il fiorino d'oro p. 12. 13. 169. 170. p. 102. autem de numis ab Obizone Spinola illic cusis disseritur. MURATORI T. II. Antiq. p. 696.

(i) Iac. DE VORAGINE cit. verb. *Moneta quae dicebatur Brunetorum, quae tunc Ianuae fiebat cassata fuit.* Nulla vero alia tum alias, tum in ci-

altri storici più o meno antichi consentano in ammettere il fatto di quel privilegio, si lagna

cessam, quicquid etiam dicant Genuenses (k), monetam auream Plura Imperatorum privilegia accesserint oportet. Non ea tum erant tempora, quibus dabatur moneta aurea, soli Regi servata. Nec ego antiquos Genuensium aureos nomine Conradi inscriptos inveni, sed argenteos tantum numos, nec eorum aureos novi, nisi eos, qui ad Exemplum Florentinorum cusi. Hos autem diu postea coepisse, satis locuples est autor eruditissimus Gorius. Scio equidem, et qui me latere aut alios id posset? doctissimum Columbum, S. I. presbyterum, seculo XII. iam florenos in uso fuisse defendere (l), sed ita causam instruit vir eruditus, ut eam potius deserat. Seculo enim XIII. florenorum usum creberrimum demonstrat, quod non negabat eius adversarius, huic autem, XII. nimirum, scuta, marabotinos, bisantios tribuit, eos eosdem cum florenis iudicans, quod est res diversissimas confundere. Floreni enim à Florentia dicti, qui demum seculo XIII. initium habuerunt, quosque passim alii imitati. Ante hos *marabotini*, *Bisantii*, *Solidi Romani* (m). Dixisse vero haec est se refutasse. Mentiuntur ergo forte de aurea sua moneta et hic aliquid Genuates.

vitatibus Imperii moneta quam Regis, per Monetarios et socios, administrata. Rem hanc vel ex Lehmanno Chron. Spir. satis notam non probabimus. Imo omnes Germaniae civitates, id genus Collegia Monetariorum à Rege pendentia habuerunt, sensim sensimque deinde abolita.

(k) Inprimis Stella Annal. Gen. L. I. c. 4. ap. *Murat.* l. c. col. 974. verb. *tam ex auro quam alio metallo.* Folieta L. I. col. 245. ap. *Graevium.*

(l) Operum p. 631. ad noctes Blancalandanas. seq.

(m) Vid. Du Cange Gloss. his vocibus, et le *Dictionnaire* de Trévoux voc. *Marabotin et Maravedis.*

di Oberto Foglietta, che asserisce: *ad ejus beneficii memoriam testandam, decretum esse nomen Conradi numis inscribi*; e lo accusa di borioso, di fallace, e di aver finto ignorare che tutti i sudditi i quali in quella età andaron beati della bailìa di monetare per effetto di un privilegio dell'Impero, lo fossero con questa espressa legge: dovere, cioè, apporre in una parte l'immagine dell'Imperatore, ovvero la Croce, e sempre il nome imperiale. Quindi ne inferisce, che non per gratitudine, sibbene *ex debito*, e per obbligo i Genovesi avean battuto il dritto della moneta loro colla Croce e colla leggenda *Cunradus Rex.*

È certo che il Senckenberg non vide gli archivii genovesi, e quindi non i diplomi di Corrado II e di Arrigo IV; ma però nell'Italia Sacra dell'Ughelli potea veder quello dato agli Astigiani, e nelle Storie Piacentine del Locati l'altro in favor di Piacenza; nè trovando in essi traccia veruna del supposto precetto, bisognava ch'ei fosse ito più

a rilento nello invitare i Genovesi a produrre, *si ausint*, il diploma Corradino, poichè si espose a venir battuto colle proprie sue armi. Nel diploma non è pur motto della supposta legge; laonde il Foglietta può ritorcere a buon dritto l'accusa [1].

Abbiam veduto che anche Arrigo IV. nel 1194, confermava a Genova il gius della moneta, ma non si hanno esempli di moneta genovese col nome di questo Impera-

[1] Ha risposto al Barone di Senckenberg un Francesco Maria Camosci, Avvocato e Sacerdote di Sarzana, ove anzi fu Vicario Generale di quella Diocesi. Pare che lavorasse tale risposta di commissione della Repubblica Serenissima; e pare che il Duca di Choiseul, cui fu comunicata, non la giudicasse degna di stampa; sia perchè sfornita di documenti, e fondata sopra non gravi scrittori; sia perchè mancante di quella dignità, che a lavoro promosso da un Governo si conviene. Certamente che dei documenti gliene debbono essere mancati assai; fra quali porremo lo stesso diploma corradino, con cui più presto, che coi da lui ben maneggiati argomenti, potea rispondere all'avversario; locchè fa fede non aver taciuto quell'atto artatamente. Del resto il lavoro del Camosci, per la parte della moneta che abbiamo più specialmente esaminata, non ci è paruto meritevole di tanta critica; ma chi vale a scoprire tutte le ragioni che possono influir nei giudizi d'un uomo di stato?

tore. Se dunque il nome di *Cunradus* è conservato sulle monete, non solo durante il regno dei succedutisi imperatori, ma persino al tempo di quest'Arrigo IV., pel quale appunto lavorava la zecca, vien chiaro ed aperto che il nome imperiale corradino sulle monete di Genova vi stava soltanto per dar favore alle monete medesime, ed attestar gratitudine al primo concedente.

Da quanto abbiamo trattato sui *Bruneti* risulta, non abbisognar di risposta la supposizione del Senckenberg, che fossero così appellati dal nome di qualche regio monetiere, e che per Genova altri imperiali privilegi sulla moneta precedessero quello di Corrado II. Poteva almeno ricordarsi dello Stella, che avvisa non essersi innanzi al 1139 coniato con impronta genovese.

CAPITOLO III.

SE I GENOVESI AVUTO IL PRIVILEGIO DA CORRADO NE ABBIANO TOSTO PROFITTATO.

Appena conseguito il privilegio della Zecca, posero mano i Genovesi a battere la novella e propria loro moneta? Io penso che sì; ed ecco le ragioni che mi determinarono ad abbracciare una tale opinione. Per l'anno 1141 [1] trovo un atto in cui la moneta di Genova è affittata, e vi è stabilito dover essa contenere un terzo di fino, e due terzi di rame; esprimendosi colle seguenti parole: *Ita tamen ut eam monetam januensem in suo statu firmiter honeste ve retineant, ita videlicet ut tertiam argenti optimi et duos partes rami.* Dal quale tenor di parole sembra doversi ricavare, che non

[1] V. Doc. N.° VIII.

si trattava d'uno stabilimento nuovo, ma della conservazione d'un vecchio già introdotto sistema. Se tale stabilimento esistette, vuol dire che aveano esistito dei precedenti affitti, che noi non conosciamo, e forse non conosceremo mai più, avvegnachè si vede che dovettero essere ignorati anche nel secolo XIII., quando fu cominciata la compilazione del gran codice delle cose della Repubblica, nel quale non si trovano registrati.

A meglio confermare quest' opinione di anteriori affittamenti concorre l'atto del Gennajo 1140 [1] in cui i Consoli del Comune: *laudaverunt et affirmaverunt in omni anno quo moneta Januensis facta fuerit habeat ex ea Ecclesia Sancti Laurentii ad facienda opera ipsius Ecclesie mille solidos donec opera ipsius Ecclesie fuerit completa.* Un tale atto del gennajo 1140, cade nel Consolato detto del 1139, vale a dire in quello stesso durante il quale fu recato in Genova

[1] V. Doc. N° IX.

il privilegio corradino. Dunque si conosce che gli stessi consoli i quali ricevettero quel privilegio, si occuparono pure della monetazione, e quei tempi sono tanto vicini fra loro, che, o si voglia considerare l'atto d'affitto del 1141 siccome il primo, o sia che alcun altro lo precedesse, si può ad ogni modo conchiudere che tosto i Genovesi occuparonsi a far lavorare la loro Zecca.

Effettivamente gli atti che più vicini a quell'epoca si conoscono portano l'espressione di Lire *januinorum*. In un contratto del 1155, *III.° Idus Augusti*, rogato al Notaro Gio. Scriba, è detto *Lib. 45 Januæ* medesimamente nel lodo del 1149 sulle differenze fra Pisa e Genova, vi si dice *denarios duos januensis monetæ*. Però abbiamo tre atti del gennajo 1139 concernenti parecchi acquisti fatti dalla Repubblica, e nei quali è contrattato colle lire *denariorum brunitorum*; ma deesi avvertire che il gennajo è mese appartenente ancora al consolato dell' anno innanzi, e

quindi non ha che fare col nuovo ordine di cose.

Più importanza potrebbe darsi all'espressione contenuta nella convenzione coi Pavesi, ch'è del marzo 1140, e nella quale è detto che per l'uccisione d'uomo entro i rispettivi confini saran pagate L. 7 e mezza *brune monete*. Cotale espressione è replicata nella sua copia tanto per Pavia, che per Genova. Se col dire *brune monete* debbasi intendere *bruneti,* o moneta di *bassa lega* è punto del quale già ci siamo occupati.

Certo che la moneta allora pubblicata in Genova era ad un terzo di fino; certo che corrispondeva alla pavese, perchè la pena a motivo dell'uccisione non poteva non riuscir uguale ai due paesi; certo finalmente che in Pavia eransi avuti dei denari vecchi di maggior valore dei denari nuovi, i quali ebbero spaccio dopo il 1100. Quindi parmi si possa conchiuderne: una stessa moneta con poco fino adoperavasi dai due paesi, e perciò si potea rettamente appellar *bruna*;

ed una certa etichetta potea determinare ambi i due popoli a valersi d'un appellativo generico, ma conveniente ai due paesi, anzichè di alcuna più nazionale denominazione; quindi un tale atto non infirma per niente l'opinione dell'esistenza dei genuini a quell'epoca. Al postutto siffatta prova negativa varrebbe tanto contro Genova, che contro Pavia; nè in ordine a Pavia si oserebbe pur trarla in campo; dunque perchè sol contro Genova?

Finalmente è anche da riflettere come a certe espressioni sia da assegnare un dato valore soltanto, e niente più. Infatti, se questo atto del 1140 non fa menzione dei Genovini quando potea nominarli; abbiamo quel placito del 1109, che nomina le lire di Genova quando certamente si andava ancora a *Bruni*. L'influenza degli usi plateali, e giornalieri non è sempre estranea alla compilazione degli atti; e vuol essere valutata nell'esercizio dell'arte critica.

CAPITOLO IV.

SE AVUTO IL PRIVILEGIO CORRADINO, SI PROCEDESSE TOSTO A CONIARE IN ORO ED IN ARGENTO.

Un altro più difficile quesito sulla monetazione genovese, è questo che segue: essendo pieno e generale il diritto di Zecca consentito da Corrado; ossia comprendendo ogni moneta sì d'oro che d'argento, sì di biglione che di rame, si stampò tosto in tutti quelli metalli, ovvero in alcuno solamente [1]? Non è facile nè pacifica la so-

[1] Il privilegio dice *jus monete ... concessimus,* espressione affatto generale, che Senckenberg non può ristringere col suo *neque tamen ego crediderim statim concessam .... monetam auream.* Il non aver veduto di quelle antiche monete auree, ed un opinione corsa fra gli antiquarii, siccome favoreggiavano la di lui causa, così lo indussero troppo leggiermente a stabilire un canone a suo comodo. *Jus moneta*, disse Corrado nel 1139, altrettanto ripetè Arrigo 55 anni dopo; chè

luzione d'un tale importantissimo quesito. Tuttochè le crociate fossero già sorte a mescolare i popoli lontani fra loro, e a dar nuovo elemento al commercio; tuttochè non avendosi ancora tutte le opportunità che offrono oggigiorno i giri di banca, la moneta fabbricata col metallo più prezioso, l'argento fino, cioè, anzi l'oro, fosse la più acconcia, siccome la più agevolmente trasportabile; ciò nondimeno si opina dalla più

questi avendo contrattato coi genovesi per la battitura di moneta d'argento, da valersene nella sua spedizione in Sicilia, soggiunse: *ita tamen quod hec nostra ordinatio de moneta facienda nullum omnino fatiat preiuditium privilegio a rege Conrado supradicta moneta indulto Januensibus.* Che pregiudizio potea recare l'aver detto che si conferma ciò che fu dato? Ma quel principe avendo voluto dar forma di regalo, a ciò che propriamente non era più che un contratto per la coniatura di una quantità di moneta d'argento, i Genovesi che lo consideraron tale, nè s'incaricaron punto di sostituire *Henricus* a *Cunradus*, deono aver esatta quella spiegazione, perchè dal discorso sulla moneta argentea non ne provenisse alcun dubbio sul più alto diritto del battere in oro. Se per la moneta aurea, a detta del tedesco *soli regi servata*, occorreva un nuovo privilegio, ei che non dissente ritrovarla nella prima metà del secolo XIV. perchè non produsse la novella carta di concessione? Ma prima bisogna ch'esista.

parte dei numismatici, che di que' tempi le Zecche italiche ristringessero forse il proprio lavoro al biglione solo, nè certamente s'incaricassero mai dell'oro. Io non pretendo entrare in lizza con tanti rispettabili antiquarii; mi limiterò a produrre per Genova quei fatti che mi stan presti all'uopo, e farvi sopra quelle considerazioni che possono conseguitarne ovvie; ciascuno poi giudichi siccome crederà meglio.

Abbiam veduto un primo contratto di monetazione, cioè quello del 1141, e per questo fu espressamente specificato di che bontà dovesse essere la moneta da battere; ora eccone un altro del 1149 [1], in cui per 29 anni è venduto *usumfructum et redditum* di parecchi oggetti, fra quali è espresso, *et de moneta auri.* Più ivi pure è venduto, ma per separata, ossia distinta disposizione: *usumfructum et redditum de moneta argenti annos decem infra quadraginta qui-*

[1] V. Doc. X.

cumque eos voluerint, ita quod infra quadraginta annos non laborent nisi decem. Per tutte siffatte vendite è pagato il prezzo di L. 1200.

Che questo contratto sia vero, ce ne assicura il trovarlo registrato nel Codice del Comune; più Giustiniani all'anno 1155, scrive: *per la diligenza dei Consoli di tale anno la Repubblica prese grande aumento, e quanto all'utilità, e quanto all' onore. E si disimpegnarono i debiti del Comune, cioè delle Castella, delle ripe, dei Scarii* (Scali), *dei Cantari, dei Rubbi, delle monete, e di ogni altro reddito pubblico.* Espressioni le quali non lasciano dubitare che non si riferiscano anche a quell'atto d'affitto o vendita del 1149. Se la Storia deesi fortificare sui documenti, qui certo abbiamo un punto storico circa la monetazione ben fondato sur un documento sicurissimo.

Udii rispondere alla prova che pareami poter ricavare da questo atto, non essere impossibile, nè strano che si fosse venduto

anche la monetazione dell'oro, e dell'argento, senza che però i compratori siensi valsi del diritto acquistato. Poter un Tizio prendere in affitto una casa, senza poi recarsi ad abitarla. Siccome il contratto oltre la moneta conteneva pure altre rendite, poter essere accaduto, che quella moneta fosse una giunta di più della quale non siensi curati, contenti abbastanza del profitto che cavavano dagli altri articoli del contratto. Confrontando i due atti del 1141 e questo del 1149, non essere facile lo intendere come per quello gli affittuarii pagassero tanto correspettivo, come per questo pagassero solo L. 1200; doversi da ciò inferirne che in niun conto si teneva il benefizio della moneta.

Rispondo. Il benefizio della moneta di biglione è sempre maggiore che non è quello dell' aurea e dell' argentea; risultava anzi dall'atto del 1141, che tal benefizio dovesse riuscire assai forte [1]. Aversi buone

[1] I saggi fatti di quelle monetelle, che si reputano le primi-

ragioni a credere che l'antica moneta genovese in oro, ed in argento fosse a titoli altissimi; laonde quanto al benefizio poco più del necessario per le spese di fabbricazione. Quando nel 1149 Genova fece l'affitto veduto, si riconosce dalla storia, che usciva da una guerra molto dispendiosa, si conosce da numerosi particolari ch'era molto scarsa a denaro, ed angustiata dai suoi creditori; quindi, *nil mirum*, che abbia dovuto piegarsi ad un disutile contratto; e che tale fosse diffatti quello che abbiam per mano, si ricava dalla facoltà di riscatto serbatosi dal Comune, e dalla sollecitudine colla quale esso si valse di tale facoltà, appena ch'ebbe un po' di riposo. Dunque le osservazioni dirette a mettere in dubbio la verità dell'affitto caggiono senza lasciar traccia di sè.

Quanto poi alla supposizione, che se pur aveano facoltà di monetare in oro, ed in

tive della Zecca Genovese col Corrado, indicherebbero essi pure un largo benefizio allo Zecchiere.

argento, però non ne profittassero, ella è affatto gratuita, e quindi pure gratuitamente rifiutabile. Se non che, si vorrà afforzarla coll' esempio delle altre Zecche, coll' assenza di monete uscite da quelle battiture? Ma quanto all' esempio, questo può esser vero, e potrebbe anch' essere falso. Si hanno argomenti positivi a comprovarlo affatto generale? Anche per Genova si volea negare la battitura in oro, ed in argento, ma l'atto del 1149 che abbiamo prodotto, davvero che non pare consentirvi.

Circa poi all'assenza della moneta, credo sia prudente lo andare un po' a rilento nell'ammetterla [1]. Le monete di quell' epoca non

[1] Non so dirne la causa, è però un fatto vero, conoscersi oggigiorno maggior copia delle antiche monete genovesi che non ne vennero a notizia degli Scrittori i quali ci han preceduto. Federico Federici, e G. B. Riccheri hanno studiato molto le cose di Genova, eppure nell' opera intitolata: *Origine e fasti della Repubblica di Genova*, ove si tratta non brevemente della Zecca, è appena ricordata una mezza dozzina di monete al più, delle quali la più antica ha il *Dux primus*, e perciò tutte posteriori al 1339. Federici visse nel

recavano data, nè segni precisi a supplirvi [1]; dunque bisogna giudicare delle epoche monetarie da quei soli pochi indizi, i quali possono dar qualche lume. Abbiamo tre specie di monete, di biglione cioè, d'argento, e d'oro, tutte lavorate sur uno stesso stile, così per la disposizione del tipo, che per la forma delle lettere alla leggenda. Cotanta uniformità induce a risguardarle contemporanee fra loro. Ma la moneta di biglione è quella stessa che Domenico Maria Manni illustrò, e risguardò per la più antica che

secolo XVII. Da Pietro Bizzarro, vissuto nel XVI.; dall' Interiano, che fu nel successivo, non possiamo avere ajuti sugli studj monetarii. Il Ciprico l'abbiam veduto alla nota pag. 93, però ei visse nel secolo XV. Tutte pure col *Dux* son le più antiche monete recate dal Senckenberg. La tariffa o corso delle monete nello Statuto, quella recata dall' Accinelli, riguardano gli ultimi secoli. Il Serra lavorò la sua dissertazione in fiera penuria di monete. Oggidì invece abbiamo in sufficiente copia monete di gran lunga più antiche, l'ispezion delle quali ci condurrà necessariamente a conchiusioni che in addietro sarebbono parute ardite.

[1] Non ci mancano dei marchii di monetiere, ma non ho potuto trovare per quei tempi la storia di tali uffiziali. Tale scoperta, se arriverà, potrebbe essere d'un peso infinito.

si conosca della genovese monetazione [1]; e veramente la forma delle lettere ci rimanda appunto al secolo XII. Ma detta moneta è della bontà di 325 circa, vale a dire, della bontà che venne prescritta dall' atto del 1141, tenuto conto del tenue scapito sul titolo pel danaro del rimedio, ec. Dunque tutto concorre a confermare l' opinione del dotto Fiorentino, ed a farci considerare quella moneta per un primo prodotto della zecca genovese. Ma se questa è tale, le altre che onninamente le somigliano si potranno a piacere far più giovani d' un secolo almeno?

Facciamo qui un' altra considerazione. L' affitto del 1149 non fa parola in massa sì della moneta d' oro, che dell' altra d' argento, ma come si è veduto le distingue con diverse condizioni. Ciò prova che vi dovevano essere dei motivi diversi per ognuna. Ma quale diversità di motivi si può supporre per due monete, che sieno od ambedue, od una almeno immaginaria?

[1] Argellati, vol. V. pag. 70.

Se pel periodo di 40 anni non poteano battere argento se non che per soli 10, vuol dire che per gli altri 30 aveano divieto di batterne; ma se a niun modo si fosse battuto, come immaginare che siasi pensato a proibire il fare ciò che non si faceva? Se per 30 anni era proibito il coniare argento, ciò indica che vi era per tale spazio di tempo altrimenti provveduto.

Ciò poi che sembra troncar onninamente la quistione, è un altro fatto che risulta dallo stesso documento. Era venduta la monetazione in oro, ma il diritto di battere dovea cominciare: *ab ista proxima purificatione Sancte Marie usque ad viginti novem annos expletos*. Dunque eravi uno spazio di tempo fra il giorno dell'atto, e la prossima ventura Candelara, spazio nel quale non poteano valersi dell'acquistata facoltà. Poi fu provveduto al caso che li compratori venissero a patire alcun danno per evizione; ed ivi ecco in che modo rimarchevole si esprime l'atto. *Et si aliquid vobis*

victum fuerit, pro evictione bona que commune habet vel habiturum est, vobis pignori supponimus; nam si Commune Janue infra predictos annos castrum vultabii perdiderit, non minus colligant et habeant introitum pedagii, et pro predicto precio habeant similiter totum quod de ripa et de scariis, et de moneta auri exierit usque ad proximam purificationem Sancte Marie et ab eadem purificatione usque ad annos viginti novem ut supra scriptum est. Se fra i compensi doveva esservi anche il prodotto della moneta d'oro dal dì del contratto alla prossima Candelara, ognun vede come cotale prodotto dovesse essere una cosa reale, avvegnachè reale sarebbe stato il danno se fossesi verificata l'evizione. Un compenso immaginario per una perdita reale è idea per niente accettabile. Non si fa difficoltà che le Rive e gli Scali dessero una rendita; e perchè farla circa alla moneta aurea, terzo componente dell'indennità? Anche la moneta d'argento entrava nella ven-

dita, ma però non si vede menzionata nella lista dei compensi; e ciò sta bene, poichè si riconosce dall'atto che per tale moneta correvano diverse condizioni.

Se a seguito delle prove ed osservazioni proferite, non si negherà più una battitura in oro, quella in argento verrà pure ammessa senz'altro; perciocchè accettato il più, vien di conseguenza il meno. Sembra che possa bastare il sin qui detto per provare la tesi in genere; ci converrà ritornare su questo stesso argomento per più speziali conchiusioni.

CAPITOLO V.

TIPO DELL' ANTICA MONETA GENOVESE CONIATA DOPO IL PRIVILEGIO DI CORRADO.

Qualunque sia stata l'impronta della moneta battuta in Genova prima del 1139, egli è certo che la coniata successivamente ebbe tal tipo genovese ch' è assai ben conosciuto, sia per la testimonianza degli storici, che per l' ispezion di quelle antiche monete pervenuteci, e delle quali altresì ne fu alcuna da parecchi letterati illustrata. Aggiungiamo, che tal tipo si conservò uniforme per più secoli sino al XVI., anzi, benchè vi sieno poi state introdotte delle variazioni, però anche oltre la prima metà del secolo XVII., (pare al 1670) ci si presentano alcune monete col tipo primitivo.

Abbiam prodotto ai Documenti il diploma

di Corrado II., e ciò basta per provare quanto andassero errati dal vero quegli scrittori i quali perciocchè non lo aveano veduto mai, così troppo leggiermente pubblicarono esservi *comandata* la forma, l'impronta, e la leggenda della moneta genovese. Oh quanti particolari mancano ancora alla scienza delle antiche monete, segnatamente del medio evo; e però quanta frega a voler sentenziare su tutto, anzichè preferire il modesto, ma sapiente *nescio* di Cicerone!

Appelleremo il *dritto* della nostra moneta quella faccia la quale non soggiacque mai, o soggiacque più tardi a variazione che importi; *rovescio* l'opposta faccia, che più spesso, o più presto patì cangiamenti. Or dunque sul dritto della primitiva moneta genovese fu una croce semplice, entro ad un cerchio, che a principio mostrossi più costantemente uguale; che poi lasciata la primitiva sua forma regolarissima e semplicissima, piegossi ad abbellirsi, pria con archetti, appellati *compassi*; poi coll' andar del tempo

ammettendo ornamenti più o meno raddoppiati; infine pervenendo a tale da coprir tutto lo scudo dalla croce, e dalla leggenda in fuora. Questa epigrafe scritta intorno al lembo era *Conradus rex*; ovvero *Rex Romanorum*; o finalmente, *Romanorum II.* Nelle monete antiche, e così nelle più semplici, è scritto *Cunradus* a vece di *Conradus*; e queste, di solito presentano pure le leggende più semplici, ossia le più concise. A proposito di tali varietà nelle leggende, torna bene notar ogni particolare con precisione, perciocchè gli è da tali minuzie che si possono avere indizii sulla data d'ogni moneta; vi torneremo dunque dopo aver parlato del rovescio.

Sul *rovescio* ossia faccia opposta al *dritto* sta quell'impronta che altri appellarono *Grifo*, altri *Castello*; e sulla quale ebbero corso molto variate opinioni. Meglio che descriverla qui a parole, si osservi sulle tavole delle monete; avvertendo che a volerla vedere più archetipa e vergine, si dee mirar sulle più antiche.

Il Corio, comechè scrittor milanese, spiegò essere quell' impronta l' *insegna* dei Genovesi; e soggiunge: « Erano due torri le « quali rappresentavano quella Repubblica, « a difesa della quale erano stabilite [1]. » Da ciò si vede essersi accordato con Giustiniani, di cui ecco il tratto: « Et la città « come grata del beneficio ricevuto, statuì « che il nome del re si dovesse scolpire « nelle monete, et insieme con quello la « forma et la figura della fortezza della città, « cioè un castello con tre torri, il quale « castello in que' tempi era dove sono adesso « la Chiesa di S.ta Croce, et il Monastero di « S. Silvestro... e dall' altra parte il segno « della Croce che fu preso dai nostri an- « tichi come da persone religiose per sten- « dardo, e per bandiera con questa iscri- « zione *IANVA*... et se alcuno dimandassi « perchè l' insegna del Castello si chiami « Griffo, si potria rispondere per congie-

[1] Stor. di Milano, parte 1.a pag 83.

« tura che non è per altro se non perche
« anticamente come si dice la Città nel suo
« sigillo usava la figura dell' uccello che si
« chiama Griffo, e perciò il volgo ha nomi-
« nato quello castello così figurato Griffo [1].»

Non piacque all' Ab. Gaspare Luigi Oderico, (già Bibliotecario nell' Università di Genova, dottissimo e diligentissimo ricercatore d' ogni maniera d' antichità, e spezialmente patrie) risguardare il Castello siccome l' antica insegna di Genova, ed in una sua lettera a Michele Catalani [2] si esprime così: « O sotto questo nome insegna
« si debbe intendere lo stendardo, e questo
« fu la croce vermiglia in campo bianco;
« o si abbia da intendere il sigillo anti-
« chissimo usato da Genova, e avea come
« dice lo Stella: *Gallum cum vulpe ipsius*
« *galli collum faucibus detinente, quam*
« *vulpem et gallum Griffus suppeditat, in*

[1] Annali, ann. 1139.

[2] Zanetti, T. 3, p. 313. ove della zecca Fermana per opera di M. Catalani, p. I., §. V.

« *cujus circulo hæ literæ scriptæ sunt:*
« GRIFFVS VT HAS ANGIT, SIC HOSTES IANVA
« FRANGIT [1]. »

Il Corio, copiando Giustiniani, studiò pure con molta intelligenza gli storici tutti; nè perciò disse che il Castello fosse l' antica insegna della città, sibbene che si appellò Grifo perchè tenne luogo dell' uccello detto Grifo che si usava dalla Città nel suo sigillo. E veramente, che fosse accompagnato con altre bestie, o fossevi solo nel sigillo, bastava che vi fosse in primario onore, per dar nome al sigillo medesimo. Se i Genovesi per esprimere la potenza loro sopra i nemici che si vogliono rappresentati nelle altre bestie, sovrapposero il Grifo, si dee supporre che già avessero quel favoloso animale per loro stemma. Cotale uccello non è infrequente nel blasone genovese. L' antico stemma del Comune di Rapallo son due

[1] Non oserei accertare che tale forma sia sincrona colla prima monetazione, e quindi anteriore alle triche coll' imperatore Federico, favoreggiator dei Pisani.

Grifi che sorreggono colle zampe anteriori una corona; la famiglia Assereto ha un Grifo con tre corone al collo, in memoria della sconfitta che a tre sovrani die' Biagio Assereto, soccorritore di Gaeta.

Dal nome passando all' indicazione di quella figura, fuvvi chi volle ravvisarvi l'attuale macchina colla quale s' improntano le monete, non riflettendo che di quell' epoca l'apparato per la coniatura era assaissimo diverso. Altri, per non so proprio quale capriccio volle riconoscervi una manaja; ma il campo dei supposti non ha limiti. Ora senza sviare più oltre, diremo: non esservi da questionar molto sulla spiegazione del verace oggetto, che fu inteso rappresentarsi con quel marchio. Leggendo *Janua*, ovvero *Civitas Janua* così chiaramente scritto intorno, siamo avvertiti che siffatta epigrafe sta lì proprio per dire in ogni paese, essere ivi rappresentata la città di Genova.

Nè fu Genova sola osservatrice di tale

usanza, sibbene troviamo che Muratori [1] alle monete Salernitane ce ne presenta una sotto il num. IX. ove al rovescio appare chiaro la forma d'una città, e sopra è scritto *Civitas sal.* Tre altre ne reca ai num. I. II. III. delle appartenenti a Bergamo, ove del pari l'effigie della città, ed ai due lati *Pergamum*, chè i Bergamaschi ambivano appellare così la patria loro. Lo stesso dicasi per due di Ascoli, con intorno *de ascolo.* Dai quali esempli, senza aggiungere più altri conchiudiamo essere quelle belle e chiare effigie cittadine, che senza lasciar dubbii, ci avvisano dell'antico uso di raunar sulle monete il ritratto ed il nome delle città fregiate di Zecca.

Ma ove si obbiettasse che in quelle monete la forma d'una città murata è meglio chiaramente espressa; che non si potrebbe provarle tutte appartenenti alla prima metà del secolo XII; riferirò il nummo recato

[1] Antich. Ital., diss. XXVII.

dal Catalani per la Zecca Fermana, il quale è proprio della maniera dello stampo genovese, tranne che in mezzo, a vece del terzo stile ritto, sta una specie di fiamma, o serpe che sia. Il Borghini medesimamente dice [1] aver veduto una moneta di Lucca *con un cotal segno alquanto simile allo stampo genovese*, *che chiamano come io intendo Grifo, salvo che non ha quello stile o come colonnetta nel mezzo*. Ed esso Borghini tiene il Grifo per un ritratto di città. Meglio poi che in niun' altra il castello delle monete di Genova ravvisasi imitato nelle antiche Parmensi, (vedasi Muratori) le quali a quel cotal segno scambierebbonsi quasi per onninamente genovesi. E con questi esempli sia supplito alla prova ricercata nell' uniformità dello stile artistico, e nella coincidenza dei tempi.

In mezzo a quell' immagine di castello, e precisamente nella parte sua inferiore al-

[1] Delle monete fiorentine, pag. 134.

zasi uno stile (vedansi le varie monete alle tavole) che poi bipartitosi ripiegasi in due archetti per ambe le parti; ma spesso ha prima un po' d'ingrossamento. In questo lavorìo, che rassembra a quella colonnetta, la quale nell'architettura appellata gotica poneasi in mezzo alle finestre per partirle in due metà arcuate, amo meglio per motivo della sua località inferiore ravvisare una porta anzi che un balcone. Nè è da dire che sarebbero non una ma due porte, avvegnachè l'uso delle doppie porte di città era molto ben conosciuto fra gli antichi.

Genova scambiato (forse per oltramontana influenza) l'antico suo nome *Genua* in *Ianua*, ed *Ianua* suonando latinamente *porta*, può aver fatto sì che al castello non si omettesse indicar l'entrata, per un cotal vezzo di corrispondenza fra il nome ultimamente assunto e la figura d'una porta, quasi a comporre uno *stemma parlante*; però l'insieme del marchio triplicatamente torrito, l'ho per un castello col suo in-

gresso, non per una semplice porta, oziosamente accertata dalla leggenda *Ianua*, che s' interpretasse niente più che per *uscio*. La posizione geografica di Genova, che si vuol risguardare come la porta commerciale o politica dell' Italia superiore, incoraggiò a quella interpretazione; ma se ad alcuni piacque tale etimologia, altri preferì cavar *Genua* da *genu*, poichè locata in certo modo al ginocchio d' Italia. Se non che tutte queste brillanti sepulazioni così care al secento, si accomodano elle all' indole del medio evo? alla rozzezza delle antiche carte geografiche? Arrogi: altri fece derivare da *Ianus*, nè forse gl' Italiani disconobbero in verun' epoca quel Dio bifronte.

Lasciando da una parte, che anzi tutto bisognerebbe stabilire concludentemente essere *Ianua* (porta), l' unica accettabile etimologia; osservo che le novelle monete dei Comuni alzatisi a libero reggimento, recavano il nome della propria città cui appartenevano, e ciò venía naturale per facilmente

discernerle in tanta rozzezza di tipi; ora come voler fare una eccezione per Genova? D'altronde se la porta appariva dall'impronta addiveniva ozioso lo scrivervi essere una *porta*. Supponiamo che *Janua* non fosse stato il vero nome della città; come credere che si fosse pensato esprimere coll'arte dello scrivere, ciò che già stava indicato con quella del disegno? e si ommettesse invece quanto abbisognava fosse scritto, e si avea molt'ambizione, e molto interesse a far sapere altrui, cioè il nome della città monetaria? In fine, trovando le monete col *Civitas Janua*, e coll' *Janua quam Deus protegat*, serbanti però sempre la stessa figura nel campo, ne vien chiaro che colla voce *Janua* intesesi a nomar la città, non la porta.

Se le antiche porte di città erano fiancheggiate da due torri, lo stile di mezzo più alto che vale a indicarne una terza vi sarebbe di più; sibbene cotale maggiore stile indica a meraviglia ciò che diceasi il

maschio del castello. Io risguardo adunque il marchio apposto alle monete di Genova una rozza sì, ma verace immagine della Città, o tutto al più del castello, propugnacolo, *Palladium*, e parte precipua della stessa, e da qui scendo altresì a fare un'altra considerazione, cioè non essere facilmente credibile che quel marchio torrito, rappresentasse l'antico sigillo nazionale, perciocchè sarebbe stato troppo comune con altre città [1].

[1] Sopra quel sigillo del Comune di Genova possono farsi molte, e non effimere considerazioni. Oltre ad esser varie le notizie della di lui forma primitiva, opino che anche sia dubbio il consueto uso di lui. In varii documenti si fa menzione del sigillo del Comune; e per recarne un solo, ma di prim'ordine, e nel novero di quelli che unisco a questo mio lavoro, osserverò che nella pace coi Pavesi conchiusa all'anno 1140 (V. Docum. II.) è detto: *Postquam requisitum fuerit a consilio consulum cum literis cum sigillo Ianue sigillatis.* Ma se tanto trovasi in parecchi atti, locchè certo sarebbe onninamente in regola, non mancano singolari anomalie, ed in prova ecco un fatto men conosciuto, ed alquanto singolare. Quando nel 1288 fu conchiusa coi Pisani quella solenne pace modellata a definire tutte le cause di querimonia fra il vincitore ed il vinto; dopo infiniti preamboli, atti preparatorii, e legalità senza fine, addì 15 di aprile si venne in

Tornando ora alle osservazioni sulle diverse leggende, ecco le regole od usanze, che dalle monete a noi note ci venne fatto di ricavare.

Cunradus rex sul dritto, e *Ianua* semplicemente sul rovescio recano le monetine al titolo d'un terzo di fino, che ogni cosa porta a risguardare siccome provenienti dalla prima battitura dopo il conseguito privilegio [1]. Stesse epigrafi proferiscono pur quelle d'argento, che tranne la diversità della materia, ed una qualche maggiore ampiezza, osservano del resto onninamente lo stile

Genova alla finale stipulazione, ed a suggellar l'atto. Ma in che modo? Fu chiamato il Padre Priore dei Domenicani, che pel primo cavato dalla manica il sigillo del proprio convento, lo vi appose; poscia altrettanto il Guardiano dei Francescani; indi il Podestà applicava il *proprio*. Succedettero poi molti altri, fra i quali non ne mancarono d' individui pisani; ma del sigillo Comunale neppur motto. Il Priore si recò l'atto in convento. Pare quindi che quel grande atto col sigillo del Comune non fosse punto segnato; dal che, non sapendosi altro, potrebbesi indurne che punto non ne avesse la Città. Penso che anche un tal particolare della storia genovese sarebbe degno argomento di non puerile dissertazione.

[1] V. Tav. I. Fig. 1. 2.

delle precedenti [1]. Per ugual modo veggiamo similissime a queste ultime alcune monete d'oro, delle quali è pur dato l'esempio nella tavola [2], e che perciò da questo lato sembrano potersi dir contemporanee. Infine si perviene a due novelle monete così d'oro [3] che d'argento [4], le quali bensì conservano sul dritto il *Cunradus rex*, ma nel rovescio a vece del semplicissimo *Ianua*, recano *Civitas Ianua*.

Sin qui nello stile artistico non appare novità di rimarco; e per le lettere, l'*E* è chiusa nei n.ri 4, 5, e 6, e il *C* pur chiuso al n.° 4; ma poi venendo fogge di conii più ornati, di lettere più volte al così detto goticismo, allora son leggende più verbose; ed infatti sul rovescio leggesi: *Ianua quam Deus protegat*; e sul dritto *Conradus rex Romanorum*, incominciando al-

[1] V. Tav. I. Fig. 3.
[2] V. Tav. I. Fig. 4.
[3] V. Tav. I. Fig. 6.
[4] V. Tav. I. Fig. 5.

tresì a comparir l'*o* a vece dell'*u* nel nome regale. Di tali varietà, che non han aria veruna di capriccio monetario, ma che avvisano delle diverse regole osservate in epoche differenti, vuolsi tenere minuto conto, per rintracciare la data della coniatura; e condurranno infine a conchiusioni di non lieve utilità.

Scrupoleggiando ancora di più nelle minute osservazioni, accade altresì notar altri particolari. Nel dritto, le monetelle di biglione n.[i] 1. 2, e quella d'argento n.º 3, mancano della croce all' alto del contorno, ma finiscono coll' *x* del *Rex*, che però non è più che una croce coricata. Cotale conformità fra la moneta inferiore e la più nobile, cessa però alla nobilissima, cioè all' aurea n.º 4, ove oltre la croce rovescia ad uso d' *x*, è pur la vera croce bella e ritta. Nè si pensasse ascrivere tal mutamento all' opportunità di maggiore spazio, avvegnachè la moneta n.º 10, picciolissima sì, ma d'oro, piegasi pur a darci e la lettera *x*,

e la croce. Questo fatto indica una maggior precisione che piacque osservare in pro delle monete di più alta nobiltà. Medesimamente l'IA.NU.A. della moneta di biglione è, come si vede, divisa con punti nelle proprie sillabe; l'I.A.NV.A. invece dell'argentea ha un punto di più fra l'*I* e l'*A*; l'I.A.N.V.A. finalmente delle auree ha interpuntuazione fra ogni lettera; e tal uso sta pure nella moneta n.° 10, comechè tanto più piccola. Queste osservazioni vagliono ad indicarci, che sebbene lo stile di tutte le anzidette monete sia identico, però esse recano delle piccole varietà, le quali è da cercare se vogliano essere assegnate anzi a certi rispetti avuti alla diversa qualità dei metalli, che a verun' altra cagione.

Dux Januensium primus recano le monete una d'oro segnata al n.° 11 e l'altra d'argento al n.° 13 (Tav. II.); dal che abbiamo sicura indicazione che la data loro sta fra il 1339, epoca dell'elezione di Simon Boccanegra a primo doge, e la prima ca-

duta di lui, che fu nel gennajo 1345 [1]. Considerando siffatte monete, vi si ravvisa di leggieri uno stile onninamente diverso dalle già vedute. Il *C* è chiuso, e più che chiusa è la *E*; l'*X* ha un'asta dritta e l'altra intorta; ma ciò che poi salta all'occhio, è il sopraccaricamento d'ornati. Ora sulla fede del Caffaro ascriviamo all'anno 1252 la moneta colla leggenda *Civitas Janua* [2]. Dopo ciò, osservando sulla tavola i numeri 5 e 6; nè tralasciando di ricordarci della semplicità dei precedenti n.[i] 1. 2. 3 e 4; e confrontando poi tutto coi suindicati numeri 11 e 13, si riconoscerà un'aperta dissonanza di stile,

[1] Non m'incarico qui se possa appartenere al periodo 1356 in 1363, epoca del 2.do dogado di Boccanegra; perchè proverò poi (libro III.) ciò non poter essere; e perchè ad ogni modo, sia del 1340, come del 1360, non influirebbe sul discorso presente.

[2] A suo tempo (lib. IV. cap. VI.) ci adopereremo a dimostrare la verità di questa proposizione; e speriamo farlo concludentemente. Per ora preghiamo i nostri Lettori a volercela abbuonare come provata, perciocchè l'entrar adesso in tale disamina sarebbe in qualche modo prematuro; e ci svierebbe di troppo.

fra quei n.i 5 e 6, e questi ultimi 11 e 13; la quale dissonanza viene ad essere raccordata dalle due monete d'argento segnate ai n.i 7 ed 8, e dall'aurea posta al n.o 9. Giusta lo stile, tai monete n.i 7. 8 e 9, si potría collocarle nello spazio degli 87 anni decorsi dal 1252 al 1339. Esse recano *Janua quam Deus protegat*; novella invocazione non usata per lo innanzi, ma che assai ben si conviene a popolo molto religioso, come dice Giustiniani; e di frequente, non che posto in fiero procinto di guerre forestiere, come nota il Serra; sippure già molto travagliato da quella peste d'intestine discordie, che lo fece scendere dalla prisca sua gloria, e potenza.

Sul dritto poi appare il *Conradus rex Romanorum*; ed alcuna fiata le leggende son terminate con qualche lettera od altra aggiunta, che interpreto essere più ordinariamente la sigla, od il marchio del monetiere. Oltracciò, nel campo del rovescio, ai due lati del castello, e qualche

volta anche in una specie di esergo, o di sottoscrizione inferiore a quello, stanno altre lettere, delle quali non ho in mano come dare una accertata spiegazione. Queste lettere possono meritare delle accurate e non inutili indagini; ma sebbene potrei dire già parecchie supposizioni, non mi vi arrischierò per altro, conciossiachè mi condurrebbono a discorso anzi prolisso che sicuro. Noterò solo, che se nella moneta al n.° 7 fu letto un T. M. V. cui parve ragionevole dare una interpretazione analoga al *quam Deus protegat*; non so all'esergo ben leggervi un V; ed oltracciò nella n.° 8 si avrebbero invece due L. L. che non si accomoderebbono punto colla riferita interpretazione.

Quanto abbiam detto finora delle antiche monete genovesi, va in genere riferito alle anti-ducali, senza data o precisa indicazione a supplirla. Dopo del 1339, portando al rovescio il *Dux Ianue*, o *Dux Ianuensium*, col ducal numero ordinale, ed in

appresso altresì colle iniziali stesse del Doge, si ha dato sufficiente a fissarne se non l'anno preciso, almeno tanto approssimativo, quanto può tornar utile allo studio numismatico. Ma di queste monete ducali ci riserbiamo trattare positivamente al libro III., ove daremo opera a schiarire le anomalie, le quali sorgono dai numeri ducali confrontati colle varietà dei dogadi.

Chiuderemo qui intanto questo capitolo V. proponendo due osservazioni. Ecco la prima: quello stile che notammo alzarsi nel mezzo alla parte inferiore del Castello, che in alto si divide in due archetti, che ad una certa epoca mostra avere all' imposta di questi un ingrossamento a mo' di capitello; siffatto stile dicea, va in seguito alterandosi, e quasi accenna piegar alla figura d'un fiore. Non trovo una legittima spiegazione di cotal fatto; ma inclino a credere che quei mutamenti non sieno tanto una meno esatta osservanza del vecchio tipo, quanto un artifiziale raffazzonamento, o

meglio una specie di smacerìa, trovata forse per introdurre nello stampo genovese una qualche forma floreale, atta a ravvicinar la moneta di Genova alla fiorentina, che dopo la prima metà del secolo XIII. aveva acquistato tanto nome col novello suo fiorino d'oro. E di vero, se non accerteremo che una moneta molto uniforme a quel solenne nummo dei Fiorentini, sia stata disconosciuta dai Genovesi innanzi al 1251; certo è che poscia il fiorino di Genova si accordava col toscano.

Ecco poi l'altra osservazione. La forma delle lettere è uno dei mezzi per giudicare sull'epoca delle monete; ma rispetto a queste forme non conviene troppo soscrivere a regole generali per ogni paese; nè supporre cotai regole costanti in ogni tempo. Io credetti necessario studiarle sui marmi proprio genovesi, e dopo ciò posso assicurare: che il chiudersi del *C*, lo incurvarsi e poi chiudersi affatto della *E*, lo allungarsi delle appendici al *T*, ed alle *L* ed *F*, lo incurvarsi

delle due gambe alla *M*, lo scambiarsi di questa in un *O* coll' aggiunta d'una gamba intorta; in somma lo trasformarsi cotai lettere nella scrittura semi-gotica, presentano alla stessa epoca forti e frequenti varietà; a tal che non è rado, e segnatamente nei primi secoli, trovare accanto ad uno stile contorto, esempli del prisco purismo. Nel libro IV. ritorneremo con più minute osservazioni su questo argomento; ed intanto ci piacque prevenirne i nostri leggitori per allontanar troppo arrischiati giudizii. Medesimamente faremo allora parecchie nuove disamine sulla forma dei conii, e noterem picciolissime varietà da non trasandarsi, ma che ora ci condurrebbero a troppo prolisso ed anticipato discorso. Basti il sin qui detto per aver dato una sufficiente idea dell'antico tipo monetario genovese.

CAPITOLO VI.

DELLA SORVEGLIANZA SULLA ZECCA, E SPEZIALMENTE DELL'UFFIZIO DELLE MONETE.

Quando i Genovesi, ottenuto da Corrado II. il privilegio della Zecca, si occuparono ad ordinare la loro moneta, aveano la somma del pubblico reggimento appo un magistrato che si eleggeva dal popolo in pubblico parlamento, e gli eletti appellavansi Consoli. Costoro si ripartivano fra loro le diverse incombenze, così della guerra al di fuora, che per la giornaliera amministrazione al di dentro; e reputo avessero altresì l'immediata sorveglianza della Zecca. Infatti abbiam la forma del giuramento [1] che per la buona conservazione della moneta facevasi dai Consoli all'entrar

[1] V. Docum. n.° XI.

in carica; e veggiam pure nell' altro giuramento [1], che forse era comune anche ai monetieri quella formola: *monetam vero Ianuensem firmam tenebo, et de eo modulo in quo Consules Ianuenses de Communi et de Placitis eam statuerint, non eam spernam.* Dal che rilevasi eziandio, che i minori Consoli, ossia quelli preposti alle liti, aveano pur essi, o direttamente o indirettamente che fosse, una qualche influenza sulla monetazione. Troviamo infine i Consoli del Comune procedere ad affitti pella coniatura della moneta [2]; e tutto ciò ne porta a risguardarli siccome i veraci moderatori della Zecca.

Se non che risulta da più dati, e segnatamente da un decreto del 28 settembre 1408, che vi erano certi ufliziali appellati *della moneta*, ai quali da quello stesso decreto era data bailìa di conoscere delle controversie tra i Banchieri ed i loro creditori,

[1] V. Docum. n.° XII.
[2] V. Docum. n.i VIII. X.

o debitori. Che tale Magistrato fosse di grande autorità se ne hanno molti argomenti, e fra gli altri si ricava ciò dalla legge del 23 gennajo 1412, in cui resta vietato ogni appello dalle decisioni del detto uffizio. Colla legge poi: *de Sindicatoribus et eorum officio* ch'è del 29 marzo 1403, era stabilito, che all' elezione di tali sindicatori avesse spezialmente voce *l' Uffizio della Moneta;* e per soprappiù vi era detto doversi a tale Uffizio consegnare i denari sopravanzati dalle multe, e l' uso ch' ei dovea farne.

Ecco dunque ritrovata ancora pel secolo XV. l' esistenza d' un magistrato della moneta; nè certo appare fosse allora solo istituito, ma si può far risalire al secolo XIII. almeno, e forse più indietro. Infatti veggiamo in Giustiniani che dopo eletto il Podestà, erano pure eletti gli uffiziali delle entrate e delle uscite della Repubblica. Per siffatta elezione ecco com' ei si esprime all' anno 1218. « Il Podestà fu Rambertino

« di Guidone di Bavarello, bolognese, il « quale nel principio del suo ufficio elesse « otto nobili, uno per compagna, che « avessero cura di riscuotere l'entrate della « Repubblica, e darle ai Chiaveri per le « spese del Comune ». Dalle quali parole parrebbe che l'elezione spettasse al Podestà; locchè non so credere sempre, perchè di solito voleasi avere molta gelosia sul potere di tal primo magistrato; perchè agli altri anni è detto, *ed ebbe*, ovvero, *gli furono in compagnia pel governo delle entrate*... i quali verbi *ebbe* e *furono*, adoperati così di frequente, non invitano troppo a supporre una scelta per parte del Podestà [1]; ma soprattutto perchè all'anno 1198 Giustiniani si esprime colle seguenti parole, dalle quali altresì ricaviam la notizia dell'origine del magistrato *degli otto*: *e fu ordinato dagli emendatori della Repubblica*

[1] Mi valgo dell'italiano di Giustiniani per infrascar meno con voci latine; ma i verbi adoperati dal Giustiniani, son la versione degli usati dal Caffaro.

che al Podestà si dovessino dare ogni anno otto gentiluomini, i quali insieme con lui avessino cura dell' entrate e dell' uscite della Repubblica, delle collette, degli armamenti delle galee ecc. È degno di essere notato, che anche nelle leggi del 1528 i Senatori di Camera furono in numero di 8. Nell' anno poi 1221 pare che a questi 8 fosse dato di conoscere delle cause forensi.

Di quei Chiaveri altresì è fatta altrove menzione dal vescovo Giustiniani, e segnatamente all' anno 1170 ove dice: *ed il scrittore di questi annali fa menzione qui primamente dei Chiaveri della città che furono Lanfranco Grancio, Rubaldo Beletto, e Verde senz' altro soprannome.* E che fossero tre lo ripete molte altre volte. Appare dalle storie, che tutti costoro aveano ingerenza nelle rendite dello stato, e forse quegli otto specialmente sorvegliavano pure alla Zecca. Altre fiate eglino son detti gli otto nobili della masseria, come all' anno 1250; o addirittura gli otto nobili massari

come nell'anno 1249. E cotal magistrato, del quale l'annalista usò per una serie di anni registrare i nomi di coloro che il componeano, non cessò poi, sebbene egli smettesse descriverli, ma si appellavano *gli otto della moneta*, e dell'anno 1383 veggiamo il Doge Nicola Guarco, che *si lamenta degli otto della moneta, dicendo che gli tenevano le mani legate.* Nè allora son detti nobili, chè di que' tempi aveano i popolari soperchiata la nobiltà. Oltre questo magistrato, si può riconoscerne antichissimo un altro appellato *gli Uffiziali delle monete*, che non si deono confondere con quei *della moneta*, ed aveano propriamente cura della monetazione, e dei provvedimenti, che immediatamente la concernevano. Un Luigi Gherardi ebbe Segretarie di Stato dal 1763 al 1795; egli avea quindi ogni opportunità a rovistare gli archivii della Repubblica innanzi all'epoca del 1797, nella quale ne cominciò l'ultimo dissipamento; ei per giunta fu diligentissimo raccoglitore

delle memorie ed atti governativi. Di costui reputo opera, od interamente compilata, o per lo meno continuatamente riveduta ed ampliata, un codice ms. che si conserva nella biblioteca dell' Università ed intitolato: *Magistrati antichi e moderni, Consigli, Presidenze, dal principio della Repubblica.* Ora è in questo codice che trovo descritto il magistrato della moneta, ed ivi si comincia senz' altro colle seguenti parole: *non consta dalla primiera elezione dei magistrati della moneta, e delle monete; ma altre volte era l' uno e l' altro; il primo però fu abolito ai 30 dicembre 1530, il secondo sussiste.* Dopo questa dichiarazione di chi aveva tanto maggiore opportunità ch' io non ho, nè posso sperar di avere a trovar memorie all' uopo, non mi lusingo dir cose affatto precise e sicure sulla primitiva istituzione dei due Uffizi; sì solo mi limiterò a notare brevemente quanto mi è riuscito raccoglierne, e quanto mi sarà paruto poterne argomentare in se-

guito alle ricerche non brevi che ho fatte.

Cominciamo dunque, dal porre anzi tutto, una importante distinzione, cioè gli *Uffiziali della moneta* essere propriamente il magistrato della Camera, ossia ciò che oggigiorno direbbesi Ministero, o per lo meno Azienda delle Finanze; gli *Uffiziali* invece *delle monete* essere stati un magistrato più propriamente, ed esclusivamente commesso a vegliare sull'esatta e regolare monetazione, e sugli speziali provvedimenti che possono risguardare il corso delle monete, le questioni, gli usi, gli abusi sulle stesse, e sopra altri somiglianti particolari. Questa sustanziale distinzione importa a schiarire il discorso, ed a prevenire molte dubbiezze ed anomalìe che ci potrebbero travagliare.

Se dagli usi popolari de' nostri dì si può cavare indizii sicuri sopra gli avvenimenti di una data molto rimota, vorrei qui notare quella foggia di dire non infrequente nel comune discorso genovese, e colla quale volendos' indicare povertà di mezzi allo spen-

dere, vien detto: *costui non potrebbe far ciò, chè gli si oppone il magistrato della moneta.* E comecchè fino agli ultimi tempi della Repubblica abbia esistito il magistrato od uffiziali delle monete, e l'altro invece della moneta avesse cessato un quasi da tre secoli innanzi, di modo che non si potea più averne pratica veruna; pure la locuzione esprimeva magistrato *della moneta*, non *delle monete*, perchè non questo, ma quello era stato il vero guardiano, e regolatore del pubblico erario.

Sotto il reggimento dei Consoli, penso che le attribuzioni camerali risiedessero, almeno per un tempo, nella somma delle tante, e quasi dirci delle tutte cose affidate alla suprema ed universale autorità Consolare. Infatti quando pell'anno 1191 si chiamò per la prima volta un Podestà forestiero al reggimento del Comune, ci avvisa Giustiniani, che i Consoli dell'anno antecedente stavansi raunati in casa di Ogerio del Pane, uno degli scrivani della Co-

munità *per fare i computi, e la ragione della Repubblica*; ed ivi furono attaccati dalla famiglia dei Castello, e vi fu morto quella cima di ottimo uomo e cittadino Lanfranco Pevere, ch'era altro dei Consoli.

Neppure stranieri alla materiale monetazione reputo essere stati i Consoli, perciocchè dal giuramento che quei dell'anno 1139 aveano spezialmente prescritto contro i falsatori della moneta; e che poscia entrò a far parte dell'altro più generale giuramento nell'anno 1143 decretato doversi prendere ad ogni rinnovar dei Consoli, è indicato com'eglino dovessero aver singolar cura della buona, e dell'esatta monetazione.

Se nonchè anche di quell'epoca parmi trovar tracce d'un uffizio subalterno, che forse fu il cominciamento di quello delle monete. Argomento ciò da quell'atto del 1141, in cui la moneta di Genova, od almeno il Biglione di tale moneta, fu affittato a 16 individui per la somma di L. 1700; ed ivi si legge, che vi sarebbero due *probi*

viri ac legales, (locchè reputo doversi intendere per *legittimi*, ossia legittimamente eletti) *pro cavenda et custodienda moneta*; e poi vi si soggiunge: *De lucro autem ipsius monete Consules Communis libras XL. habeant per annum, de quibus duo predicti viri locent pro ut melius facere poterint*; nel che parmi vedere l'istituzione d'un uffizio spezialmente incaricato a soprastare sulla battitura della moneta [1]. E qui ancora si vede come seguiti la differenza fra l'uffizio *della moneta*, vale a dire la *Camera*, rimasto appo dei Consoli, e quello *delle monete* propriamente, il quale appare subalterno e circoscritto magistrato. Ed in fatti, se a questi ultimi uffiziali viene bensì commesso vegliare, e curare gli af-

[1] Vincenzo Borghini nel suo trattato della moneta accenna che dall'anno 1316 aveansi in Firenze uffiziali della Zecca Lapo del Giudice, ed Ubertino della Strozza; e questi uffiziali pare si mutassero annualmente, perchè dell'anno 1317 erano Gio. Villani, e Gherardo Gentile. L'uso adunque di due uffiziali per la Zecca se fu in Genova, si trova pure altrove.

fittamenti; quanto poi al prodotto o fitto dei medesimi dee questo passar nelle mani dei Consoli, poich' erano essi che vacavano agli incarichi camerali. E ciò correa bene sino a che non si fosse pensato a stabilire un proprio uffizio camerale, ma stava ogni cosa negli attributi dei Consoli. Quando invece si ebbe stabilito quell' uffizio appellato perciò *della moneta*, allora la distinzione che dapprima risultò fra le cure dei due *probi viri ac legales*, e quelle dei Consoli, si ritrova stabilita per rispetto agli Uffiziali *della moneta*. Ed infatti alla legge 29 marzo 1403 si trova scritto, che il netto ricavo delle multe pronunziato dai Sindicatori, dovea passarsi a mani di questi uffiziali detti *della moneta*, non *delle monete*.

I Signori Da Passano sin dall' anno 1171 avevano fatto convenzione coi Consoli di Genova, per la quale si godeano le stesse immunità ed elargizioni che i Conti di Lavagna. Ma dopo lo spazio di molti anni, ecco dall' uffizio della moneta muoversi pre-

tesa per esigere le pubbliche imposte sulle terre loro; laonde ne sorse una prolissa lite dei Da Passano contro quell' uffizio, e questa agitavasi ancora precisamente al 1.° di marzo 1499 innanzi a quell' Agostino Adorno che pei Signori di Milano fu Governatore ducale in Genova, ed innanzi ai dodici anziani [1]. Qui dunque si vede novellamente l' uffizio della moneta far le parti di magistrato camerale.

Dell' anno 1412 ai 29 di marzo fu data autorità agli uffiziali *delle monete* di punire *contrafacientes ordinibus monetarum condidendis* . . . . medesimamente addì 15 di luglio dell' anno 1447 altro decreto che ascrive poteri agli uffiziali *delle monete.*

Per l' elezione degli uffiziali *della moneta* trovo nelle leggi del 1413 al capitolo *Qualiter officia conced. et officiales elig.* queste parole: *officiales autem de moneta per praedecessores eorum, uno cum ill.re D.no*

[1] Cod. ms. membr. presso il Sig.r Cap.no M.se Gio. Batista Da Passano — Reggimento Guardie.

Duce, ut consuetum existit eligantur: e per tale elezione è pure da vedersi il documento n.° XIII.

L'anno 1412. 29 marzo fu fatto quel decreto poco sopra riferito, e che trovo bene produrre qui più distesamente: *Concessa fuit auctoritas officialibus monetarum condemnandi et puniendi contrafacientes ordinibus conditis et condendis in poenas oppositas et opponendas, et ubi de poenis praecisum non esset secundum arbitrium ipsorum.* Importante è questa autorità di poter regolare le pene anche ad arbitrio; ma se questo accadeva nel 1412, esaminando le leggi del successivo anno 1413, non ci pare considerato che il solo uffizio *della moneta*, cioè la camera, senza che dell'altro sia pur fatto motto in quelle leggi, che sembrano d'universale stabilimento delle cose pel Comune. Si direbbe quasi che quell'uffizio non esistesse a quell'epoca. Però vuolsi osservare come nelle stesse leggi al capitolo: *Qualiter officia*

concedantur et officiales eleguntur, vi sia detto: *quicumque exercet vel de caetero exercebit officium Communis Ianue, salariatum qualecumque sit suprastantia Cechae etiam comprehensa, non possit aliquid aliud Officium Communis salariatum infra annum completum ut continuum exercere.* e dopo evvi il capitolo: *quod officia Cechae et ponderis bancorum dentur per officium mercantiae*, dal quale si ricava, che forse a quell' epoca si volle, non già sopprimere l' ufficio delle monete, sibbene appellarlo ufficio della Zecca, ed affidargli altresì la sorveglianza sui pesi dei banchi. Per raunar meglio quanto può tornar utile a conoscersi in ordine alla moneta, pubblichiamo al n.° XIV. dei documenti questo istesso capitolo delle leggi del 1413, che ha per titolo: *Quod Officia Cechae etc.*, medesimamente pubblichiamo al n.° XV. le *Constitutiones et ordines Cechae Genuæ* del 19 ottobre 1445.

DOCUMENTI

PARTE I.ª

DOCUMENTI PER LI PRIMI DUE LIBRI.

DOCUMENTI

PARTE I.ª

PER LI PRIMI DUE LIBRI.

N.° I.

1109 Gennajo 20.

PLACITO A FAVORE DELLA CHIESA DI S. BENIGNO.

Questo documento fu per la prima volta pubblicato dal Ch. P. Spotorno; e noi, anzichè dilungarci a descriverlo, crediamo far meglio ricopiar qui l'intera carta colla quale quel dotto il pubblicava; perciocchè, molto importante quale è, torna bene provvedere maggiormente alla di lei conservazione; ed i nostri lettori avran così, oltre al documento, le opportune osservazioni già fatte sullo stesso.

AL CHIARISSIMO SIGNORE

AB. GIO. LORENZO FEDERICO GAVOTTI.

E nel tomo primo della Storia Letteraria del nostro paese, e sparsamente nel Nuovo Giornale Ligustico m'ingegnai di mostrare che la città di Genova coniava monete sue proprie avanti che il re Corrado II. glie ne concedesse la facoltà con diploma del 1138. Questa opinione avea pubblicata il Marchese Girolamo Serra di gloriosa memoria negli Atti dell'Istituto Ligure, e da ultimo la riconfermò nella sua Storia al cap. IV. del libro terzo; ma nè l'autorità dell'egregio Patrizio, nè quelle poche ragioni ch'io recava come per sopraggiunta, valsero a persuader gli studiosi, e si perseverò a dire non avere Genova battuto sue monete, se non se dopo il diploma del re Corrado. Fu questa una discrepanza di opinione, non una contesa.

Ora questo punto dell'antica Zecca di Genova forma l'applicazione di un Soggetto erudito e sagace, che non tarderà molto, così

spero, a farne godere il frutto delle sue ricerche. A lui dunque lasciamone la cura e l'onore.

Ma jer sera mi venne fatto di comperare con altre pergamene una sentenza de' Consoli de' Piati proferita in Genova l'anno 1109 addì 20 di gennajo; e in essa facendosi menzione espressa di *denari genovesi*, mi piace comunicarvela, bene sapendo che ne proverete molto piacere; siccome è proprio degli animi colti e gentili. Questo è, fino ad ora, il più antico documento chiaro ed autentico che s'abbia della moneta di Genova.

✠ *In palacio Jan. Archiepiscopi Consules de placitis. Rubaldus lercarius . Guilielmus de rodulfo . et Otonus de insulis. laudaverunt . quod ecclesia s.*[i] *Benigni de capite fari et degentes in eo loco confratres et monaci illius cenobii amodo habeant et quiete possideant pro ecclesia ex terra quam filii Bonefacii de Segnorando visi erant habere in sancto Petro de arena tabulas sexaginta novem et octavam unius . et hoc habeant pro lb. sexaginta denariorum Jan. sine omni contradictione Guilie matris eorum . et omnium filiorum quondam Bonefacii et eius heredum . et est iusta terram sancti Beni-*

gni . et fuit laudata primum Guilie contra filios pro dotibus suis videlicet lb . sexaginta . et est per frontem superius et inferius canne sex et dimidia et currunt per altum canne xLII ∸ *Hoc ideo factum est quia cum ipsa deberet ecclesie lb. sexaginta sortis et ad penam incurrisset ipsa Guilia de lb.* cxx. *convenit eam Abbas s.*[i] *Benigni . sed ipsa non potuit se tueri nec contra veritatem consilium habere . et confessa fuit et carta publici notarii in erat . ad ultimum filios convenit . et dotes suas que erant lb.* LX. *contra eos sibi fecit exstimare per consules supra dictam terram videlicet tabl.* LXVIIII. *et octavam . et sicut primum fuerat illi exstimata et tradita et per consules laudata contra filios eam monasterio in solutum contra illam tradiderunt consules cum poss. et contra illam et filios illam ecclesie laudaverunt et confirmaverunt ut supra. Oberto roço curante pro illis. Millesimo . centesimo . nono . Indic. undecima .* xx. *die Januarii.*

EGO Gandulfus de Constantio notarius iussu supra dictorum Consulum scripsi.

EGO Fredecio Gontardus SS.

EGO Ansuldus Golia SS.

È pergamena originale, come apparisce chiaramente dalle soscrizioni de' testimoni di mano assai diversa tra loro, e da quella del notajo.

A tergo si legge, di lettera antica « *Carta de terra quam habet monasterium in sancto Petro de arena que erat filiorum q.m Bonifacii de Segnorando* 1109. *in s.to Petro de arena* ». E sotto, di mano non così antica:

« *Script. apud. .S. Benignum* »

I gentilizii di tutte le persone nominate in questo documento, compresovi il notajo, sono tutti di case allora distintissime, e consolari nel secolo XII.

L'abbreviatura *Jan.* che due volte si trova nella pergamena, ha sopra le due lettere *a n* un segno indicante l'accorciamento; e siccome la prima volta significa certamente *Januensis;* così pure nella seconda (*denariorum Jan.*), essendovi il segno medesimo, dobbiam leggere *Januensium.* — La parola *libra* è formata dalle due consonanti *l, b* [1] unite con linea orizzontale. — *cum poss.* vorrà dire *cum possessione, con darne il possesso.*

Una sola abbreviatura mi rende sospeso:

[1] V. *Errata Corrige* per la pag. 34. *li,* leggi: *lb.*

« *et carta publici notarii* in *erat* » La linea orizzontale che corre sopra l'*in* è caratteristica di abbreviatura; ma non so risolvermi della vera lezione; spiegandola per *inde*, significherebbe, che della confessione fatta da Guilia constava per atto notariesco; ed il senso corre assai naturalmente. Se non che veggendo incorsa la Guilia nella *pena dupli*, dicendo la carta che pel debito di lire 60 l'aveano condannata a pagarne 120, vienmi sospetto che la malaccorta donna avesse prodotto una carta falsa, o invalida; usandosi nell'un caso e nell'altro di *incidere*, cioè fare un taglio ai documenti, affinchè non avessero più fede nè valore in giudizio; e in tal caso si dovrebbe leggere, *carta incisa erat*. Ma forse è meglio spiegarla per *inde*. A voi, dotto Amico, ne lascio il giudizio.

Preziosa è questa pergamena per molte ragioni, che dirò altrove, ma pregio principalissimo è la menzione chiarissima della moneta di *denari genovesi*. Quante oscurità sarebbon tolte dalla storia nostra, se venissero in luce i tanti documenti che pur debbono trovarsi negletti per le case de'cittadini! Amatemi e credetemi sempre

Vostro Aff. A.
G. B. SPOTORNO.

N.° II. (V. Pag. 36.)

1140...... Marzo.

PACE COI PAVESI.

(*Lib. Jur. dupl. anno* 1296. *C.* 6).

PAX PAPIEN.

Ab hac die in antea usque ad annos decem. Nos Papienses salvabimus personas Januenses et eorum districtu atque res eorum in toto nostro districtu quod habemus et in antea aquisiemus. Et si aliquis nostri districtui eorum (sic)[1] *offenderit in rebus et habuerit unde emendari*[2] *possit faciemus ei*[3] *inde justitiam infra quadraginta dies postequam requisitum fuerit a consilio Consulum Janue cum litteris*[4] *cum sigillo Ja-*

[1] Nella copia per Genova — *eos*.
[2] Ivi — *emendare*.
[3] Ivi — *ei* manca.
[4] Ivi — *communi*.

nue sigillatis de capitali tantum, nisi remanserit justo impedimento vel per parabolam Consulum Janue, vel illius cui injuria facta fuerit, et impedimento transacto infra alios sequentes quadraginta dies ut superius dictum est. Quod si non habuerit malefactor unde emendare possit faciemus inde vindictam expellendo eum extra nostrum districtum, et non recuperando eum absque parabola Consulum Janue, vel illius cui injuria fuerit facta. Et si homicidium factum fuerit emendabitur libris septem et dimidia brune monete; et si propter homicidium personam offenderit emendabitur secundum usum terre, et si aliquis offenderit Januensem in persona vel in pecunia infra has coherentias ex habitantibus infra istas coherentias a Casteleto usque ad palotum, et a paloto usque ad Carexium [1], *et a carogio usque ad montem altum, et a monte alto usque ad stazanum, et a stazano usque ad Sarzanum, et a sarzano usque ad vigeriam, et a vigeria usque ad castrumnovum, et a castronovo usque ad Salam* [2], *et a sala* [2] *usque ad rovetum et*

[1] Nella copia per Genova — *Carroxium*.

[2] Ivi — *sallam* — *salla*.

ad gamundum [1] *et sezagium et ad castelletum infra quadraginta dies emendare noluerit postquam requisitum fuerit a consilio consulum Janue: cum litteris communi sigillo Janue sigillatis adjuvabimus Januenses faciendo guerram per commune secundum quod Consules dicti communi utriusque civitatis insimul se concordati fuerint, et non faciemus inde pacem neque guerram recretam* [2] *neque tegram* [3] *nisi per parabolam consulum* [4] *utriusque civitatis vel illius cui injuria facta fuerit. Et si nos Papienses acquisievimus aliquid de coloura iniussum usque in Schervia, et a monteboli* [5] *iniussum* [6] *sit de Papia, et si Januenses acquisierint aliquid a paloto usque ad gavi; et a gavi usque ad precipianum et sicuti currit aqua bulbere* [7] *usque ad garbagnam insursum sit de Januensibus, et si intra istud medium a gavi et a pa-*

[1] Nella copia per Genova — *gaumundum*.
[2] *recretam*, dar guerra vinta. *Ducange.*
[3] Nol trovo, reputo *integram*, ossia finita.
[4] Alla copia per Genova manca il *Consulum*.
[5] Ivi — *monte teboli*.
[6] Ivi — *iniusum*.
[7] Ivi — *pulbere*.

loto iniussum usque coloura intrat in schervia [1] *et currit usque ad montem teboli, et a monte teboli usque ad garbagnam, et a garbagna usque ad precipianum aliquo modo acquisiemus, et Januenses equaliter voluerint esse nobiscum in dispendio habeant medietatem de hoc quod infra istos terminos acquisiemus. Et si terdonenses fregerint Sacramenta que facta habent Januensibus de pace adjuvabimus Januenses inde secundum quod consulatus utriusque civitatis se concordatus fuerit. Hec omnia que superius scripta sunt attendamus bona fide sine fraude et malo ingenio excepto de iustitia et de vindicta, ita tamen de iustitia et de vindicta in laude consulum de communi stabimus. Et si infra hos decem annos consul ero de communi fatiam iustitiam et vindictam sicut superius scriptum est, et hoc in meo consulatu anno millesimo centesimo quadragesimo, mense martii, indictione secunda. In consulatu Guillelmi barche et Guiscardi et Oberti turris et Guillelmi maliaucelli.*

[1] Nella copia per Genova — *scherviam.*

Questo documento è cavato dall' antica collezione diplomatica genovese, che vien conosciuta sotto il titolo generico *liber jurium*. Sull' autenticità, e sulla storia di tale importantissima raccolta ameranno forse i nostri lettori di avere delle distinte notizie, ma lo appagarli quanto per noi si desidererebbe, ci porterìa troppo oltre, ed a lavoro soperchiamente diffuso, che non può capir bene intromettendolo in Opera riguardante un'altra materia. Ci proponiamo farne argomento di apposita trattazione, e ad altro oggetto; ma per non lasciar ora affatto digiuna l'altrui brama, ci limiteremo a dar poche notizie, però bastevoli pel momento.

L' atto precedente che abbiamo prodotto, è già una prova dell' uso che si aveva ai primi secoli dopo il mille, di sparpagliar cioè gli originali a mani delle parti interessate. Questo non aversi un archivio generale degli atti, appare altresì continuato molto tardi dall' osservazione che abbiamo apposta a pag. 161, sul modo e luogo ove si ripose la celebre pace pisana del 1288. Da ciò vien facile comprendere l' infinito sconcerto, e travaglio che dovea consegui-

tarne coll'andar degl'anni, anzi dei secoli, ogni qual volta si abbisognasse aver notizia d'un atto alcun poco antico. Dell'anno 1229, era Podestà di Genova, Giacomo di Balduino, Bolognese, uomo *vir summe circumspectionis et prudentie*[1], e come nota Giustiniani, così sollecito delle cose della Repubblica, *che alcuna volta tirava i consigli tanto a lungo, che digiunava egli volontariamente, e faceva digiunare i cittadini contro loro volontà in sino a notte*; di tal anno adunque quel Podestà ordinò che per man di pubblico uffiziale si ricopiassero in un libro i privilegi e le convenzioni della Repubblica, acciocchè poscia all'occasione si potessero facilmente rinvenire.

E tale osservanza si è poscia con diversi intervalli seguitata per gli atti sopravvenuti, che diffatti vi si ritrovano registrati. Si fece anche di più, poichè temendo gli effetti dei continui moti intestini, e delle ribalderie di fazioni, fu provveduto che non una sola copia di quel codice fosse conservata, sibben due, acciocchè andando una perduta, restasse tuttora l'altra. Nè fu quel-

[1] *Lib. Jur. dupl. ann.* 1296. *c.* 19.

la un'eccessiva precauzione, avvegnachè dell'anno 1296 mancò appunto una di quelle copie: *cum igitur tempore quo in civitate Ianue, cives ianuenses ducti suasu inimici humani generis inter ipsos ad invicem atrocia bella gesserunt, anno videlicet currente 1296 quoddam volumen sive registrum in palatio communis ad usum deputatum continuum ignis flamma, aut opera perversorum hominum sine spe recuperationis destruxerint* [1].

Rimasta allora una sola copia, e sempre meglio edotti i nostri avi dal doglioso esempio, provvedettero che se ne facessero ancora altre due copie, dandone commissione al Notaro Rollandino di Riccardo, e deputandovi sorvegliatore il *nobilis vir* Porchetto Salvago del fu Guglielmo.

Ambe quelle copie furon eseguite subitamente; si conservarono poi negli archivii del governo genovese: e nell'anno 1805 Silvestre de Sacy, venuto in Genova per commissione dell'Instituto di Francia, a cercarvi antichi diplomatici mss. in lingue orientali, visitò tali archivii, e segnata-

[1] *Lib. Jur. dupl.* 1296. *Proemio.*

mente il così detto *Segreto*, e vi trovò i volumi del *liber jurium*, sui quali fece poi parecchie relazioni alle accademie di Parigi [1].

Siccome gli atti furono trascritti al registro di mano in mano che si trovavano, ne conseguitò, che non vi fosse osservato un esatto ordine cronologico per quei che avean data; che quelli trovati senza data, vi s'inserissero alla meglio giusta il punto a cui trovavasi lo scrivente, ed avuto il riguardo che per lui si poteva ad altri documenti cui mostrassero riferirsi; infine accadde pure, che alcuni atti passassero disconosciuti durante tutto il lavoro della compilazion del codice, e perciò non vi avessero più luogo. Dal che si dovrà inferirne, che se merita fede un atto perchè trascritto, può altresì non demeritarla un altro, che altrimenti si fosse conservato sino

[1] Vedansi i volumi seguenti:

Institut Royal de France, classe histoire et littérature, t. 3. pag. 85.

Institut Royal de France, académie des inscriptions et belles lettres, t. 7. pag. 292.

Notices et extraits des mss. de la bibliothèque du Roy, etc., t. XI. pag. I.

a noi, ma con buoni caratteri di veracità, tuttochè escluso dalla raccolta.

E qui per ora farò punto a questi brevi cenni sul *liber jurium*, poichè parmi possano bastare a satisfar la curiosità dei nostri lettori, come a conciliar la confidenza loro ai titoli che noi caverem da quel codice.

Quello propriamente del quale noi ci gioveremo, è la seconda copia fatta nel 1296; e pertanto, a torre ogni oscurità nelle nostre citazioni, ci proponiamo indicarlo con la seguente sigla affatto caratteristica *L. J. dupl.* 1296, (*liber jurium* duplicata copia del 1296.) indicazione da non lasciar mai quei dubbii, che non di rado travagliano nelle citazioni adoperate dal Sacy, il quale debbe aver rovistato più d'una copia.

Il documento da noi prodotto porta per rubrica *Pax Papien.* e perciò l'appelleremo la *pace coi Pavesi*, comechè gli storici non ci avvisino d'una precedente guerra con quel popolo. E per vero, esaminando l'atto da capo a fondo, appare anzi una convenzione che una pace; e come vero contratto sinallagmatico, si trova registrata così la copia che riguardava Pavia, come l'altra

che concerne Genova, con niun'altra varietà che quella degli scambiati nomi del popolo contraente ai debiti luoghi. Conchiuderemo adunque: suonar quella parola *pax*, anzi *concordia* e *convegno* che altro; e tutto al più, potremo supporre che l'atto sia stato preceduto da qualche disparere, senza aver bisogno d'immaginare una vera guerra.

Nel secondo volume pubblicato dalla Regia Deputazione di storia in Torino, sono le leggi del 1143 che regolavano l'autorità consolare in Genova: *Statuta consulatus Ianuensis*; che il dotto Ab. Gio. Battista Raggio di Chiavari, Bibliotecario della civica biblioteca in Genova, e membro di quel dottissimo consesso storiografo, corredò di molto accurate ed importanti illustrazioni. Ora alla col. 252 si legge l'art. 74, ch'è un giuramento dei nuovi consoli, così concepito: *nos erimus districti sacramento populo Lucensium et populo Pisanorum et populo Terdonentium sicut conventiones inter nos et illos scripte sunt.* Qui per avventura sembrerà strano che non siasi medesimamente menzionato il popolo Pavese, e quasi ne nascerà dubbio sulla verità dell'atto da noi prodotto.

A sgomberar questa difficoltà, basterà ricordare che si possiede appunto una pace coi Tortonesi, la quale a differenza della pavese, non è tanto una convenzione quanto veracemente una pace, in forza della quale Tortona si obbliga fornire a Genova ora 50 militi, e 4 balestrieri; era 25 dei primi, e due dei secondi, giusta i varii casi, per la conservazione d'una terra; e vi contrae altri obblighi [1].

Da molta vecchia data cominciarono le triche coi pisani, e pertanto ne saran poi conseguitati degli accordi, che i genovesi avran curato non riuscissero inutili al proprio paese; si sa che nel 1133 fu fatta pace per l'interposizione di Papa Innocenzo II. Al n.° v. dei presenti documenti ne abbiamo anzi collocato uno dal quale appare aver rimota origine un diritto dovuto dai Pisani per le merci che portavano nella riviera.

Il Cav. di San-Quintino pubblicò parecchi documenti passati fra Lucca e Genova, i quali comechè sieno di data posteriore al 1143, pure lasciano travedere che anteriormente doveano esservi precedenti con-

[1] *L. J. dupl.* 1296 *c.* 4. *ver.*

venzioni fra quei due popoli, i quali cotidiane commerciali relazioni aveano insieme; e perciò quegli obblighi trovati scritti nei detti atti, non si vogliono ripetere dall' epoca soltanto dei titoli prodotti, sibben deonsi risguardare d'una origine più rimota; chè senza ciò i Lucchesi non vi si sarebbero sì facilmente assoggettati in que'contratti, che del rimanente han tutta l'aria d'essere coposti fra pari.

Premesse queste notizie, faremo osservare che i varii e molti giuramenti prescritti ai nuovi consoli, lo erano nell'interesse della nazione, non dei forestieri; che pertanto rispetto a questi non occorrea farli giurare di mantenere altrui quei patti che una volta si fossero concordati, sibbene importava alla patria ch'essi curassero ciò ch'era unicamente di suo proprio interesse. Nelle convenzioni bilaterali cogli altri popoli, eranvi pur questi popoli stessi a poter riclamare in caso d'inosservanza; ma per ciò che solo risguardava il comune, e che anzi era nell'interesse delle altre terre fosse trasandato, come le prestazioni di uomini, i carichi doganali, ecc., non rimaneva alla Repubblica altro spediente, commettendosi

nella fede dei suoi consoli, che legarli colla santità del giuramento; ed ausiliarsi così col timore della divina giustizia.

Queste considerazioni possono spiegare il perchè all'articolo riferito non si trovi cogli altri tre popoli, scritto pure il Pavese; e bastano a dissipare ogni obbiezione sulla autenticità dell'atto da noi riportato. Nè questa nostra osservazione ci pare possa venir menomamente infirmata dal contesto del successivo articolo 76, contenuto nello accennato statuto; qualora si ponga attenzione alle dotte riflessioni colle quali lo illustrava il Raggio.

N.° III. (V. Pag. 94)

1128 circa.

GUARNIGIONE DELLA CITTA'.

(*Lib. Jur. dupl. ann.* 1296. *c.* 2.)

HÆC EST GUARDIA CIVITATIS.

Homines de Carbonaria et homines de morteto usque ad molendinos binellos debent facere guardiam in Castello Janue ad murum Sancte crucis a medio mensis iulij usque ad kalendas septembris et homines de casamuli similiter et de campo ursonis et de zinestedo et de vegoni et de quici, et de terra alba, isti supradicti debent facere guardiam excepto servi et excepto illi qui habitant in donecatis[1] *Januensium quos ipsi Januenses pascunt. Homines de Ca-*

[1] Vale dominicato, proprietà, *quos ipsi*, cioè i coltivatori nutriti dai padroni. *Giornale Ligustico, marzo* 1827, *pag.* 179.

lignano debent facere guardiam in caligna-no. homines sancti martini de erclo, et homines de manzasco debent facere guar-diam ad manzascum. homines de tana tur-ba et de rivarolio et de porcili et de ca-nanuza et de granarolo et de sosenedo debent facere guardiam ad turrem capitis fari. homines Sancti petri arene qui soliti sunt facere guardiam debent eamdem guar-diam facere. Homines campiflorenzani de-bent dare denarios de Papia antiquos duos. homines de maraxi illi de terpi et de mon-teasiano et de lugo et de melmi debent per unumquemque dimidium denarium pro guardia. homines de murtedo suprano et de cerreto debent dare pro guardia dena-rios novem supratotum. homines de stroppa debent dare pro guardia denarios duodecim supratotum. homines de bargagli per unum-quemque ramoxinum[1] *pro guardia. homines de bavali et de funtanegli supratotum de-bent dare pro guardia minas castanearum duodecim. homines de pradello et de sta-iano per unumquemque debent dare de-narium dimidium antiquum. illi de moli-*

[1] Forse fastello di rami. *Gior. Lig., marzo* 1827, *pag.* 180.

nello et de rivaira similiter, homines de prementone et de basali per unumquemque debent dare phiolam unam olei. homines de coronada et de domenzano et de morteto et de azali debent dare per unumquemque minam unam castanearum. Casa de frenguello similiter, homines de sexto et de priano et de borzoli et de Burlo debent per unumquemque dare faxium unum de lignis. homines de langasco et de celanexi et de sancto cipriano per unamquamque plebem debent dare denarios sex papienses antiquos. servi quoque et homines qui habitant super donicatos Januensium quos domini terrarum pascunt non debent guardiam facere nec in suprascriptis dacitis dare.

Questo documento, come pure quei posti ai N.° IV. VI. VIII. IX. X. XI. XII, furono già pubblicati nel fascicolo del marzo 1827 del *giornale ligustico*, e noi quindi non intendiamo ora per questi, regalare il pubblico di cose nuove; sibbene crediam doverli riportar qui per comodo dei nostri lettori, e perchè questa nostra edizione degli stessi documenti abbiam posto cura di confrontarla col testo dell'indicato *liber jurium*.

Faremo poche osservazioni sul presente documento, comecchè possa essere ferace di molte ed importanti sull'antica condizione e geografia del distretto genovese; ma non sarebbero necessarie al presente nostro lavoro.

Non porta data, ma il trovarlo trascritto sul grande cartario lì appresso all'altro atto detto *breve recordationis de dacito* (v. N.º IV.,) del quale almeno la seconda parte è del 1128, ovvero 1129 c'invoglia a risguardarlo d'una tempra, e data medesima.

Quanto al nominarvisi i denari antichi pavesi, rimandiamo i lettori alle considerazioni che faremo qui appresso sul documento N.º IV; ed intanto diremo: essere nostra opinione, che non debba risguardarsi quale un ordinamento allora novellamente posto, ma la ricordazione di antichi stabilimenti, i quali perciò stavano regolati coll'antica moneta. Risguardandolo quale *una ricordazione*, andava bene il dirvi di vecchi denari pavesi; a volerlo reputare un novello ordinamento, non sarebbe di facile digestione che in un paese ove si vedono i pubblici contratti regolati con denari di Bruniti, si mandassero ancora bandir nuove

leggi portanti una moneta, la quale per farla conoscere a quei tempi, si è avvertiti da un altro atto, che due testimonii (quel del Docum. IV.) si credettero nella necessità di notarla esplicitamente.

N. IV. (V. Pag. 94)

1828.

ATTESTAZIONI PEI DIRITTI DI DOGANA.

(*Lib. Jur. dupl. ann.* 1296. *c.* 1 *ver.*)

Breve recordationis quod fecit Lanfrancus gabus et Azo, de dacito quod debent dare forici homines qui veniunt Januam pro mercato. Si fuerit de barchinonia et vendiderit Saracenum debet dare solidos quinque denariorum papiensium antiquorum. Omnes homines de ultramontanis [1] *par-*

[1] « Probabil cosa è che parli dei Francesi, giacchè il Villani parlando delle vestimenta delle donne di quei tempi, dice: *passavansi le maggiori d' una gonnella assai stretta di Pro o di Camo*, città francesi *Caen*, e *Ipres*. La parola torsello ch' è rimasta poi nella lingua francese modificata in *trousseau*, e *trousse* avvalora il mio credere. Che fiorisse il commercio della tela nella Provenza sotto il nome di canabaccio, lo mostrano i regolamenti di Marsiglia fatti nel seguente secolo ». *V. Giorn. Lig. marzo* 1827. *pag.* 178.

tibus debent dare de unoquoque torssello lanio denarios sex de predicta moneta de tursello de canabatiis denarios quatuor. homo de nitia debet dare per unumquemque denarios tres eiusdem monete. homo de vintimilio et de albinguena debet dare denarios quatuor. homo de saona et de nabolo et de pingue et de pertica per unumquemque denarium unum. longobardi si vendiderint palium vel osbergum vel cavallum debent dare denarios sex, et de spatis de centanario spatas tres, de coto[1] *denarium unum, de centanario vero piscium*[2] *pisces sex, homines vero habitantes a luna usque Romam debent dare per unumquemque denarios sex. Romani per unumquemque denarios decem et octo. Caietani denarios duodecim, Neapoletani denarios decem octo, Amalfitani denarios decem et octo, Salernitani denarios decem octo. Omnes habitantes a sancto martino infra mura usque ad lunam debent dare denarium unum. Et hoc dacitum suprascriptum debent dare illi*

[1] « Cotta probabilmente di maglia »; *Giorn. Lig.* marzo 1827. *pag.* 178.

[2] « Sorta di panno »; così vuole il *Giorn. Lig.* — ib.

homines qui venerint Januam pro mercato sicut superius determinatum est, et isti denarij sunt antiqui papienses.

Naves Januensium venientes de Sardinea cum sale debent dare modium salis unum et pro cervuna una denariorum duodecim papiensium antiquorum. naves venientes de provintia cum sale debet (sic) *dare ollam salis unam. Omnis homo habitans ultra pontem clericolem*[1] *et vadit in provinciam pro sale debet dare ollam unam. Omnes homines qui sunt de villis et vadunt in Sardineam pro sale debent dare modium unum. In ecclesia Sancti Siri ante altare Sancti Valentini dedit Obertus gabus hanc conditionem subscriptam consulibus Januensium, videlicet Ottoni gontardo et Guiscardo, atque Guillelmo piperi, qui tunc erant consules*[2], *et ipsi susceperunt eam non ut in aliquo noceat adversus comune hujus civitatis.*

Questi documenti portano la data, se non precisa, di vero approssimativamente certa, poichè sono fatti innanzi a quei consoli che

[1] « Ponte oltre Voltri » ; *Giorn. Lig. mar.* 1827. *pag.* 179.

[2] Consoli dal febbrajo 1128 al febbraio 1129.

tennero il reggimento della città negli anni 1128, 1129. In margine al codice vi sarebbe scritto l'anno 1128, ma sebben lo sia di carattere antico, non è certo tale da potersi dir sincrono, noi pertanto non crediamo potervi dare una fede assoluta.

Non vi è pur motto di moneta genovese, ma si nominano sempre gli antichi denari pavesi; e così doveva essere, perchè non era discorso di cosa nuova, ed allora sola stabilita, ma bensì la ricordazione di antichi ordinamenti, che non trovandoli scritti si era fatto ricorso alla reminiscenza di qualche vecchio uomo per averne contezza. A noi che abbiamo oggidì ben altri modi nella condotta della pubblica bisogna, potrà per avventura parere strano quel tenore col quale intendeasi a fermar leggi doganali; ma egli è da ricordare, ch'allora erasi al cominciare d'un novello reggimento, d'uno stato novello, che di mano in mano andava costituendosi nel mentre che perfezionava la propria libertà; è da riflettere che molti provvedimenti furono dapprima dei *fatti* divenuti *diritti* col lungo uso, meglio che *diritti* anzi tutto stabiliti; ed in fine è da por mente, che se per ciò erasi in necessità di

ricorrere alle attestazioni dei privati, studiavasi per altro ad assicurarne come si potea meglio la verità, circondandola con quanto valea ad offrir d'imponente, e di venerando la maestà della Religione, e del Governo. Così veggiamo l'atto aver luogo nella chiesa, ed innanzi all'ara di due santi Vescovi genovesi, nonchè al cospetto dei Consoli del Comune.

Abbiam detto non esservi motto di moneta genovese, aggiungeremo ora, esservi sufficiente indizio per istabilire, che la moneta menzionata dai testimonii non era più la moneta allora corrente in Genova. Ed in vero quell'avvertenza di aggiungere sempre *denari antichi pavesi*, *denari dell' istessa moneta*, sarebbe di per sè una prova bastante a conchiuderne che per l'accaduta introduzione d'una diversa moneta novella, l'ommission di quella indicazione avrebbe tratto in errore. Ora questo fatto si conferma tanto di più dalla dichiarazione colla quale fu chiuso l'attestato dei primi due testimonii: *et isti denarii sunt antiqui papienses.*

N.° V. (V. Pag. 94)

1149.

QUESTIONE CO' PISANI COMBINATA.

(*Lib. Jur. dupl. ann.* 1296. *c.* 2. *ver.*)

In comuni consulatu Oberti spinule . Guillelmi venti . Bezaze . Guillelmi nigri . Caffari . Guillelmi pellis orta est inter pisanos et riparios discordia . scilicet de lenis et corsice et sacris sardinee. pisani dicebant quod nullum inde drictum dare debebant . tunc vicecomites testibus probaverunt quod pisani soliti erant dare et debent de lena . et sacro denarios duos Januensis monete eo quod antiquitus dabant denarium unum papiensem . visa a consulibus ratione ut supra laudaverunt.

Abbiam già ricordato (pag. 205) che assai presto cominciarono le discordie coi Pisani; e quindi fu necessario che pur di buon

ora accadessero componimenti coi medesimi. Forse non si conoscon più tutti oggigiorno, e segnatamente i men solenni, e generali; ma qui ne abbiam uno, che concernente un fatto speciale, sarebbe sfuggito alla storia se il prezioso *liber jurium* non ce ne avesse conservato il testo. Ci piace avvertire questo fatto, per far meglio sentir l'importanza delle viete scritture diplomatiche; sendo che gli è nella difficile, e paziente indagazion delle stesse, ove possono affidarsi i moderni scrittori di ben meritare del pubblico, facendo qualche aggiunta alle antiche storie, anzichè fabbricando nuovi libri, con nulla più che col ricopiare, o raccozzar i già conosciuti; e in ciò fare, mirando piuttosto ad un qualche calamistro di stile, che alla semplice tinta ma caratteristica delle vecchie narrazioni. E da ciò impariamo altresì a riconoscere ed ammirar vie meglio la sapienza, l'altezza, e l'utilità di quel sovrano provvedimento, per cui si ordinava una solenne Deputazione di dotti, con incarico appunto d'investigare e porre in luce i disconosciuti, o trasandati monumenti della storia nazionale.

Comechè sia assai breve il documento che

ora abbiamo prodotto, ei però potrebbe dar materia a molto importanti ricerche sulla politica condizione delle Riviere genovesi nella prima metà del secolo XII; su quei *vicecomites*, che comprovarono mercè di testimoniali attestazioni; sulle relazioni commerciali fra i due popoli vicini; e sovra molti altri particolari: ma queste indagini uscirebbero fuora dai confini dello speciale argomento che abbiam per meno; soltanto noteremo pel nostro uopo, aversi da questo atto una solenne e chiara attestazione, che del 1149 due denari genovesi corrispondevano all'antico valore d'un denaro pavese. E ciò basti.

Lena. Loena, pallii genus est quod coeteris vestimentis superinduebatur; così spiega *Du-Cange*, e può star bene al nostro caso: quanto poi a quel *sacris*, non oserei darne una spiegazione così su due piedi.

Al documento abbiamo ascritto la data del 1149, per motivo dei consoli che lo accettarono; vero è per altro che potrebbe anche appartenere al gennajo del 1150, perchè, come già abbiamo notato, anco in quel mese duravano i vecchi consoli. Ma quando non ci si presenta uno special motivo a scar-

tar undeci mesi per un solo, ragion vuole che si preferisca lo spazio di tempo cotanto più lungo; e tale è lo stile da noi osservato.

Avvertiremo per giunta, non esser rado che si trovino atti, i quali perchè accaduti nel gennajo, vi è notato appositamente quel mese; dal che nuovo argomento per non supporlo ove è ommesso.

N.° VI. (V. Pag. 114)

1138.

PRIVILEGIO PER LA ZECCA DATO AI GENOVESI
DA CORRADO II.

(*Lib. jur. dupl. ann.* 1296. *c.* 32)

CVNRADVS *dei gratia Romanorum Rex Secundus.*

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris qualiter ego CUNRADUS *divina favente clementia romanorum rex secundus. ianuensibus ob fidelitatem nobis et predecessoribus generis nostri affectuose impensam nec non ob eorum virtutem egregiam terra marique ad augmentum et gloriam romani Imperij nostris temporibus feliciter actam gratie nostre munus exhibere decrevimus. Eorum igitur petitioni per concivem suum Obertum et fidelem nostrum ad presentiam nostram: perlate benigne annuentes*

ius monete quod ante non habuerant . regia nostra auctoritate habendum in perpetuum concessimus. Decrevimus itaque per presentis privilegij paginam, ut hoc nostro largitionis munere libere utantur. Nec sit ulla potestas que huic nostre concessioni obviare vel contradicere presumat. Si quis vero ausu temerario hoc nostrum factum in aliquo infringere vel evacuare attemptaverit, centum libras auri purissimi nobis componat duas partes camere nostre . tertiam ipsis januensibus in compositione persolvat.

Autem feliciter Nurinberch . anno dominice incarnationis. m̊ c̊entesimo [1] tricesimo octavo Regni nostri primo mense decembri Indicione prima.

Hujus rei testes sunt Embrico Wercebugensis episcopus . Arnoldus aquensis prepositus . Albertus verdunensis primice-

[1] Questo, ed i successivi o sovrappose l' antico copista. Se con ciò si tenne conto d' ogni fruscolo, poi si compie un tanto diploma col real monogramma, e coi segni tabellionarl. Confrontando il primo coi recati dall' Ughelli per Pisa, (*It. Sacr. T.* 3. *Col.* 392.) e per Asti, (*T.* 4. *Col.* 362.) dissimili fra loro, vi appare qualche varietà; ma noi ci atteniamo alla nostra copia autentica; solo per comodo sminuimmo le dimensioni, che son ivi: alt. millim. 43, largh. 46.

rius. Fredericus Dux. Ůdelricus comes de lenceburch. Godefridus castellanus de Nurimberch. Tiebertus camerarius Cůnradus pincerna. Henricus Mariscalcus.

Signum domini cuͤnradi dei gratia romanorum regis secundi

Ego Arnoldus Regie curie cancellarius recognovi

Symon Donati Notarius hoc exemplum ab autentico et originali domini Conradi Romanorum regis secundi et

aurea bulla bullato sicut in eo vidi et legi; per omnia transcripsi et exemplificavi nichil in eo addito vel diminuto in litterarum oratione preter forte litteram vel sillabam titulum seu punctum . et hoc absque omni mutatione corruptione vel diminutione dictionum ac sensus ad quod corroborandum jussu prescripti domini Jacobi de Balduino Janue potestatis propria manu sub scripsi. Anno dominice nativitatis M°CC°XXVIIII. *Indictione prima mense augusti.*

Non ci dilungheremo a descrivere questo importante documento, che segna la prima *legale* istituzion d'una zecca in Genova, perchè ne abbiamo trattato, non che dell'autor suo, molto prolissamente nei primi due capitoli del libro II. Soltanto a compimento del discorso amiamo riportar qui poche parole, che sullo stesso si leggono nel tante volte riferito fascicolo di marzo 1827 del Giornale Ligustico.

« Era stato eletto quell'anno (1138) a
« Re di Germania Corrado III. contro le spe-
« ranze di Arrigo Duca di Sassonia e di Ba-
« viera, affine, e discendente dei Principi
« Estensi, ond'era più o meno prossimo e
« congiunto dei tanti signori dell'alta Ita-

« lia, che quasi tutti discendenti della Con-
« sorteria Albertina, o di quella affini, pos-
« sedevano in vicinanza delle città le loro
« castella, e i loro dominj; che perciò se
« il teatro della guerra si fosse trasportato
« in Italia, dubbio non v'ha che avessero
« questi seguito le parti del Duca Arrigo:
« per lo che Corrado dovea essere inchino
« alle domande de'nuovi comuni, che per
« alleati avrebbe avuto in caso di conflitto.
« Accolse quindi benignamente Oberto ge-
« novese, mandato in Germania dalla no-
« stra città, e gli concesse un diploma,
« *actum feliciter Norimbergh anno Domini-*
« *cæ Incarnationis 1138, regni nostri pri-*
« *mo, mense dœcembris, Inditione prima.*
« Chi disse appartenere questo diploma al-
« l'anno 1139 non lo vide, giacchè a quel-
« l'anno non converrebbe nè l'indizione,
« nè l'anno del regnante. Ma a quell'anno
« bensì appartengono le deliberazioni pri-
« me del comune intorno alla nostra mo-
« neta » (*v. pag.* 175).

N.° VII. (V. pag. 121)

1194.

CONFERMA DEL PRIVILEGIO DI ZECCA DATA DA ARRIGO VI. AI GENOVESI.

(*Lib. Jur. dupl.* 1296. *c.* 52.)

Henricus *Sextus divina favente clementia Romanorum imperator et semper augustus. Credimus ad imperialem excellentiam pertinere ea que a predecessoribus nostris divis Imperatoribus sive regibus liberali benignitate suis fidelibus concessa fuerunt et privilegiis confirmata rata perpetuo et inconcussa observare maxime cum in eis concessa cognoscantur. quorum pura fides et sincera devotio imperio semper extitit obsequiosa. Attendentes itaque preclara obsequia et sinceram fidem nostrorum fidelium Januensium concessionem illam et jus monete. quod concessit eis predecessor noster*

dive memorie Conradus rex secundus. et privilegium super eadem moneta a prefato rege predictis fidelibus nostris Januensibus indultum. nostra Imperiali auctoritate eis confirmamus, et presenti pagina corroboramus. Cum autem ad expedicionem nostram pro regno Sicilie et apulie obtinendo; multis indigeamus sumptibus de bona voluntate ipsorum Januensium ordinavimus. ut in civitate eorum de argento nostro moneta cudatur in forma Januense. ita tamen quod hec nostra ordinatio de moneta facienda. nullum omnino fatiat preiuditium privilegio a rege Conrado supra dicta moneta indulto Januensibus; neque huic confirmationi neque per nos neque per nostros successores. huic rei testes sunt. Albertus vercellensis episcopus. lanfrancus perganiensis episcopus. Bernardus permensis episcopus. oddo bobiensis episcopus. Bonefatius marchio montisferrati. philippus frater Imperatoris. Arnoldas de Beremberch. Marcquerdus dapifer. trussardus de kesteneburc. et alii quam plures. Datum placentie. anno domini M°C° lxxxxiiij *Indic.* xij *pridie nona Junij.*

Symon Donati Notarius hoc exemplum ab autentico et originali domini Henrici sexti Romanorum Imperatoris ejus cereo sigillo sigillato in quo videbatur esse quedam forma Imperatoris sculpta sedentis in cathedra. habens in capite coronam. in una manu tenens quoddam lignum ad modum virge. In alia quoddam rotundum cum cruce. Cuius circumscriptio talis erat. Henricus dei gratia romanorum Imperator et semper augustus. sicut in eo vidi et legi per omnia transcripsi et exemplificavi nichil in eo addito vel diminuto in litterarum oratione preter forte litteram vel sillabam titulum seu punctum et hoc absque ulla mutatione corruptione vel diminutione dictionum ac sensus ad quod corroborandum jussu prescripti domini Jacobi de balduino janue potestatis propria manu subscripsi. Anno dominice nativitatis M°CC°XXVIIIJ *Indictione prima mense augusti.*

N.° VIII. (V. pag. 131)

1141.

VENDITA PER 14 MESI
DELLA MONETA DI DUE TERZI DI LEGA.

(*Lib. jur. dupl.* 1296. *c.* 6 *ver.*)

In capitulo Sancti laurentii. Consules Guillelmus barcha. et Guillelmus malaucellus. et obertus turris laudantes unanimiter affirmaverunt quod omnes homines qui comperaverint Januensem monetam a proxima ventura purificatione sancte marie in antea habeant et teneant ipsam monetam menses quatuordecim absque omni contradictione venturorum consulum et communis janue. et quicquid lucri infra predictos menses quatuordecim habuerint omnino ut illud habeant decreverunt et concesserunt absque omni contradictione ut supra. Ita tamen ut eam monetam Januensem in suo statu fir-

miter honeste ve retineant. ita videlicet ut tertiam argenti optimi et duas partes rami. et untiam de viginti quatuor nummis in se legaliter optineat. et duos probos viros ac legales pro cavenda et custodienda moneta habeant. quos prenominati consules anni venturi primi post eos elegerint. de lucro autem ipsius monete. consules comunis libras XL^{ta} *habeant per annum de quibus duo predicti viri locentur pro ut melius facere poterint. preterea si casus acciderit. quod infra prenominatos menses quatuordecim minus de quatuor quinque habeant. tunc deinceps tandiu in suo statu eam monetam retineant. donec id ipsum remanens per annum de quatuor quinque recolligant. Insuper et isti noviter electi consules attendent id quod supra deffinitum est. et facient iurare primos consules post eos venturos attendere quod superdictum est et quod ipsi facient jurare alterum consulatum post se se venturum similiter attendere. et sic de hinc in antea per unumquemque consulatum donec id totum quod supradictum est consumatum et prefinitum fuerit. Hanc vero laudem ideo prefati consules constituerunt et laudaverunt quia*

emptores monete communi ianue libras mille quingentas dederunt. quas supra memorati consules utilitati ejusdem communis expenderunt. quia Januensis moneta ad rationem librar. mille septem centum publice fuit vendita. et emptores monete tantummodo lb's mille quingentas ..... ipsa moneta dederunt. Igitur duocentum lb' communi remanserunt quas prescripti consules operi sancti laurentij dimiserunt. de quibus ipsa opera per annum lucrum recipiat per rationem aliarum mille quinquecentum librarum. et hoc ideo laudaverunt quia priores consules jam dicte opere sancti laurentij ex ea moneta libras quinquaginta per annum laudaverunt. Nunc dicendum est de nominibus emptorum et quanti praecij unusquisque in jam dicta moneta tribuit. et a lanfranco pipere exordium incipiamus. qui enim lanfrancus libras centum persolvit. et Bonusinfans de domoculta centum. et Ansaldus aurie centum et Brigada centum. et obertus simpatus centum quinquaginta. et Guiscardus centumquinquaginta. et Guillelmus filardus centum et fabianus centum. et Rubaldus albericus centum. et Jngo de volta centum. et Ugo de bulgaro centum. et obertus

ebriacus centum. et Rubaldus guercius quinquaginta. et Boiemenus quinquaginta. et tornellus quinquaginta. et Guillelmus pezolus quinquaginta. Anno millesimo centesimo XLJ *indictione tercia.*

N.° IX. (V. pag. 132)

1140.

DONAZIONE SULLA BATTITURA DELLA MONETA, FATTA ALL' OPERA PELLA FABBRICA DELLA CHIESA DI SAN LORENZO.

(*Lib. Jur. dupl.* 1296. *c.* 6.)

Laus operi sancti laurentij facta de soldos mille Janue.

In ecclesia sancti Laurentij in pleno parlamento. Consules Guillelmus de bombello et Guillelmus piper et Guillelmus de volta et oglerius de guidone laudaverunt et af-

firmaverunt ut omni anno quo moneta januensis facta fuerit habeat ex ea ecclesia sancti laurentij ad facienda opera ipsius ecclesie Mille soldos donec opera ipsius ecclesie fuerit completa. Item laudaverunt ut cantarius et rubus postquam expedictus fuerit abeo quod (sic) *est ipse Cantarius et rubus laudatus ab aliis consulibus ecclesie sancti laurentij et archiepiscopo. abea die in antea sit ecclesie sancti laurentij usque ad decem annos ad facienda opera ejusdem ecclesie sancti laurentij. Hanc laudem fecerunt pro honore dei et matris ecclesie et totius comunis Janue.* M°C°XL *mense Januarij Indictione secunda.*

EGO Salustius notarius per preceptum supradictorum consulum scripsi.

Ego Guilielmus de volta ss.
Ego oglerius de guidone sss.

Ego Guilelmus de sancto Georgio Sacri Imperij Notarius Rogatus trasscripsi et exemplificavi ut supra de registro et autentico comunis Janue cum nominibus testatorum scripto manu Salustij notarij translato et exem-

plicato manu magistri Nicolai de sancto laurentio notarij nichil addito vel diminuto nisi forte littera sillaba titulo vel puncto de mandato domini Guidoti de Rodobio potestatis Janue. presentibus testibus Rubaudo de orto magistro alberto de casali et Januino osbergerio scribanis comunis Janue MCCLXIIJ *die* VIIJ *novembris* X *Indictione.*

N.° X. (V. pag. 138)

1149.

VENDITA DI PARECCHI DIRITTI,
FRA QUALI LA BATTITURA DELLE MONETE
D'ORO E D'ARGENTO.

(*Lib. jur. dupl.* 1296. *c.* 20 *ver.*)

Carta venditionis facimus sub dupla defensione. nos Consules comunis Janue. Rubaldus besaza. Guilelmus niger. obertus spinula vobis oglerio vento. et Guilelmo et

lanfranco piperi et oberto turri et Cafaro. et Guidoni olasca. et Ottoni lecavellum. et Guilelmo picamilio. et ottoni turcio. et vassallo guisulfi. et anfoso guertio et lamberto de marino nominative vendimus vobis ab ista proxima purificatione sancte marie usque ad vigintinovem annos expletos usumfructum et redditum de ripa et de scariis comunis ianue et de pedagio vultabij et de moneta auri et usumfructum et redditum de moneta argenti annos decem infra quadraginta quicumque eos voluerint. ita quod infra quadraginta annos non laborent nisi decem. precium accepimus a vobis consortibus libras mille ducentas pro comuni ianue. et quidquid inde voluerint faciant sine contradictione consulum et comunis ianue et omnium personarum per eos. Et promitimus nos consules ex parte comunis ianue vobis infrascriptis consortibus istam venditionem ab omni homine defensare. quod si defendere non potuerit aut si vobis aliquid subtrahere quesierit, tunc in duplum eam vendicionem vobis restituat. Et si aliquid vobis victum fuerit pro evictione bona quam comune habet, vel habiturus est vobis pignori supponimus. Nam si co-

mune ianue infra predictos annos castrum vultabii perdiderit. non minus colligant et habeant introitum pedagij. et pro predicto precio habeant similiter totum quod de ripa et de scariis et de moneta auri exierit usque ad proximam purificationem sancte marie et ab aadem purificatione usque ad annos vigintinovem ut supra scriptum est. Actum in capitulo sancti laurentij. in quo loco consules obertus spinula. Wuilelmus niger. Rubaldus besaza. laudaverunt et affirmaverunt istam vendicionem et pignus firmam et stabilem esse. ita quod venturi consules nullo modo eam rompere valeant. hanc vero laudem et venditionem fecerunt; quoniam maximam pecuniam pro expensis factis in tortuosa sacramento solvere tenebantur. Et quia predicti emptores lbs mille ducentas comuni dederunt quas consules creditoribus comunis solverunt; et ideo ut supra laudaverunt. preterea nos predicti emptores gratuita, et bona voluntate et amore comunis ianue sine pacto promisso; volumus ut si comune infra predictos XXVIIIJ *dederit nobis.* M . D . *in denariis vel in pipere facta solutione; vendemus comuni pro precio de istis. libris* M . D . *usumfructum*

quod nobis de predictis rebus deinde pervenire deberet. de predictis libris M . CC. *dedit oglerius ventus et Guilelmus lb'* CCC. *Otto lecavellum lb'* C. *Cafarus et Guido de olasca lb'* C. *lanfrancus piper lb'* CC. *obertus turris lb'* C. *Vassallus de guisulfo lb'* CXXV. *Guilelmus picamilius lb'* CXXV. *Otto turcius lb'* L. *Anfossus guercius lb'* L. *lambertus de marino lb'* L. *Et ne de collactione predictarum rerum lis oriatur hec omnia scripsimus.*

Fra gli argomenti che ci è paruto poter addurre a comprovare la realtà d'una monetazione in oro negli anni 1149, e 1150; abbiam notato quella condizione espressa nell'atto presente, che cioè, gli appaltatori in caso di evizione avrebbero a compenso anche il prodotto di cotal coniatura dal giorno del contratto fino ai 2 del prossimo mese di febbraio; se non che, l'appalto non recando altra data che quella ricavabile dallo indicatovi consolato, si potrà obbiettare, che niente osta fosse anche del gennajo, e forse agli ultimi giorni del gennajo 1150; laonde non resterebbe la supposizione d'uno spazio di tempo sufficiente a poter produrre un valutabile com-

penso. Potremmo tosto rispondere, che la supposizione essendo affatto gratuita; più, sendo in contraddizione col discorso contenuto nell'atto, è vana ed inammissibile sino a che non si fortifichi con prove dirette. Però, lasciando da una parte cotal tenore di risposta, vittorioso bensì, ma di tinta anzi curialesca che letteraria; neppure contrapporremo un'altra supposizione più naturale, cioè che di quell'epoca per li bisogni della repubblica si facesse appunto una forte, e non ordinaria coniatura di moneta, a tal che, in breve spazio di tempo potessesi cavarne non lieve profitto. Meglio invece ne piace rispondere positivamente all'obbiezione, col chiarire come l'atto di appalto non cadde già nel gennaio 1150, sibbene nell'anno 1149. A tale effetto dobbiamo avvertire: essere frequente il trovarsi atti, i quali datando del mese di gennaio, portano appunto, se non l'indicazione precisa del giorno, certo quella di cotal mese; dal che si vuol riconoscere, che sebben non si reputasse allora necessario adoprare la piena precisione di date, non che pel giorno, sippure pell'ora, quale osservasi oggidì, però si avvertiva a non la-

sciar mai dubbietà in quanto all'anno. Da questa osservazione in genere, discendendo noi alle specialità, noteremo essere stati molti gli appalti cui consentirono quei consoli ad aver denari pelle necessità del comune; e se quello da noi trascritto non ha data di mese, l'ha ben un altro in cui sono appaltati i banchi pei cambii, ed in cui sta l'indicazione del mese di gennaio; più, riferiremo qui appresso un privilegio decretato dai consoli a pro dei diversi appaltatori, fra quali quelli per la moneta; ora questo privilegio, perchè appunto dovea risguardare cose accadute precedentemente, ed era del gennaio 1150, reca l'indicazione di tal mese. Dopo ciò non si dubiti più riferire all'anno 1149 l'atto d'appalto pella moneta d'oro, e quindi si consenta riconoscere sino alla successiva Candelara, uno spazio di tempo sufficiente, nel quale poteasi cavar anche grosso benefizio dalla monetazione in oro.

1150. GENNAIO

(*Lib. Jur. dupl. ann.* 1296. *c.* 21)

(De eodem)

In capitulo. consules Besaza Wuilelmus niger. Obertus spinula et Capharus laudaverunt quod si infra XXVIIIJ *annos quos illi qui comperaverunt ripas et scarios et moneta et bancos et cetera que in laudibus continentur compagna in civitate janue non esset. et propter hoc de compera illa emptores aliquod minus habuerint tempore compagne restituatur eis quod minus inde habuerint. Hanc vero laudem isti consules fecerunt. quoniam noluerunt ut illi qui bona fide comperaverunt de comparis illis aliquod detrimentum seu damnum substinerent.* M C L *mense januarij Indictione* XIJ.

EGO guilielmus de columba not. per preceptum istorum consulum scripsi.

EGO guido laudensis judex ss. Ansaldus mallonus ss.

N. XI. (V. Pag 171)

1139.

GIURAMENTO DEI CONSOLI DI GENOVA
RIGUARDANTE LA MONETA.

(*Lib. Jur. dupl. ann.* 1290. *c.* 5.)

De falsatoribus monete

In nomine Domini. Breve in consulato Guilelmi piperis et Guilelmi de volta et Guilelmi bombelli et oglerii de Guidone.

Ab ista die in antea usque ad proximam purificationem sancte Marie si ego invenero ullum hominem testibus qui sint recipiendi ad tam magnum crimen vel sua confessione qui falset monetam januensem vel qui eam falsatam habeat. aut qui eam falsare faciat vel qui eam falsari consentiat. vel cujus consilio falsetur omnes res suas mobiles et immobiles comuni janue

laudabo. et res ejus quas invenero ita quod eas capere possim capiam ad comune Janue et amplius ei non reddam; nec ulli alteri persone pro eo. Si enim personam ejus habere potero manum ejus obtruncare fatiam atque in parlamento publice laudabo ut ejus persona perpetim exilietur. quod si personam suam habere non potero penam que suprascripta est de auferendis sibi omnibus rebus et de eo perpetim exiliando firmam tenebo. Et hec omnia futiam scribere in brevi ad quod venturi consules consulatum iurabunt. Ita ut ipsi consules teneantur per sacramentum hec omnia adimplere. et Similiter teneantur facere illis consulibus qui infra istam presentem compagnam post eos venerint. hec eadem in eorum brevi sui consulatus iurare. Hec omnia adimplebo bona fide sine fraude et malo ingenio.

Questo giuramento, tranne poche varianti, è nella sustanza quello stesso che leggesi al § 72 dello Statuto del Consolato genovese che nel 2.° volume della R. Deputazione di Storia pubblicava l'Ab. Raggio. Noi lo ricavammo dal Cartario *jurium*, ove l'esservi trascritto coi nomi dei Consoli stati dalla Purificazione del 1139 a quella del 1140, ci

avvisa che fu stabilimento posto anteriormente al 1143, epoca della generale compilazione dello Statuto. Noteremo per giunta vedersi in margine al detto Cartario scritto di molto antico carattere un bel 1139. E tanto basti sulla data di tale atto, chè pel rimanente mandiamo i nostri lettori alle osservazioni qui appresso sul seguente documento n.° XII.

N.° XII. (V. pag. 172)

1139.

ALTRO GIURAMENTO

RIGUARDANTE LA MONETA DI GENOVA.

(*Lib. Jur. dupl. ann.* 1296. *c.* 5.)

De moneta Janue.

Ab ista die in antea ego non falsabo monetam januensium neque falsare fatiam ne-

que consiliabor ut falsetur neque consentiam eam falsam. et si in veritate sciero quod ulla persona in supradictis factis monete januensium offendat ego publice consulibus comunis Janue dicam. Si autem consules comunis tunc non fuerint publice super populum dicam in ecclesia sancti laurencij aut in ecclesia Sancte Marie de castro, vel in ecclesia sancti Syri. Et si consules voluerint inde adimplere vindictam que per consulatum Janue ordinata est vel fuerint illi vindicte contrarius non ero. sed per bonam fidem adiuvabo ipsos consules eam facere et adimplere. quod si consules Janue non fuerint et ullus homo Januensis de facienda predicta vindicta ante rationabiliter ire voluerit ei inde contrarius non ero. sed eum bona fide adiuvabo eam vindictam facere et adimplere. Si autem consules aut ullus alius homo Januensis fecerint vindictam de illo qui in ea moneta offenderit. et in aliquo tempore consuli illi vel alicui alteri homini Januensi qui vindictam illam fecerit guerra inde apparuerit vel assaltus factus fuerit. cum persona mea et familia mea. cum turribus et domibus meis et cum pecunia mea adjuvabo eum usque ad finem illius

guerre bona fide. monetam vero januensem firmam tenebo et de eo modulo in quo consules januensium de comuni et de placitis eam statuerint non eam spernam. Si autem de eadem moneta denarios habuero quos cognoscam esse falsos. eos sic obtruncabo, quod amplius pro denariis non expendentur. Et si homines de foris ex eadem moneta denarios Januam duxerint quos sciant esse falsos quam cicius potero consulibus de communi dicam. Hec omnia adimplebo et observabo bona fide sine fraude et malo ingenio.

Abbiamo dunque due giuramenti risguardanti la moneta; nè ciò dee sorprendere ove si consideri quanto alto fosse estimato a quell' epoca l' onore della zecca; e questo non solo per l' importanza che naturalmente ha il denaro, ma perchè tale onore di legalmente monetare era riserbato ai soli Comuni privilegiati. Quindi è che il falsar la moneta appellavasi *tam magnum crimen.*

Su questi due giuramenti dice il Giornale Ligustico (loc. cit.) « .... a quell' anno (1139) bensì appartengono le deliberazioni prime del Comune intorno alla moneta. Giurarono allora i Consoli di punire col ta-

glio della mano, con la confisca di tutti i beni, col perpetuo bando i falsatori di quella; di obbligare all'osservanza di questa deliberazione i Consoli loro successori; stabilirono il giuramento dei cittadini genovesi, che doveano dar opera all'esecuzione delle loro sentenze, e toglier dal corso le false monete ». Che il primo giuramento, quale noi lo trascrivemmo pure pel primo, fosse proferito dai Consoli, intendesi da sè; che questo secondo abbia contemporanea origine con quello, tutto porta a farlo supporre; ma per chi fosse ordinato, è ciò che abbisogna ancora di minuta ricerca.

Leggendone attentamente la formula, si ravvisa tosto non poterlo assegnare ai monetieri, perchè vi si parla troppo dei fatti altrui, e dell' azion del giurante contro il trasgressore; al postutto quel *non falsabo monetam* sarebbe locuzione impropria, chè uno zecchiere non *falsifica*, sì solo altera la moneta. Neppure si può ascrivere ad alcun Magistrato cui fosse propriamente commessa la sorveglianza della zecca, poichè a costui sarebbe anche più impropria la formula accennata: *non falsabo*; avvegnachè non si può supporgli le qualità di monetiere,

che lo farebb' essere ad un tempo *actio et passio.* Tutto il contesto dell' atto non si accomoda per niente alla condizion di Magistrato. Dunque dovremo soscrivere al Giornale Ligustico, assegnando quel giuramento ai cittadini genovesi; ma quali cittadini intendansi propriamente, è ciò che vuole essere chiarito.

Forse tutti quanti i cittadini dovevano giurare? ma quando, ma come, ma dove un tanto inusato costume si praticò? Possibile che di sì gran fatto e strano la storia non ci abbia conservato memoria veruna? Perchè far giurare tutti i cittadini, o almeno i maggiorenti su questo particolare soltanto, e niente per ogni altro ordinato stabilimento?

Il Cartario ha replicatamente *januensium*, e non *januensis*; più, ha *Consules januensium* ovvero *communis Janue*, non *Januenses*, ovvero *Janue* senz' altro; in somma leggendo da un capo all' altro quella formula, essa ha piuttosto l' aria di giuramento prestato da individuo non genovese nell' interesse dei genovesi, anzichè d' un atto proprio concernente naturale persona genovese.

Senza pretendere aver colto nel segno,

ma per proferire una opinione a più sicure investigazioni, io propongo il seguente mio pensiere. Quel giuramento non potrebbe essere stato prescritto per tutti quei Signorotti, che dal contado patteggiavano con Genova la libera sua cittadinanza? che obbligandosi a condurvi lunga dimora nel corso dell' anno, non abbandonavano però onninamente gli aviti signorili possessi? e che impariamo da molti atti di consentita civiltà, come ad ottener tale favore da un libero Comune, si assoggettassero a buona mano di condizioni e di obblighi verso lo stesso? Ammessa cosiffatta supposizione, vien facile lo spiegare il *non falsabo monetam Januensium*, *neque falsare fatiam etc.*, perchè nelle loro castella avrebbono potuto fare tutto ciò, come forse non era troppo raro a que' tempi. Vien propria dizione quel *publice Consulibus communis Januæ dicam*. Del pari, addivien una conseguenza degli altri obblighi assuntisi in pro del Comune, quel promettere ajuto ai Consoli, ed a qualunque cittadino genovese mossosi a vendicar l' offesa fatta alla moneta. Se alcun Principe vicino avesse dovuto obbligarsi ai genovesi di permettere

ne' proprii dominii la sola genuina moneta di Genova, non so quale più precisa e più propria foggia di locuzione avrebbe potuto adoperare, quanto quella : *monetam januensem firmam tenebo, et de eo modulo in quo consules januensium de communi et de placitis eam statuerunt, non spernam.* Ora questa appunto è l'espressione contenuta nella formula. Diventassero pur genovesi quei Signori che si accordavano col novello Comune, eglino serbavano sempre delle reliquie di loro prisca condizion forestiera; e perciò vien naturale, che il linguaggio quale da essi era adoperato, partecipasse dei modi convenienti al tempo trascorso niente men che al presente. Se per gli altri capi di pubblico interesse erasi creduto necessario legar quei novelli cittadini con apposito atto, essendo poi sopravvenuto quel posteriore della moneta, è naturale si stabilisse pur un appendice alla somma delle primitive promesse.

N.° XIII. (V. pag 184)

1413

MAGISTRATO DELLA MONETA, SUA ELEZIONE ED AUTORITA'.

(*Leggi del* 1413. 1.° *maggio. Ind.* V. *sec. curs. Jan. cap.* 74)

De electione officio et bailia octo sapientum de moneta.

Quia propter immoderatores sumptus et iactos inordinatos peccunie nostri communis magne sepe substantie dillabuntur et multa nostre reipublice dispendia subsequuntur; his idcirco obviare salubriter cupientes presenti regula perpetuo valitura decernimus et firmamus, quod de cetero semper in civitate vigeat et sit officium octo sapientum de moneta medium ex nobilibus, et medium ex popularibus civitatis Janue quod eligatur

annuatim per precedens officium de moneta que ellectio fiat et fieri debeat per precedens officium de moneta in presentia dicti D. Ducis et cum ipso D. Duce, in quorum ellectione ipsi octo officiales habeant voces octo et ipse D. Dux voces duas Et in ipsius novi officii electione et cujuslibet in ipso seu de ipso officio eligendi debeant esse concordes voces octo ad minus Et quicumque fuerit electus de officio de moneta ut supra non possit recusare etc.

Seguitano le attribuzioni di questo Magistrato, e niuna spesa si potea fare senza che fosse da lui approvata.

Noi però non ci dilunghiamo a dar tutto intero questo Capo, perchè l'Uffizio degli otto risguardava più propriamente la Camera, che la Zecca.

N.° XIV. (v. pag. 185)

1413. 1.° Maggio.

CHE GLI UFFIZI DELLA ZECCA,
E DEL PESO DEI BANCHI
SIEN DATI DALL' UFFIZIO DELLE MERCANZIE.

(*Leggi* 1.° *maggio* 1413. *Ind.* v. *sec. curs. Jan. cap.* 128.)

Quod officia ceche et ponderis bancorum dentur per officium mercantie.

Quia officia ceche comunis in qua ardua negocia mercatorum auri et argenti fiunt et operantur tangunt et expedit de bonis officialibus provideri. Statuimus et ordonamus quod officium mercantie civitatis Janue anno quolibet eligat officiales predictos ceche et habeat potestatem eligendi constituendi et nominandi officialem et officiales ad ipsa officia ceche exercenda qui sic electus vel electi dentur D.no Duci et con-

silio qui D.us Dux, et consilium approbent seu reprobent illum quem dederit in scriptis ipsum officium mercantie Quod mercantie officium in electione illorum officialium ceche et ponderis, et unuscujusque ipsorum servent hunc modum videlicet quod antequam aliquem nominent faciant ipsi officiales scribi nomina illorum singulariter in una cedula et positis ipsis octo cedulis in gremio alicujus ipsorum vel notarii sui prior ipsorum extrahat singillatim et successive unam apodisiam seu cedulam, et nomen prime extracte sit primus in nominando et nomen secunde cedule sit secundus et sic de aliis successive intelligatur. Qui vero nominatus fuerit examinetur ad lapillos albos et nigros, et qui habuerit sex voces seu lapillos albos vel plures sit electus et non aliter. Et tunc presentetur Domino Duci et ejus consilio et eodem modo fiat et fieri debeat de pondere bancorum ponderis auri et argenti. vigore regularum istarum Salvis his, que de moderna ponderatione dicta sunt in regula posita sub rubrica. — Qualiter officia concedantur et officiales Teneantur autem dicti officiales sub debito juramenti et tenere sindicamenti et

pena (sic) *secretum et nemini pandere aliquem officialem sic electum per eos ut supra donec approbatus fuerit per domnum ducem et suum consilium et iuraverit officium suum.*

Item teneantur dicti officiales mercantie debito juramenti et pena sindicamenti nulli roganti pro aliquo dictorum officiorum habendo pro se vel alio promittere vocem suam vel aliquam dare intentionem sed generaliter respondere quod facient illud per quod salvere (sic) *crediderint sacramentum suum et nihil aliud. — Et nonobstantibus supradictis possit dictum officium mercantie officiales ceche de quibus utilem pro commune et mercatoribus videbitur confirmare in eodem vel alio officio ceche etiam aliqua regula presentis voluminis non obstante etiam forma presentis regule non servata.*

Salvo quod confirmari non possint superstantes ceche nec scriba nec ponderator auri vel argenti in bancis qui omni anno debeant removeri non obstantibus supradictis et salvis his que infra de pendere bancorum moderno dicta sunt in alia regula de qua supra.

Et non intelligantur dicta officia ceche et ponderis exceptis superstantiis tantum

esse prohibitis haberi aliud officium usque ad biennium Sed quicumque exercuerit aliquod ex dictis officiis ceche vel ponderis bancorum exceptis superstantiis tantum Possit anno secuturo ad aliud officium approbari aliqua alia regula non obstante Non tamen intelligitur per hoc concessum quod aliquis possit unum ex dictis officiis ceche et aliud officium salariatum simul et eodem tempore exercere sed potius quoad exercitium duorum officiorum simul et semel pro de prohibitis habeantur.

Comechè corrano parecchie moderne copie mss. delle leggi fatte nel 1413, le quali sembrano state corrette dai posteriori copiatori; però questi due documenti XIII. e XIV, si volle collazionarli sopra un' antica copia membranacea, autenticata da pubblico notaro, e di scrittura apparentemente sincrona, preferendo così una tal materiale esattezza ad ogni critica correzione. Importa che le prime pubblicazioni de' vieti documenti sieno onninamente genuine, poi la critica vi si eserciti pur sopra a sua posta.

N.° XV. (V. pag. 185)

1445. 29 Ottobre.

COSTITUZIONI ED ORDINI RIGUARDANTI LA ZECCA DI GENOVA.

(*Registro n.°* 31. *Archivio di S. Giorgio*)

Constitutiones et ordines Cechae MCCCCXXXXV . XXVIIII . *Octobris veneris.*

Spectabilia officia dominorum protectorum comperarum sancti Georgii, et capituli in sufficientibus numeris congregata: nec non egregium officium monetarum etiam in sufficienti numero congregatum: et quorum hec sunt nomina: videlicet pro officio dominorum protectorum Sancti georgii.

D. Petrus de mari *prior*
Batista de furnariis
Johannes Justinianus olim de Campis

Benedictus Spinula q. D. Luciani
Thomas Ususmaris loco Benedicti Lomellini: qui tunc affuit deliberationi infrascriptorum statutorum
Lodisius de Nairono loco francisci Vignosi
Lucas de Grimaldis loco Martini de oliva qui interfuit totali compositioni dictorum statutorum
Marcus de Cassina

Et que surrogatio dictorum trium facta fuit non valentibus ipsis tribus protectoribus interesse propter impedimentum legitimum.

Ex officio dominorum protectorum capituli omnes qui affuerunt.

Hieronymus Castagnola *prior*
Antonius Salvaigus q. Manfredi
Demetrius Cataneus
Petrus baptista de Auria
Pasqualinus Centurionus
Jacobus de Axereto
Johannes Justinianus olim de banca
Lucas Salicetus

Ex officio monetarum in integro numero congregato nomina officialium sunt hec:

Antonius de Cassana *prior*
Andalo Lomellinus
Bartheus Spinula q. Quilici
Simon de Levanto

Habentes amplissimam baliam ab Illustri et ex.[mo] *Dno Duce Januensium. Magn.*[co] *Consilio Dominorum Antianorum et officio provisionis ut constat Decreto suo scripto manu Jacobi de Bracellis Cancellarii hoc anno die* XXI *augusti: Animadvertentes ut est varietas et mutatio temporum ita esse diversam hominum conditione: Et propterea necesse esse modos adinvenire novos: quibus indemnitati Reipu.*[ce] *succurratur et delinquentium malitiis obvietur: Cognoscentes statum domus monetarie quam vulgo dicimus Cecham magnis reformationibus indigere: illasque facere intendentes: longo et maturo examine precedente: habitis informationibus opportunis: omni modo. via. jure et forma quibus melius potuerunt, et possunt statuerunt decreverunt ordinaverunt et reformaverunt ut infra videlicet*

DE ELECTIONE OFFICIALIUM ET TEMPORE SUO.

Primo quod omnes officiales dicte Ceche annuatim eligantur per dicta officia sancti Georgii. capituli et monetarum ad ballotolas albas et nigras. In electione quorum . et unius cujusque ipsorum ad minus due tertie partes ballotolarum albe esse debeant. Nec aliter quis electus intelligatur. Nec aliquod ex dictis officiis elapso anno nisi de novo electus fuerit quovis modo exercere possit: sub pena a florensis decem usque in ducentos: applicanda pro dimidia Capitulo, et pro reliqua dimidia operi portus et moduli.

DE JURAMENTO PROMISSIONUM.

Teneatur autem quicumque electus officialis ad aliquod officiorum infrascriptorum: qui officium ad quod electus fuerit acceptare voluerit antequam incipiat dictum officium exercere jurare et promittere ut infradicetur: Ipsumque officium per se ipsum et non per interpositam personam exercere: nec quovis modo ad illud exercendum aliquem

ponere vel in eo exercendo negligenter se habere: sub pena privationis: in quam incurrat ipso facto. Et ultra a florenis decem usque in centum arbitrio ipsorum officiorum; exigenda tam ab ipso officiale, et contrafaciente quam ab exercente.

DE SUPERSTANTIBUS ET EORUM OFFICIO.

De superstantibus et eorum officio eligantur per dicta officia ut supra dictum est ad ballotolas albas, et nigras ut supra duo probi et idonei Cives àcoloriti ad dictum officium superstantario. quorum electio duret per annum unum tantum et non ultra. Et habeant pro eorum salario libras centum viginti quinque pro singulo de emolumento ceche. Qui superstantes. teneantur solvere stalias. Ipsi vero electi ut supra priusquam incipiant exercere dictum officium iurent et promittant coram dictis officiis sive altero scribarum predictorum officiorum benefideliter, ac diligenter dictum officium exercere: caveantque de libris sex milibus ducentis quinquaginta pro singulo de personis approbandis per dicta officia sine expensa pro observantia infrascriptorum videlicet quod fideliter sal-

vabunt quancunque quantitatem auri. argenti, et boioni eisdem durante tempore eorum officij per quosvis consignanda. De eaque reddent bonam. veram et integram rationem, et satisfactionem illis a quibus habuerunt aurum. argentum vel boihonum: diligentemque rationem de omnibus scribent, et scribi facient per notarium dicte ceche utiliaque dicte ceche postposita omni eorum proprietate perractabunt. et demum infra dies duodecim incipiendos a die habiti auri resignabunt mercatori a quo ipsum aurum habuerint ducatos sive florenos in auro fabricandos et cudendos ex ipso auro debitos ipsi mercatori ad rationem videlicet pro libris quinque (sic) *auri in pondere ducatos quadringentos quadraginta quatuor, et non pauciores nec plures dare teneantur. et hoc sub pena solvenda de suo proprio.*

INFRA QUOD TEMPUS DARE TENENTUR ARGENTEAM MONETAM FABRICATAM.

Ex argento vero teneantur et obligati sint dare grossos soldinos et petachinas fabricatos et fabricatas Mercatori infra dies

octo sub dicta pena. Verum quia contingit aliquam monetam male fabricatam esse et sine debito ordine. Ita quod interdum lenior est debito ordine: ut obvietur tali inconvenienti. Non possint nec debeant dicti superstantes monetam resignare nisi primo recognita fuerit ad pondus magnum et parvum per ponderatorem ceche: presentibus duobus ex officio bancorum ad minus.

NE SIT DILATIO VEL EXCUSATIO
EXPEDIENDI MERCATORES.

Et quoniam debent pro eorum diligentia dare expeditionem Mercatoribus ne sit eis aliqua excusatio, ut interdum fuit. Teneantur et debeant statim fabricata moneta, illaque recognita per ponderatorem in presentia duorum ad minus ex dicto officio si absens erit Mercator a presentia ponderis illam ponere in uno saculo cum una apodisia in qua scripta sit quantitas et pondus monete et nomen mercatoris: Illaque appodisia posita in saculo dictum saculum ligatum sigillare facere sigillo dicti officij bancorum sive monetarum. et saculum sic sigillatum tenere usque quo illum resignabit Merca-

tori. Nec audeant monetam alicuius alieni tradere, vel mutare sub pena solvendi de suo proprio et ultra a florenis decem usque in ducentos arbitrio dictorum officiorum.

DE REDDENDA RATIONE PER SUPERSTANTES.

Teneantur preterea ipsi superstantes de tribus mensibus in tres menses reddere dominis protectoribus Capituli bonam et veram rationem de omnibus administratis per ipsos in dicto officio, et debitam satisfactionem facere in fine anni. Si quid supererit solutis expensis, et salariis dare et consignare dictis Dnis Protectoribus: sub pena florenorum viginti quinque usque in centum arbitrio ut supra. Debeantque parere mandatis dictorum officiorum et solvere omnem comdemnationem contra ipsos fiendam per dicta officia si reperirentur ipsos contrafecisse.

DE PONDERATORE.

Ponderator autem juret et promittat coram dictis Officiis et scriba bene et fideliter exercere officium suum diligenterque

ponderare bona fide sine aliqua fraude. dolo vel malicia quodcumque aurum argentum vel boihonum ponendum in cecha: de cetero quod diligentem rationem scribere in suo libro: ut de eo semper possit fidem dare si expediet ponderareque diligenter monetam auream et argenteam fabricatam in dicta cecha: illamque diligenter recognoscere ad pondus magnum et parvum: Ita quod in pondere nulla negligentia vel malitia committatur. Et illam quam justam invenerit et ad debitum pondus stantem expedire: nec dilatare aliquomodo. Si vero aliquam iniustam invenerit subito incidere ipsam et truncare: sub pena a florenis vigintiquinque usque in centum arbitrio prefatorum dnorum officiorum totiens quotiens contrafecerit: applicanda pro dimidia reparationi et expensionibus ceche: et pro reliqua dimidia operi portus et moduli. teneatur preterea sub dicta pena similiter scribere et annotare in suo libro quancunque quantitatem monete auree et argentee fabricandam in dicta cecha ut omni mense possit reddere rationem quando conpsumtum sit aurum vel argentum positum in dicta Cecha. et cavere teneatur de florenis quadringentis; pro eius

vero salario in anno habere debeat libras octuaginta ex emolumentis et superabundantijs ceche.

DE FUNDATORE

Fonditor autem eligendo ut supra juret et promittat ut supra bene et fideliter exercere officium suum. ac diligenter intendere expeditioni omnium et singulorum quorum intererit bona fide, et sine aliqua fraude, et quod argentum sive boionum ponendum in cecha pro moneta fabricanda et cudenda ad debitam ligam ordinatam vel seu ordinandam per officiales ad hec constitutos faciet, et fondet de eoque bonam et integram consignationem et satisfactionem faciet illis ad quos pertinebit: sub pena a florenis viginti quinque usque in ducentos arbitrio dictorum officiorum et etiam alia graviori arbitrio dictorum officiorum: Qui teneatur cavere de florenis tribus millibus antequam exerceat dictum officium de personis approbandis ut supra.

DE NOTICIA QUAM FACERE DEBET OFFICIIS.

Item teneatur dictus fonditor omni ebdomada noticiam facere dictis officiis sive deputandis ad predicta de omni quantitate argenti vel bohioni posita in cecha pro moneta fabricanda sub pena florenorum decem pro quolibet vice.

Item teneatur ipse fonditor per se ipsum et sine aminiculo alicuius officialis ceche exercere officium suum. Nec sazatores in dicto officio in aliquo se intromittere possint: Sub pena privationis et florenorum decem usque in centum arbitrio dictorum officiorum exigenda tam ab ipso sazatore quam a predicto fonditore.

Qui fonditor habere debeat pro eius mercede ut infra dicitur de solutionibus. Et si contingerit laborare in dicta cecha ultra quantitatem librarum quatuor milium in pondere argenti teneatur et debeat dimidiam emolumenti quod supererit a quatuor milibus libris in pondere supra diminutis expensis tradere capitulo. Satis enim est contentetur de mercede sua pro libris usque in quatuor milia in pondere. Et de eo

quod superest a dicta quantitate suprassignet dimidiam suam capitulo: ad quod spectent emolumenta detractis expensis. Dictus autem fonditor nullatenus possit confirmari in dicto officio post annum.

DE SAZIATORIBUS.

Saziatores qui similiter eligi debeant bene et fideliter sine aliqua malicia vel fraude, vel aliqua spe proprietatis vel obventionis nisi ordinate facere sazia quecunque in cecha et non alibi et insimul et non separatim. Et non audeant vel presumant de aliqua quantitate argenti sazium factum per eos alicui tradere nisi primo noverint illud argentum sub eiusdem sazij vera et pura liga consistere et de ea liga quam facient de dicto argento scribere diligenter in libro suo. Et quociescumque contingerit lamentationem fieri de hujusmodi sazio teneantur eorum sumptibus suam ligam defendere et manutenere secundum sazium factum per ipsos. Et in quantum non reperiretur ipsum sazium ad dictam ligam: obligati sint illud aiustare et conservare indemnem conquerentem de damniò dato. Et ultra condem-

nentur pro denario uno argenti pro singula libra: pro quo damnum sive errorem commisissent a florenis quatuor usque in centum arbitrio dictorum officiorum. habito respectu ad damnum et errorem et fraudem: applicanda pro dimidia operi portus et moduli: pro reliqua dimidia capitulo. Qui sazatores quociescumque aliquod sazium fecerint de aliqua quantitate argenti debeant illud marchare marcho ordinando et sibi tradendo per officium predictum monetarum sub pena arbitrio dicti officii. Possint tamen ipsi sazatores quibuscumque personis experiri et experimentare quamvis quantitatem argenti prout voluerint. Verum si dubitaverint aut proprie discernere non poterint sazium propter argenti inconsequentiam vel de causa alia dubitaverint ipsum argentum non posse defendere ad ligam sazij: In quare fideliter se habere debeant: sub pena periurii et alia gravi arbitrio dictorum officiorum. Non debeant ipsum argentum marchi predicti impressione munire. Et pro huiusmodi argento experto sive experimentato et non marchato sive non munito dicti marchi impressione non incurrant ad aliquam penam.

Item quod dicti saxatores vel aliquis ipsorum non audeant. possint vel presumant per rectum vel indirectum vel aliquo quovis colore quesito quovis modo vel quavis causa acquirere aliquam quantitatem argenti nec cum aliqua persona cuiusvis generis vel speciei sit participationem vel accomendationem seu intelligentiam habere de aliqua quavis quantitate argenti contractanda vel quovis modo emenda vel vendenda aut negotianda: Sub pena florenorum centum usque in quingentos arbitrio dictorum officiorum. applicanda pro tertia parte accusatori qui teneatur secretus. pro tertia capitulo et pro tertia operi portus et moduli. Liceat tamen dictis sazatoribus emere remendaturas argenti a quovis magistro batifolium vel fabro vel seaterio et illas revendere nec non corrigia et quodvis argentum corrigiorum.

Si quis autem ipsorum saziatorum in aliquo sazio vel saziando fraudem. dolum vel maliciam commiserint vel comittenti consensum auxilium vel consilium prebuerit vel in aliqua culpa fuerit repertus privetur perpetuo ab officio saziandi, et condemnetur a florenis centum usque in quingentos

applicanda ut supra. Et ultra teneatur ad restitutionem damni dati: Qui saziatores antequam incipiant exercere dictum officium caveant de florenis quingentis pro singulo: nec aliter exercere possint dictum officium.

DE SCRIBA ELIGENDO.

Scriba vero eligendo ut supra iurare et promittere debeat bene fideliter ac diligenter per se ipsum et non per interpositam personam nec per alium quemvis eius loco exercere dictum officium. Qui singulis diebus necessariis in dicta cecha exerceat dictum officium habendo librum unum: In quo diligenter scribet, et annotabit aurum argentum et boihonum ponendum in dicta cecha causa fabricandi vel cudendi monetam auream vel argenteam seu alia occasione. Et consignationem fiendam de ipso auro argento vel boihono sive pecunia. cum omnibus expensis. Et de reliquis que fieri contingerint in dicta cecha rationes diligenter scribat: et omni ebdomadu annotabit in dicto libro: Ita quod aliqua ebdomada non pretereat quin rationes debite scribendas in dicto li-

bro scribat: habeatque pro salario suo libras septuagintaquinque de emolumentis dicte ceche. Et caveat de florenis ducentis observandi predicta et parendi mandatis dictorum officiorum et solvendi omnem condemnationem fiendam contra ipsum si reperiretur culpabilis.

DE PORTERIIS.

Porterii autem qui duo sint eligendi ut supra: Ex quibus alter ipsorum per vices debeat stare et continuam residentiam habere in dicta cecha die noctuque quoties laborabitur in ea vel sit aurum argentum vel boihonum. in ea non permittat sub pena privationis a dicto officio et amissionis sui salarij nocturno tempore aliquem ingredi dictam cecam nisi officiales magistros et operarios. Salvo tamen quod liceat aperire mercatoribus habentibus aurum in cecha: dummodo habuerint licentiam a superstantibus et non aliter: nec permittant extrahi de cecha aliquam quantitatem carboni nec aliquid aliud in damnum capituli: sub dicta pena.

Et quia inferius exprimetur quantitas

mercedis fondatoris: magistrorum operariorum, et monetariorum.

Volentes providere indemnitati mercatorum etiam et aliis incumbentibus ad dictam cecham quoad fieri potest pro parte infrascripta: Statutum et ordinatum est quod dicti operarij sive onerarij teneantur et debeant monetam astatam sive fabricatam consignare superstantibus lavatam nitidam et puram sine cinere vel sorde ut nitidum argentum acceperunt in virgis ne fraus aliqua in ea consignatione committi possit in damnum mercatorum. Sub pena florenorum decem pro singula vice.

Item quod nullus officialis dicte ceche possit se quovis modo intromittere in aliqua emptione, vel participatione auri argenti, vel boihoni: nec aliquam accomendationem participationem seu intelligentiam habere cum aliqua persona de aliqua quantitate auri vel argenti vel boihoni nisi ut supra expressum est in cap. quod incipit. Item quod Saziatores vel aliquis ipsorum etc. sub pena privationis et florenorum centum pro singulo. a qua pena nullo modo possint absolvi applicanda ut supra

Item quod aliqua persona que non sit

officialis dicte ceche quovis modo non possit habere stalum mansionem vel locum aliquem in dicta cecha nec in ea liberarium vel aliquam residentiam facere sub pena florenorum quinquaginta applicanda pro dimidia operi portus et moduli.

Item quod nullus possit audeat vel presumat aliquod exercitium dicte ceche vel laborerium ad cecham pertinens exercere vel laborare extra dictam cecham nec aliquid spectans fabricate monete: nec aliquod sazium facere extra dictam cecham. nec locum tenere pro aliquo sazio seu exercitio quod fieri deberet in dicta cecha tenere vel habere extra dictam cecham sub dicta pena applicanda ut supra totiens exigenda quotiens fuerit contrafactum. Quod Capitulum specialiter confectum est ut obvietur malitiis, et conspirationibus male compositorum, et volentium turbare tam evidens bonum rei publice.

Item quod onerarij, et monerij teneantur jurare et promittere coram dictis officiis bene ac fideliter et sine conspirationibus et cabillis exercere suum officium sive artem. sub pena privationis. Et si quis repertus fuerit contrafecisse omnino privari de-

beat per dictos Dominos protectores, et officium ab exercitio dicte ceche. et alium sive alios eorum loco subrogare.

Ut specialis cura de premissis: Et presertim de revidendis rationibus et aliis agendis dicte ceche et ut statuta superius serventur: ne difficultas corrigendi quotiens espediret tantum numerum: esset occasio negligentie: debeant annuatim dni protectores Sancti georgi et dni protectores Capituli eligere unum de utroque officio: qui diligenter de premissis curam habeant. et continue debeant adivisare dictos dnos protectores pro ut agenda dicte ceche gubernantur. Et si quid invenerint dignum provisione dent operam apud dictos dnos protectores quod illico fiat et eo citius quo fieri possit. Volumen eorum capitulorum quod firmabitur. Cum catena ad bancum suprastantiis non possit aliqualiter tolli: sub pena florenorum decem usque in viginti quinque exigenda et aplicanda ut supra.

DE MERCEDE FONDITORIS.

Pro mercede vero fonditoris et aliorum infrascriptorum solvi debent ut infra et ni-

hil ultra accipi possit: sub pena exigenda a recipiente.

PRO GROSSONIS.

Primo videlicet pro grossonis sive grossis: fonditor ipse habere pro una libra grossorum in pondere denarios decem octo de quibus sazatori nihil debet . . . . *sive L.* 0. *s.* I. *d.* VI
Magistri operarij sive onerarij pro dicta libra soldum unum et denarios sex . . . . . *sive L.* 0. *s.* I. *d.* VI
Monetarij sive monerij pro dicta libra denarios novem . *sive L.* 0. *s.* 0. *d.* VIIIj
Sacristia pro dicta libra denarios quindecim . . . . . *sive L.* 0. *s.* I. *d.* IIj
S.ma L. 0. *s.* V.

PRO SOLDINIS.

Habere debeat fonditor pro una libra soldinorum in pondere denarios novem. de quibus nihil debet sazatori. . . . . . *L.* 0. *s.* 0. *d.* VIIIj
Magistri operarij sive onerarij pro dicta libra soldos duos et denarios quatuor . . . . *sive L.* 0. *s.* I. *d.* IIIj
Magistri monetarij sive monerij pro dicta libra den.os undecim . . . . *sive L.* 0. *s.* 0. *d.* xj

Sacristia pro dicta libra den.
decem octo . . . . *L.* 0. *s.* 0. *d.* vj
*S.*ma *L.* 0. *s.* v. *d.* vi.

PRO PETACHINIS.

Fonditor habere debet pro libra
petachinarum in pondere dena-
rios novem de quibus nihil de-
beat sazatori . . . . *sive L.* 0. *s.* 0. *d.* viiij
Magistri operarij sive onerarij sol-
dos duos et den. sex . *sive L.* 0. *s.* ii. *d.* vi
Magistri monetarij sive monerij pro
dicta libra soldum unum, sive L. 0. *s.* i. *d.* —
Sacristia pro dicta libra den. de-
cem octo . . . . . . *sive L.* 0. *s.* i. *d.* vi
*S.*ma *L.* 0. *s.* v. *d.* viiij.

PRO MINUTIS.

Habere debet fonditor pro libra
in podere denarios novem de
quibus nihil debet . . . *sive L.* 0. *s.* 0. *d.* viiij
Magistri operarij pro dicta libra
soldos duos et den. tres. sive L. 0. *s.* ii. *d.* iij
Magistri monetarij pro dicta libra
soldum unum . . . . *sive L,* 0. *s.* i. *d.* —
Sacristia pro dicta libra soldum
unum . . . . *sive L.* 0. *s.* i. *d.* —
*S.*ma *L.* 0. *s.* v. *d.* 0.

PRO DUCATIS.

Fonditor nihil habere debet.
Magistri operarij soldum unum et den. sex pro libra in pondere auri . . . . sive L. 0. *s.* 1. *d.* vj
Magistri monetarii pro dicta libra den. octo . . . . sive L. 0. *s.* 0. *d.* viij
Fricator non habet locum.
Sacristia pro libra ut supra soldos quatuor . . . . . sive L. 0. *s.* iiij. —
S.ma L. 0. *s.* vi. *d.* ii.

PRO CARBONO.

Pro carbono solvi debeant soldi triginta pro libris centum in pondere.

Ut tollatur omnis petitio salariorum adversus comperas Capituli Statutum est quod deficientibus emolumentis dicte ceche solummodo officiales habeant eorum salaria facta adequatione inter eos de eo quod erit ex dictis emolumentis usque quantitates taxatas superius pro eorum salarijs. Ita quod illis deficientibus equaliter quisque pro sua portione damnum perferat.

Prohibitum est superstantibus aliquid po-

nere in ratione reddenda Dominis Protectoribus Capituli pro mancamento seu zezaliis monetarum fabricatarum. Nec possit preterea per Dnos officiales Capituli aliquid eis acceptare: Sub pena solvendi de suo proprio.

Registratum est in volumine decretorum et regularum existente apud officium bancorum civitatis Januc.

Decretum pro emolumento spectante Mag.co Officio bailie pro auro ponendo in cecha.

mcccclx die xviij Novembris

Mag.cus Miles D. Jacobus de Bonarellis Potestas et Ducalis in Janua vice Guber.or Mag.cum que Consilium Dnorum Antianorum in pleno numero congregati vocato ad se Sp.tum officium monete et aliis quibusdam civibus: quos rei hujus peritos existimavere, et cum eis consultatione facta quid ex cecha percipi possit in beneficium comunis: sicuti jam pluribus annis percipi ceptum erat et quod usque adhuc variis modis id exactum esse videbitur, et varia erat oppinio quod ducati genuini ex libris quinque auri affinati predire possint: cum quidam quadringentos quadraginta novem prodire debere affirmabant, et hec summa videbatur magis universe consuetudini respondere.

Volentes de cetero rei huic stabilem ac certam formam adhibere tam pro eo quod mercatores aurum in cecha reponentes habere debent pro singulis libris quinque auri finati quam etiam quantum ex ea summa aut pro rata in erarium comunis Janue debeat pervenire hoc decreto solemni statuerunt ac deliberaverunt quod de cetero quicumque aurum ponet in cecha pro fabricandis ducatis contentus sit et esse debeat habere ex singulis libris quinque auri finati, et plus et minus sed ad hanc ratam ducatorum quattuor centum quadraginta quattuor quos tamen custos sive superstans ceche ipsi mercatori consignari non possit nisi in presentia saltim duorum ex officialibus rei monetarie gui pro tempore fuerint et qui custos teneatur rationem in uno manuale tenere ex ipso auro quod in cecha repositum fuerit et de ducatis ex inde ut supra mercatori consignatis: scribendo nomen mercatoris, et diem consignationis: ac nomen officialium . . . .

Et ex dictis libris quinque auri ultra summa ipsorum ducatorum ccccnniiij: consignare ac solvere ducatos quinque spectato officio monete dicti anni. Et sic ad ratam pro pluri minorique quantitate: ita quod pro qualibet libra comune Janue: et seu officium monete percipiat unum, et Mercator percipiat ducatos octuaginta octo, et quattuor quintos pro qualibet libra. . . . . .

Con questo Regolamento sulla Zecca poniam fine alla prima parte dei documenti, riserbandoci a produrne pochi altri in fine al secondo volume, perchè specialmente confermativi delle nostre asserzioni contenute nei libri II. e IV. Avremmo desiderato pubblicarne un assai maggior numero, chè certo non ne mancavano dei molto importanti; ma dilungandoci allora da quanto propriamente tornava necessario a comprovazione delle nostre proposizioni, saremmo entrati in un campo troppo vasto, e da richiedere volumi di grossa mole. Una giudiziosa ed eletta raccolta di quanto pervenne a noi capace a chiarire ogni parte dell' antica moneta, dei prezzi delle derrate, dei pagamenti pel lavoro, del valore d' ogni cosa, degli ordinamenti e modi adoperati così nella monetazione, come nelle contrattazioni dei privati, e nell' amministrazione del pubblico, sarebbe opera sommamente preziosa per la scienza della storia, e dell' economia sociale; ma quanto può risultar vasta ed utile, altrettanto addimanderebbe di ampii mezzi all' uopo, e proporzionati. Noi dunque ci limitammo a ciò solo che compatibilmente colle poche no-

stre forze, facea proprio di bisogno al nudo nostro argomento; ma se abbiamo ommesso pubblicare molte antiche carte, confidiamo, che alla lettura di questi nostri libri, si riconoscerà facilmente aver dato opera a vederne grosso numero; del che ci siam fatti un vero debito, perciocchè gli errori frequentemente riconosciuti nelle citazioni e relazioni già pubblicate, ci convinsero della necessità di ricorrere ai fonti; locchè, se ci tornasse laborioso, nol dobbiam dir noi; direm solo non aver ommessa la ricerca tutte le volte che ci è riuscito poterla praticare.

Fine del primo Volume.

INDICE DEL VOLUME I.

Con permissione.

Fig. 1
B
2
B
3
A
4
O
5
A
6
O
7
A
8
A
9
O
10
O.
11
O
12
O